



La rosa blu

Invalidità civile e
stato di handicap

Agevolazioni
lavorative

Inclusione
scolastica

...per non farci
trovare
impreparati!

Inserimento
lavorativo

Tutela
Giuridica

Mobilità

secondo numero speciale con

I manualetti

S.A.I.? 
Anffas in - rete

Aggiornati al novembre 2014

La rosa blu

s o m m a r i o

LA RIVISTA ANFFAS ONLUS SULLA DISABILITÀ - Anno XXII N. 2 - Dicembre 2014

Direttore Editoriale

- Roberto Speciale

Direttore Responsabile

- Salvatore Curiale

Comitato Editoriale

- Emanuela Bertini - Angelo Cerracchio
- Luigi Croce - Marco Faini - Michele imperiali

Redazione

- Roberta Speciale (Responsabile)
- Daniela Cannistraci

Hanno collaborato a questo numero:

- Gianfranco de Robertis - Andrea Malagrino

Box in linguaggio facile da leggere a cura di:

- Roberta Speciale - Elena Ventura

Autorizzazione

Tribunale di Roma n. 254/82 del 3.7.82

Grafica, Impaginazione e Stampa

STAMPERIA ROMANA® Srl - INDUSTRIA GRAFICA 

Via Panaro, 16/18 - 00199 Roma
www.stamperia romana.it

Dicembre 2014

Editoriale p. 3
Roberto Speciale

Agevolazioni Lavorative p. 5

Inclusione scolastica p. 11

Inserimento lavorativo p. 18

Invalidità civile e stato di handicap p. 24

Mobilità p. 32

Tutela giuridica p. 41

Europe in Action p. 53



Personalità Giuridica D.P.R. 1542/64
Iscritta al registro nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale al n. 95/04
Via Casilina, 3/T - 00182 ROMA - Tel. 06.3611524 - Fax 06.3212383
e-mail nazionale@anffas.net - www.anffas.net

Nel rispetto dell'ambiente, questa rivista
è stata stampata su carta naturale
senza legno e riciclabile



Editoriale

Roberto Speziale – Presidente Nazionale Anffas Onlus



Questo numero della rivista “La rosa blu”
E’ dedicato ai “manualetti”.

I manualetti sono delle guide che spiegano quali sono
i diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

I manualetti parlano di temi come:
la scuola, il lavoro, la tutela giuridica, la mobilità, l’invalidita’ civile.

E’ molto importante per le persone con disabilità e per le loro famiglie
conoscere quali sono i propri diritti e conoscere le leggi che le riguardano.

I manualetti non sono molto facili da leggere e da capire.
Speriamo di poter scrivere presto fare una versione facile da leggere.
Se volete saperne di più sui vostri diritti e sulle leggi che vi riguardano
potete farvi aiutare da qualcuno a leggere i manualetti
oppure chiedere aiuto ad Anffas

Sono passati più di 5 anni dalla pubblicazione della prima Collana “I Manualetti S.A.I.? Anffas In-Rete”: un lungo periodo di tempo che purtroppo, nonostante il susseguirsi di eventi positivi come la ratifica italiana alla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e l’approvazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (adottato con DPR 4 ottobre 2013 e alla cui realizzazione Anffas, insieme a Fish cui aderisce, ha dato un importante contributo) con il quale il nostro Paese si è impegnato a rendere la propria normativa e le prassi amministrative più consone ai dettami della stessa Convenzione, la completa affermazione dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie in Italia e’ ancora lungi da realizzarsi ed, anzi, in molti casi abbiamo dovuto registrare derive ed arretramenti. Complice in questo, la profonda crisi economica e sociale che ha costretto tutto il mondo e il movimento delle persone con disabilità e delle loro famiglie a lottare strenuamente per vedere garantiti e riconosciuti i propri diritti e tutelata la propria vita, in ogni suo ambito.

In questi anni, quindi, delle cose sono cambiate, ma non e’ venuta meno ed anzi e’ aumentata la necessità che le persone con disabilità, le famiglie, gli operatori e

tutti coloro i quali operano nel campo “non si facciano trovare impreparati” sul campo dei diritti e delle tutele esistenti.

E’ per questo motivo che Anffas ha deciso di proporre una nuova edizione dei “Manualetti”, aggiornata con le ultime novità in materia legislativa e con molti riferimenti alla normativa europea, elemento da cui ormai le politiche del nostro Paese non possono più prescindere.

Attraverso questa nuova edizione dei Manualetti, quindi, desideriamo supportare le persone con disabilità e loro famiglie, nella maniera più completa ed esauriente possibile, nel complesso mondo delle norme, indicando quali sono i diritti, le modalità per poterne usufruire ma soprattutto in quale direzione andare e cosa fare nel caso in cui si incontrino degli ostacoli, un’eventualità che sappiamo essere molto frequente.

Questi Manualetti riguardano molti ambiti - inserimento lavorativo, inclusione scolastica, agevolazioni lavorative, mobilità, invalidità civile e stato di Handicap, tutela giuridica – e offrono un’ampia panoramica su tutte quelle che sono le novità introdotte dalla Convenzione Onu e dal Programma di azione.

Ad esempio, in relazione alla mobilità, vi è ora la

considerazione che gli ostacoli a tale diritto derivano dall'interazione delle condizioni personali dei cittadini con un ambiente ostile, in quanto non pensato per il sicuro, libero ed autonomo movimento di qualsiasi persona.

Novità importanti vi sono anche per ciò che concerne l'inclusione scolastica - tema ripreso dall'art. 24 della Convenzione - che oggi non riguarda più solo gli alunni con disabilità ma anche quelli con Disturbi Specifici dell'Apprendimento - D.S.A. e quelli con disagio socio-culturale ed economico, inseriti tutti nel più grande gruppo di "alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)".

Non vi sono novità significative, invece, relativamente all'accertamento dell'invalidità e dello stato di Handicap: se, infatti, possiamo annoverare come "novità" l'attivazione telematica, a partire dal 2010, della procedura di riconoscimento e delle relative provvidenze e la sua gestione attraverso l'accesso all'area riservata del sito internet dell'Inps, l'intero sistema è scollegato dalla nuova visione della disabilità introdotta dalla CRPD visto che la tipologia di valutazione/accertamento è rimasta la stessa ed è a questa, al momento, seppur con gli aggiornamenti del caso, che il presente Manualetto fa riferimento. Nei prossimi anni, però, tale sistema dovrà comunque evolversi verso il nuovo paradigma della Convenzione e la Linea 1 del Programma di azione porta come indicazione prioritaria proprio quella di smantellare l'attuale sistema e di procedere alla creazione di una nuova valutazione della persona che guardi al suo funzionamento all'interno dei vari contesti di vita. Anffas è direttamente impegnata in tal senso, anche attraverso il coordinamento da parte del sottoscritto del gruppo dedicato a ciò all'interno dell'Osservatorio sulla condizione delle persone

con disabilità.

Ampio spazio è dato poi alla tutela giuridica e alle varie forme che questa può assumere, sempre nell'ottica di quanto indicato nella Convenzione Onu e del Programma di azione: attraverso questo, in particolare, si evidenzia come per poter avere pieno riconoscimento ed esercizio dei diritti delle persone con disabilità, accanto alla protezione giuridica in senso stretto devono prevedersi anche meccanismi di più ampia promozione attraverso la redazione del c.d. "progetto individuale", di cui all'articolo 14 Legge n. 328/00, che stimoli, organizzi e coordini i vari interventi utili a creare condizioni di pari opportunità e di non discriminazione.

Per concludere, torno sull'importanza del contesto europeo da cui non possiamo e non dobbiamo allontanarci: l'ultima parte di questo numero della nostra rivista, infatti, è dedicata ad una prossima ed importante iniziativa che vedrà Anffas collaborare con Inclusion Europe, una delle maggiori realtà associative europee in ambito di disabilità intellettiva di cui Anffas è parte, e realizzare "Europe in Action", la conferenza annuale di Inclusion Europe divenuta ormai una tradizione per moltissime persone con disabilità intellettive, le loro famiglie, operatori ed organizzazioni.

L'evento si svolgerà a Roma il 21 e 22 maggio 2015 e vedrà oltre 200 partecipanti discutere di diversi argomenti, dall'inserimento lavorativo al percorso di crescita quando si ha una disabilità intellettiva, con una particolare attenzione al tema della Self-Advocacy, movimenti di persone con disabilità intellettiva che si auto-rappresentano.

Mi auguro che questo numero possa davvero esservi utile e vi aspetto, ovviamente, Roma il 21 e 22 maggio 2015 per "Europe in Action"!



Agevolazioni lavorative



PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

Nell'ambito delle agevolazioni lavorative, il tema di questo manualetto, una novità significativa è rappresentata dal c.d. "Collegato Lavoro" (Legge 183/2010) e dal Decreto Legislativo n. 119/2011 (che attua la delega di riforma prevista nel primo) che hanno determinato alcune modifiche per l'accesso alle agevolazioni lavorative (ripensando, per esempio, la platea dei beneficiari o il venir meno della prova della "continua" assistenza delle persone con disabilità) e la loro fruizione.

Tutte queste novità, poi concretamente disciplinate anche da prassi amministrative (circolari, ecc.), sono riportate in questa nuova edizione dei manualetti, tentando anche di analizzare, in alcuni casi, la ratio di alcune novità e la posizione assunta da Anffas.

Questo Manualetto va letto insieme a quello dedicato al tema "Inserimento Lavorativo", visto che le agevolazioni, quando dirette ai lavoratori con disabilità, comportano un sostegno alla possibilità di mantenere il posto di lavoro, coniugando il tutto anche con proprie esigenze personali.

Certo non è solo con il riconoscimento di alcune agevolazioni lavorative che si riesce a creare un effettivo sostegno all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Ricordiamo, infatti, che l'Italia deve ancora attivarsi sul piano dei sostegni personalizzati e di promozione delle autonomie dei lavoratori, così come preventivato, ma non ancora per nulla attuato, anche dalla Linea 2 del I Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (adottato con DPR 4 ottobre 2013). Non dimentichiamoci che l'Italia, nel luglio 2013, è stata anche condannata dalla Corte Europea di Giustizia proprio per la mancanza di sostegni all'inclusione lavorativa di tutte le persone con disabilità.

Pertanto, nei prossimi mesi sarà compito di Anffas, al di là di divulgare quanto già esistente a livello normativo in tema di agevolazioni lavora-

tive, adottare un'energica campagna per l'attuazione di quanto previsto dalla Convenzione Onu e dal Piano d'azione.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

PERMESSI RETRIBUITI

In cosa consistono

È la possibilità che ha il lavoratore con disabilità grave o il lavoratore che assiste una persona con disabilità grave (non ricoverata a tempo pieno) di assentarsi al lavoro per **3 giorni al mese** o per **alcune ore nell'arco della giornata lavorativa**, pur percependo la retribuzione dovuta.

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai permessi lavorativi è che la persona con disabilità sia in possesso della certificazione di *handicap* con connotazione di gravità (art. 3, comma 3 della Legge 104/92), rilasciata dall'apposita Commissione di accertamento.

N.B. L'art. 2 comma 2 del Decreto Legge del 27 agosto 1993, n. 324 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 ottobre 1993, n. 423, come modificato dalla Legge del 24 giugno 2014, n. 90), ha disposto che qualora sia già stata fatta, da almeno 45 giorni, la domanda per l'accertamento di cui alla Legge n. 104/1992 e la Commissione medica non si sia ancora riunita o pronunciata, l'accertamento può essere effettuato provvisoriamente ed ai soli fini della fruizione delle agevolazioni lavorative, anche dal medico, in servizio presso l'Azienda USL che assiste la persona con disabilità, specialista nella patologia dalla quale la persona con disabilità è affetta.

A chi spettano

Secondo la norma vigente, può beneficiare dei permessi:

- 1) **Il lavoratore con disabilità** che sia in possesso di un certificato dello stato di *handicap*, attestante la connotazione di gravità;
- 2) **Il lavoratore che assiste il coniuge con disabilità o un parente/affine entro il 2° grado con disabilità (specie figlio)**, dichiarato "persona *handicappata*" con connotazione di gravità. Se i parenti o affini più prossimi mancano o sono affetti da patologie invalidanti, ne possono beneficiare anche quelli di terzo grado (come detto oltre nel paragrafo specifico). Con l'espressione "mancanti" non si deve intendere solo la situazione di assenza naturale e giuridica (per esempio dichiarazione di morte presunta), ma si deve comprendere anche ogni altra condizione giuridica assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono.

Gradi di parentela e affinità

- Sono parenti di primo grado: padre, madre, figlio/a. Sono affini di primo grado: suocero/a e figlio/a del coniuge.

- Sono parenti di secondo grado: nonno/a, nipote (figlio del figlio/a), fratello e sorella. Sono affini di secondo grado: nonno/a del coniuge, nipote del coniuge, cognato/a.

- Sono parenti di terzo grado: bisnonno/a, pronipote, nipote (figlio/a del fratello o sorella), zio/a. Sono affini di terzo grado: bisnonno/a del coniuge, pronipote del coniuge, nipote (figlio del cognato/a), zio/a del coniuge.

Tra marito e moglie non vi è rapporto di parentela o affinità ma una relazione detta di coniugio.

Possono beneficiare dei permessi anche i genitori lavoratori adottivi o affidatari, ma per i soli figli con disabilità minorenni.

L'amministratore di sostegno o il tutore che assiste con sistematicità ed adeguatezza la persona con *handicap* grave può ottenere i permessi

solo se è anche genitore, coniuge, parente o affine che ha già diritto a tali agevolazioni e quindi non per l'effetto dell'ufficio di protezione giuridica ricoperto (*Risoluzione n. 41 del 15 maggio 2009, Ministero del Lavoro*).

Tali permessi spettano sia se il lavoratore è un dipendente pubblico sia se è un dipendente privato, indipendentemente dalla circostanza che il contratto di lavoro sia a tempo determinato o indeterminato. Sono esclusi da tali benefici i lavoratori a domicilio, gli addetti ai servizi domestici ed i lavoratori agricoli con rapporto di lavoro inferiore ai 26 giorni al mese.

Per le modalità di fruizione dei permessi da parte di ciascuno dei potenziali beneficiari, vedasi i successivi paragrafi.

Lavoratore con disabilità

Il lavoratore con disabilità grave (riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) ha la possibilità di usufruire alternativamente o di **2 ore di permesso al giorno** (1 ora se l'orario giornaliero di lavoro è inferiore alle 6 ore) o di **3 giorni di permesso al mese**.

A differenza del lavoratore che assiste una persona con disabilità, per il lavoratore con disabilità che decide di fruire delle 2 ore giornaliere di permesso non è previsto un tetto massimo di ore al mese. In tal senso si veda la sentenza del Trib. n. 6905/2004 che ha disapplicato la Circolare del Ministero del Tesoro del 21/10/2000 con cui si stabiliva che i dipendenti pubblici con disabilità non avrebbero potuto usufruire di 2 ore al giorno per più di 18 ore nell'arco di un mese.

Lavoratore che assiste figlio con disabilità*

Per i lavoratori che assistono un figlio con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92, occorre distinguere a seconda che il figlio sia **minore di 3 anni, o minore sopra i 3 anni (pure maggiorenne)**. In ogni caso, occorre che il figlio **non sia ricoverato a tempo pieno** in istituti specializzati (sul punto vedasi meglio dopo).

Nel caso in cui il figlio da assistere sia **minore di 3 anni**, il genitore lavoratore ha diritto a fruire in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, di **2 ore di permesso retribuito giornaliero**, indipendentemente dalla circostanza che l'altro genitore non ne abbia diritto (in quanto, per es., non occupato).

Il prolungamento del congedo parentale, riconosciuto anche al padre, (a differenza di quella obbligatoria, ovviamente di pertinenza esclusiva della gestante) dà diritto ad **un'indennità pari al 30% della retribuzione**.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

Nel caso in cui il figlio da assistere sia **minore sopra i 3 anni di età**, il genitore ha diritto alla fruizione di **3 giorni di permesso al mese**, anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto (perché, semmai, disoccupato). Tali permessi sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese pertinente. I genitori beneficiari possono essere anche adottivi o affidatari.

Dunque, anche nel caso in cui il figlio da assistere sia **maggiorenne** spetterebbero **3 giorni al mese di permesso**, alle stesse condizioni fissate per gli altri gradi di parentela.

Va sottolineato che con la riformulazione dell'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza non sono più menzionati espressamente quali presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi da parte dei beneficiari.

* Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992, l'assistenza nei confronti del figlio con *handicap* grave può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori.

Lavoratore che assiste parente o affine entro il 2° grado con disabilità

L'art. 24 della Legge n. 183/2010, modificando l'articolo 33 della Legge 104/1992, ha definito che possono godere dei tre giorni di permessi di lavoro mensile retribuiti e coperti da contributi anche i parenti o gli affini entro il 2° grado.

I parenti ed affini di terzo grado possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni:

- 1) Quando i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave siano deceduti o mancanti;
- 2) Quando i genitori o il coniuge della persona con disabilità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti.

Si ricorda che con l'espressione "mancanti" non si deve intendere solo la situazione di assenza naturale e giuridica, ma si deve comprendere anche ogni altra condizione giuridica assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall'autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

Referente Unico

L'attuale art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Dunque, le giornate di permesso devono essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore, non potendo essere invece godute alternativamente da più beneficiari.

Lo stesso articolo prevede in favore dei genitori disposizioni specifiche che derogano alla regola del "referente unico". In tali casi, infatti, pur essendo necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o di relazione della persona con disabilità grave, tale onere può essere sostenuto alternativamente dall'uno o dall'altro genitore, tenuto conto del diverso ruolo che essi esercitano sul bambino, rispetto agli altri familiari (Circolare n. 155 del 3.12.2010).

N.B. In ogni caso un dipendente può assistere più persone con disabilità grave (cumulando, quindi, i relativi permessi), a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Ricovero a tempo pieno

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria e continuativa.

Anffas ha da sempre affermato che la **frequenza ad un centro diurno** per persone con disabilità **non è equiparabile ad un "ricovero a tempo pieno"**, in presenza del quale non sarebbero riconosciuti i permessi ai sensi dell'art. 33 della Legge n. 104/1992. Dopo diverse interpretazioni (vedasi Messaggio Inps n. 228 del 2006), l'Inps ha accolto questa differente tesi di Anffas, prima con propria nota del 04/08/2006 e poi all'interno della Circolare n. 90/2007.

La Circolare n. 13 del 6 dicembre 2010 (la c.d. Circolare Brunetta) ha previsto anche la concessione dei permessi, in caso di ricovero, quando la persona con disabilità deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie, interrompendo il tempo pieno del ricovero.

Ricovero in ospedale

Purtroppo, anche a seguito della Circolare Inps n. 90 del 23/05/2007, il ricovero ospedaliero viene equiparato al ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati, e quindi esclude la fruizione dei permessi. Gli unici casi in cui si può usufruire dei permessi, sono:

- 1) Il ricovero ospedaliero di un bambino di età inferiore ai 3 anni, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte del genitore o del familiare;

2) Il ricovero ospedaliero della persona con disabilità in coma vigile e/o in situazione terminale.

Richiesta dei permessi

Per avere diritto ai permessi, il lavoratore deve presentare apposita domanda presso l'ufficio dell'ente previdenziale di appartenenza, compilando un doppio modulo, una copia della quale deve essere restituita protocollata al lavoratore che dovrà, poi, consegnarla al datore di lavoro. **Nel caso in cui il lavoratore sia dipendente pubblico, la domanda dovrà essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza.**

Unitamente alla domanda, dovrà essere presentato il certificato dello stato di *handicap* attestante la connotazione di gravità (del lavoratore con disabilità o del familiare che assiste una persona con disabilità).

Esclusivamente per i fruitori dei permessi che assistano persone con disabilità, occorrerà anche allegare:

- 1) Stato di famiglia;
- 2) Autodichiarazione della persona con disabilità (o del suo tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore esercente la potestà) circa l'assenza di ricovero a tempo pieno e la scelta del lavoratore che presta l'assistenza.

Frazionamento ad ore dei permessi giornalieri

I tre giorni di permesso al mese, indipendentemente dal titolo che dà luogo all'agevolazione, sono **frazionabili ad ore** all'interno del mese di riferimento. Nel corso di questi ultimi anni, tale possibilità di fruizione frazionata è stata riconosciuta, sia ai lavoratori che assistono persone con disabilità e sia ai lavoratori con disabilità, dai vari Enti di previdenza, facendo però sempre salva la possibilità di usufruire di 3 giorni interi al mese, indipendentemente dall'orario effettivo del singolo giorno di permesso. Con la norma statale dell'art. 71 comma 4 Legge n. 133/2008 (con cui è stato convertito il D.L. 112/08 c.d. "Decreto Brunetta"), si è previsto, sia per il settore pubblico che per il settore privato, che: *"La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedevano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza"*.

Pertanto, si rimette alla normativa di settore o alla contrattazione collettiva di riferimento l'individuazione del numero massimo di ore di permesso fruibili nel corso di un mese, anche per i benefici di cui alla Legge n. 104/1992, che, appunto, prevedono una "fruizione alternativa in ore e giorni".

Ulteriore novità del c.d. "Decreto Brunetta" – distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva

Nell'art. 71 comma 5 Legge n. 133/2008 (con cui si è convertito il D.L. c.d. "Decreto Brunetta": n. 112/08, c.d. "Decreto Brunetta"), si prevede: *"Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104."*

Pertanto, per i lavoratori che assistono una persona con disabilità grave

ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92 (e quindi non per i lavoratori con disabilità che usufruiscono direttamente dei permessi) i permessi fruiti incidono sul calcolo dell'eventuale distribuzione al lavoratore fruitore delle somme dei fondi per la contrattazione collettiva (per es. premi di produzione), dovendosi scomputare proporzionalmente i giorni in cui il lavoratore non ha effettivamente lavorato.

Cumulabilità permessi

L'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 119/2011, aggiungendo un comma all'articolo 33 della Legge n. 104/1992, disciplina l'ipotesi della cumulabilità dei permessi in capo allo stesso lavoratore per l'assistenza a più familiari con grave disabilità.

Si possono cumulare i permessi quando:

- 1) Il secondo familiare da assistere sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado;
- 2) Il secondo familiare da assistere sia un parente o affine entro il secondo grado ed i suoi genitori o il suo coniuge abbiano compiuto i 65 anni di età o siano affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti.

Non è mai ammessa cumulabilità nel caso in cui il secondo familiare da assistere sia un parente o un affine di terzo grado, nemmeno nel caso in cui il coniuge o il genitore siano deceduti o mancanti, o invalidi o ultrasessantacinquenni.

Il lavoratore con disabilità che già beneficia dei permessi ai sensi della Legge n. 104/1992 per se stesso, può inoltre **cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile** per assistere un proprio familiare in condizioni di disabilità grave (Circolare INPS n. 53/08).

Inoltre, nella stessa Circolare è precisato che è possibile cumulare, nell'arco dello stesso mese, il periodo di congedo straordinario e i permessi di cui all'articolo 33 della Legge n. 104/1992 (per esempio, un lavoratore con disabilità può chiedere di fruire nello stesso di 3 giorni di permesso retribuito per se stesso e di 15 giorni di congedo straordinario frazionato per assistere una persona con disabilità).

Infatti, il divieto previsto dall'art. 42 D.lgs. n. 151/01 si riferisce solo al caso in cui i due benefici vengano fruiti per la medesima persona con disabilità nelle stesse giornate.

Part-time

Nel caso in cui il richiedente i permessi lavori con **contratto a part-time orizzontale** (ossia riduzione giornaliera di alcune ore sull'orario intero), spetteranno sempre **3 giorni di permesso al mese**, fatto comunque salvo il monte ore mensile eventualmente stabilito dalla normativa o contrattazione collettiva di settore (vedasi la novità introdotta con Decreto Brunetta). Nel caso sia previsto un monte ore mensile, questo dovrà essere proporzionalmente ridotto per il lavoratore part-time.

Nel caso in cui il richiedente i permessi lavori con **contratto a part-time verticale** (ossia riduzione del numero delle giornate lavorative all'interno della settimana), il numero dei giorni di permesso al mese sarà **proporzionalmente ridotto** in base al minor numero di giorni lavorativi nel corso del mese. Anche in tal caso, è comunque fatto salvo l'eventuale monte ore mensile.

CONGEDO BIENNALE STRAORDINARIO

In cosa consiste

È un **periodo di 2 anni** che certi lavoratori che assistono persone con disabilità grave possono chiedere per assentarsi dal lavoro pur continuando a percepire un'**indennità**.

A chi spetta

Il **primo beneficiario** che può richiedere il congedo biennale è il **coniuge convivente** con la persona con disabilità grave certificata ai sensi

dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92.

In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti* del coniuge, hanno diritto a fruire del congedo i **genitori**, anche adottivi, anche se non conviventi con il figlio.

Qualora non ci siano neanche i genitori o questi siano affetti da patologie invalidanti, il beneficio può essere riconosciuto ad uno dei **figli conviventi**.

Se anche uno dei figli, per le cause elencate precedentemente, non può fruire del congedo biennale, tale diritto passerà a uno dei **fratelli o sorelle conviventi** della persona con disabilità grave.

La Sentenza 18 luglio 2013 n. 203 ha ammesso che, in casi particolari, possono godere di tale beneficio anche i **parenti ed affini fino al terzo grado** (conviventi), solo se i parenti più prossimi (figli, genitori, e fratelli) o il coniuge sono mancanti, deceduti o anch'essi affetti da patologie invalidanti.

Come nel caso dei permessi lavorativi, anche per i congedi biennali, per persona con disabilità grave deve intendersi quella persona che sia in possesso del certificato dello stato di *handicap* con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992.

La condizione prioritaria ed essenziale per accedere ai congedi biennali è che **la persona con disabilità da assistere non sia ricoverata a tempo pieno**. Il Decreto Legislativo n. 119/2011, riformulando l'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 151/2001, ha previsto un'eccezione a questo requisito nel caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria, consentendo la concessione dei congedi nei casi di ricovero ospedaliero.

* Per quanto concerne le **patologie invalidanti**, ai fini dell'individuazione di tali patologie si prendono a riferimento soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall'art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000.

Richiesta del congedo

Il lavoratore che voglia usufruire del congedo deve consegnare, in duplice copia, l'apposita domanda all'Ente Previdenziale di riferimento, affinché questo effettui un controllo circa la ricorrenza dei requisiti sopra ricordati.

Una volta ottenuto un previo assenso da parte dell'Ente Previdenziale il lavoratore dovrà richiedere che gli venga consegnata una delle copie di domanda, debitamente protocollata.

La stessa dovrà essere poi presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro per richiedere l'effettiva concessione del congedo, **che dovrà essere riconosciuto entro i successivi 60 giorni**.

Per i dipendenti pubblici la domanda viene presentata direttamente presso l'Amministrazione di appartenenza e quindi non è necessario inoltrarla prima all'Ente Previdenziale di riferimento.

N.B. Con l'entrata in vigore dell'art. 3 comma 106 della Legge n. 350/2003 è venuto meno l'ulteriore requisito del possesso del certificato di handicap da almeno 5 anni prima della richiesta.

Anffas ha contribuito fattivamente affinché questo limite fosse eliminato attraverso un'importante interlocuzione con le Istituzioni Governative. Tra l'altro, già il Tribunale dei Diritti dei Disabili (organo di promozione sociale e giuridica da Anffas), nella sua V Sessione del 28/09/2002 aveva posto l'accento sulla dubbia costituzionalità di tale limite per il riconoscimento del congedo.

Durata e cumulabilità dei congedi

Ai sensi dell'art. 42 comma 5-bis del D.lgs. n. 151/01, il congedo "non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa". Il tenore letterale della norma induce Anffas a ritenere che un lavoratore possa usufruire di due anni di congedo per ciascuna persona da assistere e che tali congedi (ciascuno con il limite di due anni) possano essere frazionati e fruiti lungo tutto l'arco della vita lavorativa. Infatti, la norma non ricolle-

ga i due anni "al lavoratore", ma "alla persona con disabilità".

Però, vi è da segnalare che la Circolare della Funzione Pubblica del 3 febbraio 2012 n. 1 nega la possibilità del cumulo dei congedi biennali (nonché anche il cumulo, oltre il limite dei primi due anni, con altre tipologie di congedi, per es., per gravi motivi familiari), prevedendo che: "ciascuna persona in situazione di handicap grave ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei famigliari individuati dalla legge, dall'altro, il famigliare lavoratore che provvede all'assistenza può fruire di un periodo massimo di due anni di congedo per assistere i famigliari disabili."

Uguualmente, l'Inps, nella sua Circolare n. 32/2012 prevede che: "dovendosi considerare il congedo straordinario compreso nell'ambito massimo di due anni nell'arco della vita lavorativa, si chiarisce, a titolo esemplificativo, che utilizzati i due anni, ad esempio per il primo figlio, il genitore avrà esaurito anche il limite individuale per gravi e documentati motivi familiari."

Anffas sta tentando di far modificare tali indicazioni, visto che sono contrarie al chiaro tenore della legge.

Modalità di fruizione

Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona con grave disabilità e può essere usufruito, anche in maniera frazionata, nel corso di tutta la propria vita lavorativa. Laddove il congedo non venga fruito in maniera continuativa, tra un periodo e l'altro di fruizione sarà necessaria l'effettiva ripresa del lavoro. Gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera e non è ammesso il frazionamento ad ore. In linea generale va anche precisato che nel caso di frazionamento in settimane o in giornate, si computano anche i giorni festivi nel caso in cui non vi sia effettiva ripresa del lavoro nella prima giornata lavorativa successiva.

Cumulabilità fra permessi e congedi

Il congedo, come pure i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge 104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

È il principio del referente unico che impedisce che i permessi o il congedo straordinario possano essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona in situazione di *handicap* grave, ad eccezione dei genitori. Il Decreto Legislativo n. 119/2011, all'articolo 4, ha modificato l'art. 42, comma 5, del Decreto Legislativo n. 151/2001, e riconosce la possibilità di cumulo dei due benefici ai genitori, anche adottivi, per l'assistenza allo stesso figlio con grave disabilità. I genitori possono fruirne alternativamente, ma non negli stessi giorni. Per esempio, se un genitore sta usufruendo, in una data giornata, del congedo straordinario, l'altro genitore non potrà – nello stesso giorno – usufruire del permesso giornaliero, ma potrà farlo nell'arco dello stesso mese nelle eventuali giornate in cui il primo genitore non sta fruendo del congedo.

Anche la Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1, si esprime chiaramente su tale questione, prevedendo che i genitori possono fruire delle predette agevolazioni (permessi dei tre giorni mensili, permessi di due ore al giorno, prolungamento del congedo parentale) anche in maniera cumulata con il congedo straordinario nell'arco dello stesso mese, mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso giorno.

Il Dipartimento Funzione Pubblica estende la cumulabilità delle agevolazioni, nell'ambito dello stesso mese, anche rispetto al lavoratore che assiste una persona con disabilità grave diversa dal figlio.

Retribuzione e riflessi previdenziali

Nei periodi di congedo spetta **un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, per un importo complessivo massimo di euro 47.351,12 annui (riferito all'anno 2014)**.

L'importo viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impie-

gati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Nella sostanza il datore di lavoro anticipa l'indennità e poi la detrae dalla somma dei contributi previdenziali che normalmente versa all'istituto previdenziale.

Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, ma non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

N.B. Se il congedo è richiesto per periodi frazionati, l'indennità ed il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e a giorni in misura proporzionale.

ESONERO DAI TURNI NOTTURNI

In cosa consiste

Secondo l'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 151/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"), coloro che hanno a proprio carico una persona con disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 **non sono obbligati a prestare lavoro notturno** e, quindi, hanno la facoltà di chiedere di essere esonerati.

Ratio

Il riconoscimento legislativo dell'esonero facoltativo dal lavoro notturno nasce dalla consapevolezza che maggiore dovrebbe essere nelle ore serali e notturne l'apporto dei congiunti di persone con disabilità.

A chi spetta

L'art. 53 del D.lgs. n. 151/2001 prevede che debba essere a carico del lavoratore esonerato "un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni", senza specificare se quest'ultimo debba essere, o no, una persona con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92. Anffas ritiene che, stante il generico rinvio alla Legge n. 104/1992 (che prende in considerazione la situazione di *handicap* in genere e solo in alcuni articoli quella dell'*handicap* grave), tale esonero possa essere fruito anche da chi abbia a proprio carico una persona con disabilità anche lieve (e pertanto riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 104/92). Pertanto, basterebbe essere in possesso del certificato dello stato di *handicap*, ai sensi della Legge n. 104/1992, anche se contenente, al proprio interno, la dicitura "handicap non in situazione di gravità".

Su tale aspetto, Anffas, da anni, tenta di fare totale chiarezza attraverso interlocuzioni con Inps e Ministero del Lavoro.

N.B. L'essere "a carico" del lavoratore deve intendersi come vivenza a carico che deve risultare anagraficamente dai registri dello stato civile.

Definizione del lavoro notturno

Il lavoro notturno è quello prestato in un periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l'intervallo tra le 24 e le 5. Quindi, è quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6 oppure tra le 22 e le 5.

Rotazione dei turni

L'esonero dai turni notturni non riconosce ai beneficiari di essere esonerati anche dalla rotazione dei turni diurni. È, però, sempre fatta salva una previsione di maggior favore da parte della contrattazione collettiva nazionale o integrativa di riferimento, oltre che la possibilità di prevedere uno specifico progetto per la diversa articolazione dell'orario di lavoro ai sensi dell'art. 9 Legge n. 53/2000.

RIDUZIONE ETÀ PENSIONABILE INCREMENTO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA

Riduzione età pensionabile

Per i lavoratori con un'invalidità superiore all'80% ed i non vedenti (ciechi totali o ventesimisti) si raggiunge l'età pensionabile (ossia quella che dà diritto alla c.d. "pensione di vecchiaia") al compimento del **60° anno di età**, se uomini, e del **55° anno di età se donne**.

Esclusivamente per i **lavoratori non vedenti** che sono tali dalla nascita (o da una data anteriore all'inizio del periodo di soggezione all'Assicurazione Generale Obbligatoria) o che, comunque, possono far valere almeno 10 anni di assicurazione e contribuzione dopo l'insorgenza dello stato di necessità, si raggiunge l'età pensionabile al 55° anno di età, se uomini, o al 50° anno di età se donne (art. 1 comma 6 D.lgs. 503/1992, che ha mantenuto i precedenti limiti per tali lavoratori).

N.B. Si ritiene che la "Riforma Fornero" non abbia intaccato tali diritti, perché non espressamente abrogati.

Incremento dell'anzianità contributiva

L'art. 80 comma 3 Legge n. 388/2000 ha introdotto la possibilità per i lavoratori con una certa invalidità di poter beneficiare, a loro richiesta, per ogni anno di servizio effettivamente svolto da invalido, di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Possono beneficiare di tale previsione:

- 1) Lavoratori con invalidità civile superiore al 74%;
- 2) Lavoratori sordomuti prelinguali;
- 3) Lavoratori con invalidità ascritta ad una delle prime quattro categorie della Tabella A allegata al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.

Pertanto, anche se un lavoratore ha lavorato nelle condizioni di disabilità sopra ricordate per oltre 30 anni, non potranno, ugualmente, spettargli più di 60 mesi (5 anni) di contribuzione figurativa.

Richiesta incremento anzianità contributiva

La fruizione del beneficio dell'incremento dell'anzianità contributiva è fruibile su domanda da presentare al momento della richiesta di trattamento pensionistico.

Alla domanda da presentare all'Ente previdenziale di appartenenza deve essere allegata la documentazione sanitaria attestante la condizione di invalidità richiesta.

AGEVOLAZIONI PER SEDE LAVORATIVA

Assegnazione sede lavorativa

Il lavoratore con invalidità superiore al 66% o con minorazioni ascritte alle categorie, prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648 (contenente disposizioni per il "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra"), qualora venga assunto, a seguito di concorso o ad altro titolo, presso pubbliche amministrazioni, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi di assegnazione disponibili (art. 21 comma 1 legge n. 104/1992).

Al di là di tale ipotesi, comunque, il lavoratore con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 104/92, così come il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (oppure entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti

o mancanti), ha diritto a scegliere, **ove possibile**, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con disabilità. Pertanto, in tali ultime ipotesi, non vi è un diritto assoluto all'assegnazione presso una sede per il solo fatto che questa sia libera, ma occorre anche valutare il contrapposto interesse organizzativo del datore di lavoro.

N.B. Per fruire dell'agevolazione non è più richiesto il requisito della convivenza con la persona da assistere in via continuativa, né tanto meno che vi sia un altro parente che possa, teoricamente, assistere il congiunto con disabilità.

Richiesta di trasferimento a sede più vicina

Il lavoratore con invalidità superiore al 66% o con minorazioni ascritte alla categoria prima, seconda e terza della Tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648 (contenente disposizioni per il "Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra"), ha la precedenza nel trasferimento a domanda, ai sensi dell'art. 21 comma 2 Legge n. 104/1992.

È previsto che, ai sensi dell'art. 33 comma 5 Legge n. 104/1992, il genitore, parente o affine entro il 3° grado che assiste una persona con disabilità grave abbia la precedenza tra le varie domande di trasferimento. A tal proposito, però, occorre evidenziare che l'assistenza deve essere in corso al momento della presentazione della domanda di trasferimento, non potendo essere il trasferimento l'occasione per iniziare a costituire tale rapporto di assistenza (circa la progressività dell'assistenza si veda TAR Napoli VI Sez. 19/07/2004 n. 10575). Né potrebbe accordarsi la precedenza nel trasferimento qualora l'assistenza sia stata già interrotta al momento della prima assegnazione di sede, a meno che non si provi che, nel periodo antecedente l'assegnazione, il familiare non necessitava di assistenza continua (Cass. Sez. Lav. 08/08/2005 N. 16643).

N.B. La legge n. 167/2009 all'art. 1 commi 4 octies-undices, prevede per gli operatori scolastici che: *"A decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (perché lavoratori con disabilità o che assistono un congiunto con disabilità grave), all'atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4-undices"*.

Opposizione a trasferimento d'ufficio

Il lavoratore con disabilità grave o il genitore/parente/affine entro il 3° grado **non possono essere trasferiti, d'ufficio, da una sede lavorativa ad un'altra senza il loro consenso** (art. 33 commi 5-6 Legge n. 104/92). Occorre, però precisare che non costituisce un trasferimento d'ufficio, ma un atto di macro organizzazione aziendale, la chiusura di una sede lavorativa e contestuale riutilizzo del personale presso altra sede.

Tale ipotesi, quindi, non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 33 della Legge n. 104/1992.

N.B. È legittimo il trasferimento, senza consenso del lavoratore genitore/parente/affine, se quest'ultimo appartiene alle Forze di Polizia o a corpi militari se il provvedimento si configura come un "ordine" ed è sorretto da congrua motivazione che dia conto della preminenza delle esigenze di servizio rispetto a quelle dell'ambito familiare dell'interessato (Cassazione, III Sez. 08/07/2003 n. 2346).

CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA: ART.9 LEGGE N.53/2000

Gli incentivi alla promozione di iniziative di conciliazione lavoro-famiglia

Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:

a) Progetti articolati per consentire alle lavoratrici e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore, orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della prestazione e dei risultati;

b) Programmi ed azioni volti a favorire il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di conciliazione;

c) Progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione dei tempi delle città.

Destinatari di tali progetti sono le lavoratrici e i lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori fino ai 12 anni di età o fino ai 15 anni di età in caso di affidamento e adozione, con priorità nel caso di figli con disabilità o non autosufficienti, o affetti da *documentata grave infermità*.

Una quota delle risorse è impiegata per l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi professionisti, per le esigenze legate alla maternità o alla presenza di figli minori o con disabilità, di avvalersi della collaborazione o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali.

Avviso pubblico

Ogni anno, in ossequio al citato art. 9 della Legge n. 53/00, viene pubblicato un avviso per la presentazione di progetti o interventi da finanziare per la piena realizzazione della conciliazione lavoro-famiglia. In genere l'avviso prevede più scadenze annuali per la presentazione delle domande.

Inclusione scolastica



PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

Dal 2008, anno della pubblicazione della prima collana dei Manualetti "S.A.I.?", il sistema scolastico italiano ha subito alcune modifiche, soprattutto perché negli ultimi anni si è ampliata la platea dei destinatari degli interventi di inclusione scolastica, prevedendo una scuola che sia capace di garantire pari opportunità, non solo agli alunni con disabilità, ma anche agli alunni con disturbi specifici dello sviluppo (in cui rientrano anche i ragazzi con Disturbi Specifici dell'Apprendimento - D.S.A.) ed agli alunni con disagio socio-culturale ed economico, inserendoli tutti nel più grande gruppo di "alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)".

Perciò in questa seconda Edizione si è avuto cura di indicare come la specifica disciplina in favore degli alunni con disabilità si ricolleggi a quella più ampia sui BES, senza però entrare nel merito dell'analisi dei loro singoli gruppi (e quindi, per esempio, della disciplina introdotta per gli alunni con D.S.A. ai sensi della Legge n. 170/2010), mantenendo il focus sulla sola condizione di disabilità.

Un altro elemento di novità da considerare in questa edizione è la ratifica, in Italia, con la Legge n. 18 del 2009, della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, che, all'articolo 24 si occupa di "istruzione ed educazione". Secondo tale articolo, si devono creare i presupposti affinché ciascun alunno, indipendentemente da qualsiasi tipologia di disabilità, possa partecipare, attraverso adeguati e personalizzati supporti, alla vita scolastica in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri, non vedendo preclusa, a priori, quindi, la propria possibilità di sviluppare un percorso di crescita significativo. Tra l'altro, nel medesimo articolo della Convenzione si rimarca il diritto all'apprendimento permanente e continuo lungo tutto l'arco della vita.

Purtroppo, anche con un quadro normativo ben delineato, nella realtà

si assiste spesso ad un mediocre processo inclusivo dell'alunno con disabilità, soprattutto perché si delega qualsiasi intervento all'insegnante di sostegno, con un chiaro disinteressamento, anche per mancanza di competenze (in alcuni casi) da parte di tutti gli altri docenti curricolari della classe, nonché per la scarsa ponderazione, nella redazione del PEI che deve appunto coordinare i vari interventi di tutte le figure che ruotano attorno all'alunno con disabilità, delle autonomie e della valutazione prognostica del funzionamento dell'alunno.

Perciò, nella Linea 5 del I Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, si è posto, specie sotto impulso di Anffas e della Federazione Italiana Superamento Handicap (a cui la prima è affiliata), l'accento sulla necessità di prevedere una specifica formazione per i docenti curricolari che abbiano nelle loro classi alunni con disabilità.

È un percorso, quindi, su cui ancora deve essere alta la massima attenzione, anche perché riguardante un momento della vita di ciascuna persona, con o senza disabilità, in cui occorre che vi siano massime opportunità di crescita per rendere la stessa partecipe attiva della società.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA

Iscrizione alla scuola

Tutti i genitori che vogliono iscrivere il proprio figlio presso un istituto scolastico devono, **entro la fine del mese di febbraio (salvo diversa circolare del Ministero)**, provvedere ad inoltrare presso la segreteria della scuola apposita richiesta di iscrizione per l'anno scolastico da iniziare nel successivo mese di settembre.

I genitori di un bambino con disabilità devono anche presentare 2 ulteriori documenti:

- 1) Attestazione di alunno in situazione di handicap;
- 2) Diagnosi funzionale.

Tale documentazione può anche essere integrata dalla segnalazione di particolari necessità del proprio figlio (per es. particolare dieta priva di glutine da utilizzare nella mensa scolastica) e serve a mettere in evidenza i bisogni di quell'alunno, affinché l'istituto scolastico per tempo (quindi, prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento) provveda ad adottare adeguati interventi e sostegni.

N.B. Sarebbe una buona prassi che la famiglia, nella scelta della scuola in cui iscrivere il proprio figlio con disabilità, legga attentamente sia il **P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa)** d'istituto sia il **Piano Annuale per l'Inclusività (P.A.I.)**, indicante in maniera specifica tutte le risorse (umane, di sistema, materiali) utilizzate dall'istituto per il processo di inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (tra cui rientrano anche gli alunni con disabilità, come si dirà meglio dopo)

Attestazione di alunno in situazione di handicap

È il **certificato che reca l'indicazione della patologia da cui è affetto l'alunno** con specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della stessa (può anche essere inserito un termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato). La Commissione deputata a rilasciare tale attestazione è, di regola, la **Commissione dell'Asl** che accerta lo

stato di handicap ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 104/1992, salva istituzione di appositi organi collegiali da parte delle Regioni.

L'accertamento è effettuato **entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta** da parte della famiglia, affinché la stessa, una volta ricevuta l'attestazione, sia in grado di depositarla a scuola in tempo utile. L'accertamento viene documentato attraverso la **redazione di un verbale** di individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, sottoscritto dai componenti della Commissione. Tale verbale viene trasmesso ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale o la tutela dell'alunno, perché questi provvedano al suo deposito presso l'istituzione scolastica dove l'alunno è iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti, tra cui l'attivazione per la redazione di una Diagnosi Funzionale.

Diagnosi Funzionale

È la **descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno**, redatta dall'**Unità Multidisciplinare territoriale** (di Asl o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta, ai sensi del D.P.R. del 24 febbraio 1994, dal medico specialista nella patologia segnalata, dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali dell'Asl competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati.

A seguito dell'intesa in Conferenza Unificata 20 Marzo 2008, l'unità multidisciplinare deve essere affiancata da un esperto di pedagogia sociale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale (probabilmente insegnante specializzato per il sostegno) e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona degli Enti Locali competenti e Asl, in collaborazione con la scuola e la famiglia.

La Diagnosi Funzionale è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e si articola nelle seguenti parti:

- Approfondimento anamnestico e clinico;
- Descrizione del quadro di funzionamento nei vari contesti;
- Definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie di intervento;
- Individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.

In base a quanto stabilito dalla Conferenza Unificata del 20 Marzo del 2008 tra Governo, Stato, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, ed Enti Locali, la Diagnosi Funzionale include anche il **Profilo Dinamico Funzionale (PDF)** che corrisponde, in coerenza con i principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona.

Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento che definisce **la situazione di partenza e le tappe di sviluppo** conseguite o da conseguire da parte dell'alunno con disabilità, indicando il livello di sviluppo previsto nei tempi brevi (6 mesi) e nei tempi medi (2 anni).

L'analisi dei possibili livelli di risposta dell'alunno deve riguardare non solo l'ambito cognitivo, ma anche quello affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico e di autonomia.

Mentre per l'attestazione dello stato di handicap si individua un termine ultimo di 30 giorni per il relativo accertamento, per la diagnosi funzionale si parla solo di **tempi utili per la tempestiva predisposizione di tutti gli interventi necessari e del Piano Educativo Individualizzato**.

In ogni caso, ad ogni passaggio di grado di istruzione o qualora si dovessero presentare nuove condizioni, la Diagnosi Funzionale deve essere redatta e riconsiderata in relazione all'evoluzione della persona. Per eventuali nuove individuazioni di competenze professionali o di risorse strutturali, l'Unità Multidisciplinare verrà affiancata da docenti e operatori sociali che hanno già preso in carico l'alunno/a.

Momenti preparatori della scuola per l'accoglienza dell'alunno

La scuola, ricevuta l'iscrizione, provvede a stabilire in quale sezione debba essere inserito l'alunno con disabilità ed individua se vi sia la necessità dell'assegnazione di un insegnante di sostegno (vedasi oltre circa la procedura per l'assegnazione dell'alunno con disabilità) o la presenza di un assistente di base o specialistico (si veda oltre circa la procedura di assegnazione di tali figure all'alunno). Per la formazione delle classi, occorre tener presente quanto previsto dal D.P.R. n.81 del 20 marzo 2009 che, pur avendo eliminato l'indicazione di un tetto massimo di presenze di alunni con disabilità per classe, ha comunque stabilito che le prime classi di ogni ordine e grado, in cui sono presenti alunni con disabilità devono essere, di norma, composte da un massimo di 20 alunni. Tale indicazione è però limitata al fatto che sia esplicitata e motivata la necessità di tale scelta e che questa sia realizzata nei limiti delle dotazioni organiche complessive.

Se la famiglia individua una violazione può inoltrare una **diffida ai Dirigenti Scolastici**, invitandoli ad osservare le prescrizioni ministeriali. Una copia della diffida potrebbe essere mandata per conoscenza all'Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero della Pubblica Istruzione, intimando un ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento di illegittima formazione della classe. Sarebbe anche opportuno concordare previamente con l'associazione Anffas Locale territorialmente vicina alcune azioni alternative di concertazione con le Istituzioni preposte.

G.L.H. d'Istituto (G.L.H.i) – ora denominato G.L.I.

In base alla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, tale Gruppo di Lavoro predispone, a livello di istituto, le condizioni e gli strumenti di carattere generale per l'accoglienza e l'inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, tra cui anche quelli con disabilità (rimanendo salve le competenze dei singoli G.L.H.o – G.L.H. Operativi - per gli interventi specifici in favore di ciascuno alunno con disabilità). Tale Gruppo, quindi, assorbe le competenze già proprie dei G.L.H.i, che erano composti dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno già in servizio presso l'Istituto, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti degli alunni (nell'ipotesi di scuola superiore di II grado) e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari.

Oggi, in virtù dell'ampliata competenza del nuovo G.L.I. per tutti i bisogni speciali, a tali figure si aggiungono anche tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, AEC - Assistente Educativo Culturale, assistenti alla comunicazione, docenti "disciplinari" con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, esperti istituzionali o esterni in regime di convenzionamento con la scuola), in modo da assicurare all'interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un'efficace capacità di rilevazione ed intervento sulle criticità all'interno delle classi. Ad oggi, quindi, le funzioni dei G.L.I. sono:

- Rivelazione dei BES presenti nella scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete con altre scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;

- Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;

- Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;

- Definizione dei soli criteri generali per la redazione dei Progetti Educativi Individualizzati (della cui specifica redazione si dirà meglio oltre) e per l'elaborazione del Piano Annuale per l'Inclusività;

- Proposta del complessivo numero di insegnanti di sostegno da richiedere all'Ufficio Scolastico Provinciale, in base alle proposte di ore di sostegno avanzate dai singoli G.L.H.o nei P.E.I. redatti entro fine luglio.

A tale scopo, il Gruppo procederà, entro il 30 giugno di ogni anno, ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno scolastico appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo delle risorse specifiche (istituzionali e non) per incrementare il livello di inclusività della scuola nell'anno successivo, per poi meglio formalizzare, durante l'estate antecedente l'inizio del nuovo anno ed a seguito anche dell'analisi delle varie proposte dei G.L.H.o, la richiesta degli insegnanti di sostegno che il Dirigente dovrà presentare all'Ufficio Scolastico Provinciale.

Tra l'altro, nei primi giorni di settembre, una volta assegnati gli insegnanti di sostegno all'Istituto, il G.L.I. dovrà provvedere a ridistribuirli tra le varie sezioni in cui sono presenti alunni con disabilità, pur sempre tenendo conto delle indicazioni precedentemente espresse dai singoli G.L.H.o.

Inoltre i G.L.I. costituiscono anche l'interfaccia della rete dei **CTS** (Centri Territoriali di Supporto) e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.).

G.L.H. operativo (G.L.H.o)

Il **G.L.H. operativo** si compone degli insegnanti del consiglio della classe in cui è inserito l'alunno con disabilità, dell'insegnante di sostegno (se già assegnato), dei genitori dell'alunno, dell'assistente specialistico per l'autonomia o comunicazione e degli operatori socio-sanitari del Distretto Socio-sanitario territoriale e/o quelli che hanno già in carico l'alunno.

Il G.L.H. operativo collabora per la Diagnosi Funzionale e redige il P.E.I. embrionale e definitivo e stabilisce i tempi e le modalità di verifica del lavoro svolto, nonché gli accordi per collegare ed integrare interventi didattici, educativi, terapeutici e riabilitativi (scolastici ed extrascolastici).

In sostanza, il G.L.H.o cura tutti gli aspetti specifici di ciascun alunno con disabilità (mentre il G.L.I. si occupa degli aspetti più generali di sistema rispetto all'inclusione scolastica).

Progetto Educativo Individuale (P.E.I.)

È il **"progetto di vita scolastica"** del singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno (ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno).

Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), **gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti, determinando anche, con l'assenso della famiglia, eventuali percorsi didattici differenziati rispetto ai programmi ministeriali.**

Esso viene redatto, dal G.L.H.o, in una prima bozza **entro il 30 luglio di ogni anno**, da integrare entro le prime settimane di frequenza scolastica, a seguito della prima fase di conoscenza dell'alunno e della redistribuzione delle ore di sostegno tra le varie sezioni da parte del G.L.I.

Nel corso dell'anno il P.E.I. è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici (al massimo trimestrali), per verificare i livelli di risposta dell'alunno.

N.B. Nel caso in cui il P.E.I. non venga redatto la famiglia può inoltrare diffida al Dirigente Scolastico affinché individui le responsabilità e ne solleciti la stesura.

Nell'ultimo anno di ogni grado di istruzione, il dirigente scolastico prende gli opportuni accordi con la scuola prescelta dall'alunno con disabilità al fine di garantire la continuità nella presa in carico, anche perché nei passaggi di ciclo, il P.E.I. è realizzato con la collaborazione dei docenti del ciclo precedente.

Ruolo della famiglia

Nelle linee guida ministeriali dell'agosto 2009 si legge che *"la partecipazione delle famiglie degli alunni con disabilità al processo di integrazione avviene mediante una serie di adempimenti previsti dalla legge. Infatti ai sensi dell'art 12 comma 5 della L. n. 104/92, la famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del PEI, nonché alle loro verifiche. Inoltre, una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall'istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola, previsto dal D.P.R. 567/96, al rilievo posto dalla Legge di riforma n. 53/2003, Art. 1, alla collaborazione fra scuola e famiglia. E' allora necessario che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia avvengano, per quanto possibile, nella logica del supporto alle famiglie medesime in relazione alle attività scolastiche e al processo di sviluppo dell'alunno con disabilità.*

La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

Anche per tali motivi, la documentazione relativa all'alunno con disabilità deve essere sempre disponibile per la famiglia e consegnata dall'istituzione scolastica quando richiesta. Di particolare importanza è l'attività rivolta ad informare la famiglia sul percorso educativo che consente all'alunno con disabilità l'acquisizione dell'attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria superiore" (su quest'ultimo punto vedasi dopo la parte inerente i Programmi differenziati, le valutazioni e gli esami conclusivi dei cicli scolastici).

Il Dirigente Scolastico

Oltre ad avanzare la richiesta per gli insegnanti di sostegno, il dirigente scolastico richiede all'Ente Locale competente (Comune o Provincia) l'assegnazione di una figura professionale (educatore) che supporti l'alunno nei problemi di autonomia e/o di comunicazione (il c.d. assistente specialista). A seguito della Circolare Miur n. 8/2013, tale richiesta sarà fatta sulla base del Piano Annuale per l'Inclusività. Inoltre il Dirigente Scolastico ha il compito di richiedere all'Ente Locale l'attivazione di un adeguato trasporto scolastico. Nell'ambito dei suoi poteri di direzione e di coordinamento, individua tra i collaboratori scolastici anche l'assistente di base, che fornirà assistenza all'alunno con disabilità negli spostamenti all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.


Alunni con disabilità e Bisogni Educativi Speciali (BES)

È possibile che nelle scuole ci siano, oltre che alunni con disabilità, anche alunni per i quali è necessaria una particolare attenzione per una serie di ragioni, quali: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento (DSA) o disturbi evolutivi specifici, derivanti anche dalla non conoscenza della cultura e della lingua (come può essere nel caso di stranieri) perché appartenenti a culture diverse. **Quest'area dello svantaggio scolastico è stata indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), che comprende, specificamente, tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.**

Per "disturbi evolutivi specifici" si intende, oltre i disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia), anche quei disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio, o nelle aree non verbali (come nel caso del disturbo della coordinazione motoria, della disprassia), o di altre problematiche severe che possono compromettere il percorso scolastico.

Tali disturbi non vengono certificati ai sensi della Legge n. 104/92 (come per la disabilità) e non danno diritto all'insegnante di sostegno, ma all'attivazione, da parte dei docenti, di specifiche metodologie e all'eventuale utilizzo di misure alternative e/o dispensative. Tali interventi rientrano nel c.d. "Piano Didattico Individualizzato", consistente in un percorso calibrato sulle specifiche esigenze dell'alunno con BES, volto a far acquisire all'alunno sempre più maggiori autonomie negli apprendimenti.

COME ATTIVARE IL SISTEMA DI INCLUSIONE SCOLASTICA



INSEGNANTE DI SOSTEGNO

Chi è

È un **docente**, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l'alunno con disabilità. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica ed all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse,

di classe e dei collegi dei docenti, interessandosi di tutti gli alunni della classe.

L'insegnante di sostegno ha la responsabilità dell'inclusione scolastica dell'alunno assegnato, compresa anche la cura delle relazioni ed interazioni con il gruppo classe, unitamente agli insegnanti curricolari della classe.

Anffas ritiene che sia importante che anche gli operatori socio-sanitari ed i genitori vigilino costantemente ed intervengano, proponendo opportuni suggerimenti, circa l'andamento dell'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità.

Assegnazione di insegnante di sostegno

Il Dirigente Scolastico, sulla scorta delle indicazioni provenienti dai singoli G.L.H.o e dal G.L.I., è tenuto a richiedere, nei mesi estivi, all'**Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi)** l'assegnazione di un adeguato numero di insegnanti di sostegno per i vari alunni iscritti presso il proprio Istituto. Nello specifico, la richiesta del Dirigente Scolastico circa l'assegnazione delle complessive ore di sostegno è commisurata a quanto emerso, per ciascun alunno con disabilità iscritto, dalla relativa diagnosi funzionale e da un primo embrionale progetto individualizzato predisposto dal consiglio della classe cui è stato assegnato ciascun alunno, nonché dalla rilevazione delle risorse umane ed organizzative predisposte dal G.L.I. nel Piano Annuale per l'Inclusività.

Il Dirigente Scolastico, ricevuta la comunicazione del contingente degli insegnanti di sostegno assegnato, procede, in collaborazione con il GLI e prima dell'inizio dell'anno scolastico, alla ripartizione di tali risorse tra le classi coinvolte nel processo di inclusione. In tale procedimento lo stesso deve necessariamente considerare le esigenze di ogni singolo alunno con disabilità, così come già rappresentate, mesi prima, agli Uffici Scolastici Provinciali.

Numero delle ore di sostegno per ciascun alunno

A partire dalla **Finanziaria per il 2008** si era introdotto in Italia il principio normativo per cui ad ogni due alunni con disabilità dovesse corrispondere un insegnante di sostegno (art.2, commi 413 e 414) e quindi un numero di ore pari alla metà delle ore di insegnamento del docente. Ma già nel vigore pieno di tale norma, alcuni TAR avevano riconosciuto la possibilità di derogare tale rapporto per le "effettive e concrete esigenze dell'alunno con disabilità", quando le stesse fossero anche state ben evidenziate dagli organi preposti proprio all'analisi del bisogno ed alla programmazione degli interventi in favore dell'alunno con disabilità (per esempio attraverso un'adeguata lettura della Diagnosi Funzionale e di un'ideale predisposizione del P.E.I.).

Ma la **Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010** ha dichiarato incostituzionale il ricordato limite di corrispondere un insegnante di sostegno per ogni due alunni con disabilità, laddove l'alunno abbia una certificazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/92); in tal caso, è ammissibile l'assegnazione in deroga (su autorizzazione del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale) di un maggior numero di ore di sostegno, in base alle effettive esigenze dell'alunno.

Il riconoscimento del sostegno in deroga per l'alunno con disabilità grave non determina automaticamente la copertura con lo stesso dell'intero orario scolastico settimanale, in quanto andrebbe contro il principio della normativa volta a favorire l'integrazione scolastica degli alunni.

Il sostegno, al contrario, deve rappresentare per l'alunno quel mezzo per allontanarsi da certi bisogni assistenziali ed acquisire pian piano autonomie, anche di studio, creando dei momenti individuali ben precisi.

N.B. Il numero di ore di sostegno (in deroga e non) assegnate in un determinato anno scolastico non deve necessariamente corrispondere per l'anno scolastico successivo. Si devono valutare, anno per anno, le reali esigenze dell'alunno, soprattutto se nel corso del tempo ci sono stati nell'alunno miglioramenti per regressione della patologia o anche solo per il tipo di interventi attuati negli anni precedenti.

Ricorso avverso rigetto assegnazione

Nel caso in cui non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato un numero di ore ritenuto non congruo, la famiglia può presentare un **ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale)** avverso l'Istituto Scolastico, l'Ufficio Scolastico Provinciale, l'Ufficio Scolastico Regionale ed il MIUR. Nel ricorso occorre mettere in evidenza la lesione, grave ed irreparabile (specie per un minore con disabilità in età evolutiva) di un diritto costituzionalmente garantito quale quello dell'istruzione scolastica, inserendo anche l'istanza per un'**ordinanza d'urgenza di assegnazione del sostegno**, onde evitare che il giudizio si svolga ad anno scolastico già inoltrato se non finito.

ASSISTENTE DI BASE

Chi è

È un **collaboratore scolastico** (bidello) che fornisce assistenza all'alunno con disabilità che ne abbia necessità negli **spostamenti** all'interno e all'esterno del plesso scolastico, oltre che **l'accompagnamento ai servizi igienici** e la **cura dell'igiene personale**.

Il collaboratore scolastico per svolgere questa mansione deve aver frequentato un corso di formazione e ricevere un incentivo economico (art. 50 C.C.N.L. comparto scuola, siglato il 29/11/2007). La nota MIUR n. 3390 del 2001 riporta, nell'allegato 2, i minimi standard che devono avere i corsi di formazione frequentati dai collaboratori (per es. si parla di un minimo di 40 ore di formazione).

N.B. In Sicilia tale figura può essere ricoperta anche da personale esterno designato dall'Ente Locale.

Assegnazione

Il Dirigente Scolastico designa, tra il personale A.T.A., il collaboratore scolastico che dovrebbe essere assegnato all'alunno con disabilità. Tale designazione spetta al Dirigente Scolastico, in quanto rientrante nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento.

Tra l'altro, si dovrà preferire un assistente di base di pari sesso rispetto all'alunno con disabilità, anche in virtù delle delicate mansioni di cura personale che il primo compie.

Mancata assegnazione dell'assistente di base

Nel caso in cui venga negata l'assistenza materiale, è possibile **diffidare con raccomandata a/r il dirigente scolastico** affinché garantisca tale diritto, pena la denuncia per il reato di interruzione di pubblico servizio.

ASSISTENTE SPECIALISTICO

Assistente per l'autonomia o per la comunicazione

È quella figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che assiste l'alunno con disabilità nei problemi di **comunicazione** o di **autonomia**, aiutandolo, in quest'ultimo caso, a sviluppare e migliorare alcune sue capacità funzionali.

Tale figura rappresenta uno dei perni anche per lo sviluppo delle affettività e delle relazioni della persona con disabilità, che vengono seguiti con molta attenzione, specie per non scindere la continuità nel feeling che si viene a creare tra la figura professionale, l'alunno e il gruppo classe.

N.B. Non esiste alcuna fonte normativa che specifichi in maniera dettagliata quali debbano essere i titoli o i requisiti soggettivi per poter svolgere il compito di assistente scolastico specialistico per l'autonomia o per la comunicazione, limitandosi la Legge n. 104/1992 a prevedere in maniera generica che il personale sia "appositamente qualificato" (art. 8) e "specificamente formato" (art. 9). Sicuramente, gli Enti Locali (tenuti ad assicurare l'assistenza specialistica), in un eventuale bando per un affidamento del servizio, non possono prescindere da certi requisiti minimi, quali la maggiore età ed il conseguimento di almeno un titolo di scuola secondaria superiore. Al tempo stesso, per svolgere le mansioni di assistente per la comunicazione occorrerebbe essere almeno in possesso di idonei titoli attestanti la conoscenza del linguaggio LIS (lingua italiana dei segni).

Anffas ritiene che se si parla di personale "specificamente" formato, è opportuno che la figura professionale che dovrà ricoprire il ruolo di assistente specialistico abbia un titolo quale, per es. la laurea in scienze dell'educazione (indirizzo educatore professionale o educatore professionale extra-scolastico) o altro titolo equipollente, stante la funzione educativa che bisogna ricoprire.

Alcune Associazioni Locali Anffas Onlus, d'accordo con l'Ente Locale di riferimento, organizzano corsi di formazione per gli assistenti specialisti, avvalendosi di adeguato personale docente.

Come ottenerlo

Il Dirigente Scolastico, intorno ai mesi di giugno e luglio, deve richiedere all'Ente Locale, **su sollecitazione della famiglia ed in base alle determinazioni del P.E.I.**, l'assistente specialistico, affinché si possa predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di adeguato personale. In particolare, il Dirigente dovrà effettuare la richiesta nei confronti del Comune, ad eccezione dell'assistenza da svolgersi presso istituti di scuola secondaria di II grado (per intenderci, scuola superiore), essendo questa di competenza delle Province (art. 139 D.lgs. 112/1998).

In caso di mancata assegnazione

Nel caso in cui l'assistente specialistico non venga assegnato, la famiglia dell'alunno con disabilità potrà diffidare il Dirigente Scolastico (se, nonostante la sollecitazione da parte della stessa, non abbia provveduto ad inoltrare la richiesta) o l'Ente Locale (qualora la richiesta sia stata inoltrata ed adeguatamente motivata da parte del Dirigente Scolastico).

Nel caso anche la diffida non sortisca effetto, la famiglia può attivare **ricorso al T.A.R.** con l'eventuale contestuale richiesta di un provvedi-

mento cautelare volto all'assegnazione provvisoria, per le more di giudizio, dell'assistente specialistico.

TRASPORTO SCOLASTICO

Modalità del trasporto

Il trasporto dall'abitazione dell'alunno alla scuola, e viceversa, è un diritto di ogni alunno con disabilità, che **deve essere garantito dall'Ente Locale** ed essere effettuato con un mezzo idoneo (per es. dotato di elevatore per carrozzine), assicurando, oltre alla figura dell'autista, anche quella di un **accompagnatore**. Infatti, vi potrebbero essere degli alunni che presentano delle disabilità tali da poter avere crisi repentine ed imprevedibili che non possono essere controllate tempestivamente da colui che, nel frattempo, sia impegnato alla guida del mezzo di trasporto.

Come richiederlo

Solitamente la famiglia dell'alunno con disabilità deve segnalare, al momento dell'iscrizione, l'esigenza di usufruire di un servizio di trasporto scolastico, affinché poi il Dirigente Scolastico si attivi nei confronti dell'Ente Locale. In altri casi, è la famiglia che deve farne diretta richiesta all'Ente Locale in base ad appositi avvisi pubblici che, mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, vengono affissi lungo le pubbliche vie.

L'Ente Locale competente ad erogare il servizio di trasporto scolastico è il Comune, ad eccezione del trasporto da/verso una scuola superiore di II grado, per la quale deve essere competente la Provincia (art. 139 D.lgs. 112/1998), salva diversa determinazione regionale in merito.

In caso di mancata attivazione

La famiglia diffida l'Ente Locale e, nel caso dovesse persistere l'inerzia dell'Ente o il rigetto esplicito, può, di norma, attivare un **ricorso** avverso il silenzio – rifiuto (o il rifiuto esplicito), **entro 60 giorni dal consolidarsi del rifiuto** (espreso o tacito), innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale** territorialmente competente (sentenza del Consiglio di Stato n. 2361/08). Non si nasconde che alcuni hanno attivato un ricorso d'urgenza innanzi al Giudice Civile, piuttosto che al TAR, riscontrando un ugual successo in termini di ordinanza per l'attivazione del servizio di trasporto scolastico.

PROGRAMMI DIFFERENZIATI, VALUTAZIONI ED ESAMI CONCLUSIVI DEL CICLO SCOLASTICO

Programmi differenziati

Ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza Ministeriale n. 90 del 2001, per alcuni alunni con disabilità è possibile prevedere programmi educativi individualizzati differenziati in funzioni di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, col solo riconoscimento finale di un credito formativo per frequentare corsi professionali. In questo caso il Consiglio di Classe valuta i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di voti relativi unicamente al programma personalizzato che hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI.

Qualora il Consiglio di Classe intenda adottare la valutazione differenziata deve darne immediata notizia alla famiglia fissando un termine per esprimere un formale assenso. In caso di diniego da parte della famiglia, l'alunno può non essere considerato in situazione di handicap

(ai sensi della Legge 104/92) ai soli fini della valutazione.

Il perseguimento di obiettivi differenti da quelli ministeriali dovrebbe essere previsto già nel P.E.I., alla cui stesura la famiglia è chiamata a collaborare, fornendo tutte le osservazioni ed i suggerimenti utili anche a tale tipo di valutazione. Si ricorda, infatti, che la famiglia partecipa al G.L.H. operativo e deve sottoscrivere, se condiviso, il P.E.I.

N.B. Nelle scuole secondarie di secondo grado è anche possibile prevedere la c.d. **"programmazione ad obiettivi minimi"**, ossia una programmazione che, pur permettendo all'alunno di raggiungere alcune generiche competenze prestabilite dal Miur, non segue esattamente i programmi ministeriali. In tal caso, nell'esame di conclusione del ciclo di scuola superiore, l'alunno potrà conseguire, in caso di superamento delle prove, il diploma di stato, così come gli alunni che hanno seguito gli ordinari programmi ministeriali.

Valutazioni

Secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 la valutazione degli alunni con disabilità va effettuata, con riguardo al P.E.I., in merito al comportamento, le discipline e le attività svolte e viene espresso in voti da 0 a 10. Nell'ambito delle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado) l'oggetto di valutazione dei docenti per le attività di sostegno per gli alunni con disabilità deve essere "lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione".

Quando un alunno con disabilità è affidato a più docenti di sostegno, questi esprimono un unico voto. Anche nelle scuole secondarie di secondo grado i docenti di sostegno partecipano alla formulazione del giudizio finale e del voto di ammissione agli esami conclusivi degli studi.

Esami di conclusione del I ciclo

Secondo l'art. 9 del D.P.R. n. 122/2009, per l'esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni con disabilità possono svolgere una o più **prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo – didattici previsti nel P.E.I., affinché si possa valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche attraverso l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici.

Solo nel caso in cui le prove differenziate non portino ad accertare i miglioramenti degli alunni con disabilità in linea con gli obiettivi contenuti nel P.E.I., è possibile rilasciare all'alunno un **attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti**. Tale attestato è utile ai fini dell'iscrizione agli istituti di istruzione secondaria di II grado ma esclude l'accesso ad alcune licenze utili o alla partecipazione ai concorsi pubblici.

Esami di conclusione del II ciclo

A differenza dell'esame di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione, gli alunni che hanno seguito un percorso didattico differenziato durante il II ciclo di istruzione e sono stati valutati dal consiglio di classe relativamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, ma sempre e solo al fine del perseguimento di un **"attestato di frequenza"** comprovante le competenze e le abilità raggiunte, che non è, però, equivalente al diploma di stato e che quindi non consente l'accesso agli studi universitari ed alle professioni per le quali il diploma sia richiesto. Tuttavia, il possesso dell'attestato di frequenza può consentire un migliore profilo socio-lavorativo utile ai fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato presso i Centri Provinciali per l'Impiego.

N.B. Si ricorda che se si è seguita una "programmazione ad obiettivi minimi" si avrà diritto, in caso di superamento, al diploma di stato.

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Diritto a partecipare

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione costituiscono un momento fondamentale dello sviluppo didattico ed educativo di tutti gli alunni, compresi, quindi, anche quelli con disabilità. Occorrono, però, adeguati accorgimenti affinché sia reso concreto il diritto dell'alunno con disabilità a parteciparvi e non si configuri quindi una vera e propria **discriminazione indiretta** con conseguente possibilità di adire il Giudice Ordinario anche attraverso il nuovo procedimento giudiziario avverso le discriminazioni introdotto dalla Legge n. 67/06.

Addirittura, nel caso in cui a priori venga negata la partecipazione dell'alunno con disabilità può configurarsi l'ipotesi di una **discriminazione diretta**.

Accompagnatore

La Circolare Ministeriale n. 253/1991 prevede che "Nel caso di partecipazione di alunni portatori di handicap, dovrà essere prevista la presenza di un docente di sostegno ogni due alunni".

N.B. Molte scuole chiedono ai genitori dell'alunno con disabilità di accompagnarli in gita o in visita, ritenendo in tal maniera di dover essere esonerati dall'incaricare un docente accompagnatore ad hoc. Occorre, però, far presente che la Circolare Ministeriale n. 291 del 14/10/1992 precisa al punto 8.7 che **l'incarico di accompagnatore debba "istituzionalmente" spettare ai docenti**, proprio perché si tiene conto della valenza soprattutto didattica del viaggio. Infatti, la funzione del docente, a differenza di quella di un eventuale genitore, deve mirare non solo ad assicurare l'incolumità degli alunni, ma anche ad attivare e sviluppare le capacità di relazione ed interazione del gruppo-classe con l'alunno con disabilità. In tal senso, sarebbe preferibile che il docente accompagnatore fosse proprio l'insegnante di sostegno che lo segue nel corso dell'anno scolastico.

Ulteriori accorgimenti

Nell'organizzazione del viaggio o della visita l'Istituto scolastico dovrà tener conto delle esigenze dell'alunno con disabilità partecipante. Per esempio, prevedere di utilizzare un mezzo di trasporto accessibile all'alunno, se con disabilità motoria. Inoltre, lo stesso Schema di Capitolato d'oneri, allegato alla Nota Ministeriale n. 645/2002 (che gli Istituti Scolastici e le Agenzie di Viaggio dovrebbero seguire nella stipula del pacchetto di viaggio) prevede che:

"..a) l'IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'ADV la presenza di allievi in situazioni di handicap, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia"

Reazione a disservizi

Nei confronti dell'eventuale disservizio dell'Agenzia Turistica o degli operatori (albergatori o altri), di cui la stessa si è avvalsa, si può, oltre che agire giudizialmente per l'eventuale richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non, anche attivare una segnalazione negativa affinché

tutte le altre istituzioni scolastiche non tengano conto nell'organizzazione di iniziative future, semmai evitando di avvalersi dei servizi di quegli operatori.

La Circolare Ministeriale n. 253/1991 così prevede al punto 8.5:

"I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti ad informare gli organi collegiali ed il capo di istituto, per gli interventi del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guida, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto. La relazione degli accompagnatori consente al capo di istituto di riferire a sua volta all'Ufficio Scolastico Provinciale il quale, ove noti che in più occasioni di una medesima agenzia o ditta di trasporto abbia dato luogo a gravi inconvenienti o rilievi, provvede a segnalare alle istituzioni scolastiche dipendenti perché ne tengano conto nell'organizzazione delle iniziative future"

ESONERO DALLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI EDUCAZIONE FISICA

Cosa prevede la legge

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88, **l'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio** in tutte le scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Però, nell'art. 3 della stessa legge si prevede:

"Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi."

L'esonero come *extrema ratio*

Occorre tener presente che deve valutarsi attentamente l'esonero in questione specie se totale, potendosi spesso rilevare anche attività pratiche in cui possano essere coinvolti sia gli alunni con disabilità, che quelli senza disabilità. Per esempio, attraverso il principio del c.d. "tandem", in cui tra gli allievi si pongono in essere dei meccanismi di compensazione tra diverse abilità e stimoli attrattivi.

Precisazioni

La Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 17 luglio 1987 n. 216 Prot. n. 1771/A disciplinante "l'Esonero dalle lezioni di educazione fisica ex art. 3 Legge 7 Febbraio 1958, n. 88" precisa circa la domanda di esonero: *"Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari condizioni soggettive. Sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sia nei momenti interdisciplinari del suo insegnamento, sia sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e più in generale nell'organizzazione dell'attività"*.

Valutazione degli alunni esonerati

La Circolare 06/06/1995 Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: *"ove il docente sia in presenza di alunni non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli sul piano delle conoscenze teoriche acquisite"*.

Inserimento Lavorativo



PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, all'articolo 27, non soltanto impegna gli Stati a creare le condizioni di accesso al lavoro ma anche di poter svolgere l'attività lavorativa in condizioni di pari opportunità con gli altri colleghi, avendo il diritto e l'aspettativa alla progressione della carriera ed alla realizzazione piena della propria persona, seguendo le proprie inclinazioni, attitudini e competenze, senza che un contesto lavorativo negativo (non solo dal punto di vista delle barriere architettoniche, ma anche dell'organizzazione stessa del lavoro) possa, invece, inficiare tutto ciò. Pertanto, l'impegno deve essere su un ben altro piano: quello di realizzare un contesto lavorativo equo per tutti e che preveda giusti accomodamenti e sostegni utili a valorizzare e promuovere il lavoratore con disabilità, senza che vi siano interventi "speciali" e privilegiati, che possano essere vissuti, dagli altri colleghi come qualcosa di anomalo. Occorre, quindi, lavorare sul contesto e sull'organizzazione della formazione (per inserimento e riqualificazione) e dell'ambito produttivo e /o di servizio, così come chiaramente chiesto nella Linea 2 del I Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (adottato con DPR 4 ottobre 2013). Ad oggi, purtroppo, tutto ciò ancora non avviene in Italia, lasciando il nostro Paese inottemperante anche rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 5 luglio 2013, con la quale si è dichiarato che l'Italia non ha alcun meccanismo normativo volto a tutelare le pari opportunità nei vari ambiti della vita lavorativa. Per tale motivo, riteniamo di dover già lanciare un forte monito su tutto ciò.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

LEGGE N. 68/99: FINALITÀ E PERSONE BENEFICIARIE

Cambiamento di rotta

Con la Legge n. 68/99 si vuole favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità migliorando il sistema sotteso all'avviamento al lavoro delle stesse.

La precedente Legge n. 482/68 aveva introdotto l'obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati, che avessero avuto un certo numero di dipendenti, di assumere un numero proporzionale di lavoratori con disabilità, che fossero inseriti in liste speciali di collocamento tenute dall'allora Direzione Provinciale del Lavoro. Con la Legge n. 68/99 non è venuto meno tale obbligo, ma si è ritenuto di dover fare in modo che, nell'attingere da quelle che oggi sono le cc.dd. graduatorie del "collocamento mirato", siano avviati ad una determinata attività lavorativa quelle persone con disabilità che abbiano capacità professionali ed inclinazioni compatibili con le qualifiche e le mansioni da dover svolgere. In tal maniera si valorizza, anche attraverso adeguate forme di sostegno, l'efficienza del lavoratore, garantendo dignità alla sua prestazione lavorativa.

L'art. 2 della Legge n. 68/99 così recita:

"Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto più adatto, attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzione dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione".

A tal proposito, si legga l'articolo "Dai laboratori protetti al lavoro che nobilita anche la persona con disabilità", apparso su "La rosa Blu" nel numero di maggio 2008.

Persone beneficiarie

Possono iscriversi alle liste del collocamento mirato (da cui i datori di lavoro possono attingere per assumere le quote di lavoratori con disabilità previste per legge):

- 1) Persone con disabilità fisica, psichica, sensoriale ed intellettiva che abbiano una **percentuale d'invalidità civile superiore al 45%**;
- 2) Persone **non vedenti**, ossia coloro che siano ciechi assoluti o ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- 3) Persone **sordomute** dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata;
- 4) Persone **invalidi del lavoro** con un grado percentuale di invalidità superiore al 33%;
- 5) Persone **invalidi di guerra** o **invalidi civili di guerra**, **invalidi per servizio**, con **minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria** di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

Le persone possono iscriversi al collocamento mirato **a partire dai 15 anni e fino all'età pensionabile** (art. 1 D.P.R. 333/2000).

Ai soli fini dell'iscrizione nelle liste del collocamento mirato, le Commissioni Asl per l'accertamento dell'invalidità civile quantificano la percentuale d'invalidità per il minore di età **superiore ai 15 anni**.

ISCRIZIONE PRESSO LE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO

Richiesta di iscrizione

Il lavoratore che voglia iscriversi nelle liste del collocamento mirato deve presentarsi presso il **Centro Provinciale per l'Impiego**, compilare l'apposito prestampato per la richiesta di iscrizione e consegnare copia dei seguenti documenti:

- 1) Certificato che attesti l'invalidità che dia luogo al diritto ad essere iscritti presso le liste speciali;
- 2) Certificato che attesti la "disabilità" emesso dalla Commissione medica di cui all'art.4 Legge n. 104/92 (ossia diagnosi funzionale e relazione conclusiva);
- 3) Documento di riconoscimento e codice fiscale;
- 4) Stato di famiglia;
- 5) Titoli di studio e professionali.

Diagnosi funzionale

La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale della persona con disabilità e viene redatta dalla Commissione Asl volta anche all'accertamento dello stato di handicap ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992.

Nella redazione della diagnosi funzionale si segue il modello allegato al D.P.C.M. 13 gennaio 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art.1, comma 4, della Legge 12 marzo 1999 n. 68).

La diagnosi funzionale si basa sui dati anamnestico-clinici, sulla documentazione medica preesistente e sul profilo socio-lavorativo della persona con disabilità per meglio mettere in evidenza le conseguenze derivanti dalle sue minorazioni e/o infermità in relazione al contesto lavorativo.

Relazione conclusiva

Una volta definita, attraverso la diagnosi funzionale, la concreta capacità globale (reale e potenziale) del lavoratore con disabilità, la Commissione medica formula la **relazione conclusiva** contenente **suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento lavorativo del lavoratore con disabilità**.

Comitato Tecnico dei Centri per l'Impiego

Le richieste di iscrizione vengono vagliate da un apposito **Comitato Tecnico** composto da funzionari ed esperti nel settore sociale e medico legale, al fine di valutare le **residue capacità lavorative** delle persone con disabilità. Il Comitato Tecnico compila la c.d. "**scheda tecnica**" in cui sono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità.

Inserimento in graduatoria

Successivamente vengono stilati l'elenco e la graduatoria unica delle persone disoccupate, indipendentemente dal tipo di disabilità, secondo criteri che vengono stabiliti dalle Regioni.

QUOTE DI RISERVA

Lavoratori con disabilità da assumere

I datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad assumere persone con disabilità in proporzione al numero totale dei lavoratori che hanno alle loro dipendenze.

Propriamente occorre assumere:

- **1 lavoratore** con disabilità se si hanno da 15 a 35 dipendenti (ma solo in caso di nuove assunzioni);
- **2 lavoratori** con disabilità se si hanno da 36 a 50 dipendenti;
- **7% dei lavoratori occupati**, se essi sono più di 50.

Lavoratori esclusi dal computo della quota di riserva

Non contribuiscono a formare il numero complessivo dei dipendenti utili della quota alla costituzione della base di computo per le quote di riserva:

- 1) Lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, apprendistato, reinserimento, somministrazione presso l'impresa utilizzatrice, lavoro a domicilio;
- 2) Lavoratori assunti per attività lavorativa da svolgersi esclusivamente all'estero;
- 3) Soggetti di cui all'art. 18 comma 2 Legge n.68/99 (orfani e coniugi superstiti di coloro che sono deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio ed, inoltre, profughi) nei limiti della percentuale dell'1%, ivi prevista;
- 4) Lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia e che abbiano subito una riduzione delle capacità lavorative in misura pari o superiore al 60%, a meno che l'inabilità non sia stata determinata da violazione, da parte del datore di lavoro pubblico o privato delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale;
- 5) Lavoratori impiegati in base all'obbligo della Legge n. 68/99;
- 6) Dirigenti;
- 7) Soci di cooperative e di produzione e lavoro;
- 8) Lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato fino a 9 mesi, calcolati sulla base delle corrispondenti giornate lavorative.

Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa solo per il personale tecnico-esecutivo e per il personale che svolge funzioni amministrative e nel caso di nuove assunzioni si deve tener conto dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 68/99.

N.B. I lavoratori assunti con contratto part-time rientrano nel computo per la base di riserva solo per le ore di lavoro.

Compensazione territoriale

I datori di lavoro **con più di 50 dipendenti** possono assumere in una delle loro sedi o unità produttive un numero di lavoratori (aventi diritto al collocamento mirato) superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compensazione del minor numero di assunti in altra sede.

Questo istituto è stato recentemente innovato dall'art. 9 del Decreto Legge n. 138 del 13 Agosto del 2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

In particolare l'art. 9 del Decreto Legge modifica l'art. 5 della Legge 68/99 e prevede che gli obblighi di assunzione devono essere rispettati a livello nazionale. In base alla nuova normativa, la compensazione territoriale è attuata direttamente dalle imprese secondo le seguenti modalità:

- I datori di lavoro privati che occupano personale in diverse unità produttive e le imprese che sono parte di un gruppo potranno assumere in un'unità produttiva o in un'impresa del gruppo avente sede in Italia, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive o nelle altre imprese del gruppo avente sede in Italia;
- I datori di lavoro privati che si avvalgono della compensazione

territoriale trasmettono il prospetto informativo in via telematica a ciascuno dei servizi competenti delle province in cui insistono le unità produttive della stessa azienda e le sedi delle diverse imprese del gruppo. Dal prospetto informativo risulta l'adempimento dell'obbligo a livello nazionale sulla base dei dati riferiti a ciascuna unità produttiva e a ciascuna impresa appartenente al gruppo.

Non è più richiesta l'autorizzazione preventiva del competente servizio provinciale per le unità produttive situate nella stessa regione e della Direzione generale per l'impiego del Ministero del Lavoro per le unità produttive situate in diverse regioni.

È inammissibile la presentazione contestuale dell'istanza di esonero parziale e compensazione territoriale per le unità produttive dell'azienda (o le imprese del gruppo) che insistono sulla medesima sede provinciale, sulla base del fatto che i due istituti si pongono obiettivi opposti: l'uno prende atto delle difficoltà di inserimento lavorativo degli stessi soggetti e l'altro vuole agevolare le assunzioni dei lavoratori disabili nelle sedi che meglio possono utilizzarli.

Pertanto, un datore di lavoro privato, o un'impresa facente parte di un gruppo, che al 31 gennaio comunica di aver utilizzato la compensazione territoriale, può far ricorso all'esonero parziale per un'unità produttiva per la quale ha effettuato assunzioni in eccedenza, solo a seguito di accertamento dell'effettiva impossibilità di attuare il collocamento mirato per mancanza di adeguate professionalità, pur avendo attivato ogni iniziativa diretta all'inserimento.

Esoneri parziali

I datori di lavoro possono essere **parzialmente esonerati dall'assumere lavoratori con disabilità** quando "per le speciali condizioni della loro attività lavorativa, che comportano particolare faticosità o pericolosità" non riescano ad adibire i lavoratori con disabilità in mansioni compatibili con il tipo di invalidità e le abilità residue.

In tal caso, il datore di lavoro dovrà versare al Fondo Regionale per l'occupazione delle persone con disabilità **30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non impiegato**.

Il limite percentuale massimo di esonero è del **60%**, elevabile all'80%, per i datori di lavoro operanti nel settore della vigilanza, della sicurezza e del trasporto privato.

Sospensione obblighi occupazionali

Gli obblighi di assunzione sono temporaneamente sospesi nei confronti delle imprese che abbiano avuto accesso per i loro dipendenti alla **Cassa Integrazione Guadagni**, abbiano attivato una procedura di mobilità, abbiano avviato una riduzione del personale con licenziamenti collettivi, siano in amministrazione controllata ovvero abbiano stipulato un contratto di solidarietà con i loro dipendenti.

PROSPETTO INFORMATIVO

Invio prospetto informativo

Entro il 31 gennaio di ogni anno i datori di lavoro, tenuti ad assumere un certo numero di lavoratori con disabilità, devono inviare ai Centri per l'Impiego il c.d. "**prospetto informativo**", da cui risultino i posti ancora da coprire con le relative mansioni. Per i datori di lavoro che, occupando **tra i 15 ed i 35 dipendenti**, procedano ad una nuova assunzione (facendo insorgere, quindi, per la prima volta, l'obbligo di assunzione), l'invio del prospetto informativo deve essere curato **nei 60 giorni successivi**. Viceversa, nel caso in cui i datori di lavoro fuoriescano dall'ambito applicativo della Legge n. 68/99 dovranno solo comunicare tale circostanza, essendo esonerato dall'invio di alcun prospetto informativo.

Ratio prospetto informativo

Il prospetto informativo, oltre che rappresentare la necessità del datore di lavoro di provvedere a ricoprire le quote di riserva eventualmente

scoperte, individua con precisione le qualifiche e le mansioni necessarie all'interno di quella specifica organizzazione produttiva. Infatti, il Centro per l'Impiego dovrà "incrociare" il prospetto informativo del datore di lavoro con la scheda tecnica del lavoratore iscritto nelle liste speciali, affinché avvii al lavoro persone che, in base alle loro inclinazioni e capacità professionali, siano effettivamente idonee a ricoprire certi posti di lavoro.

Pubblicità dei prospetti

I prospetti informativi sono pubblici e possono essere liberamente consultati presso i Centri Provinciali per l'Impiego. In tale maniera, si offre anche la possibilità al lavoratore iscritto nelle liste speciali di prendere atto di quali datori di lavoro abbiano necessità di assumere, affinché possa contattarli personalmente, anche attraverso l'invio del proprio curriculum vitae, per farsi assumere in via nominativa (per le assunzioni di tipo nominativo si veda oltre).

Sanzioni per mancato invio

Qualora il datore di lavoro, pubblico o privato che sia, non presenti il prospetto informativo, gli sarà elevata **una sanzione di euro 578,43** maggiorata di euro 28,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

N.B. Se il datore di lavoro, a seguito di un'ispezione, ottempera all'obbligo di presentare il prospetto entro il termine breve individuato dall'ispettore stesso, la sanzione viene ridotta di un quarto.

AVVIAMENTO PRESSO I DATORI DI LAVORO

Avviamenti numerici

Il datore di lavoro privato/pubblico richiede l'avviamento al lavoro/avviamento a selezione per un certo numero di lavoratori con disabilità iscritti nelle graduatorie speciali.

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori con disabilità. In particolare, la Legge 26 Febbraio 2011 n. 10 art.2, comma 12-quarter, ha disposto che per i datori di lavoro del settore minerario, con l'esclusione del personale di sottosuolo e di quello adibito alle attività di movimentazione e trasporto del minerale, la richiesta di assunzione è elevata a 90 giorni. (art. 9 comma 1 L.68/99)

Il Centro per l'Impiego avvia i lavoratori (che abbiano schede tecniche compatibili con le esigenze dei richiedenti) secondo l'ordine di scorrimento della graduatoria.

Assunzioni nominative

I datori di lavoro privati possono coprire le quote di riserva assumendo lavoratori iscritti nelle graduatorie speciali, pur non tenendo conto dell'ordine di scorrimento della graduatoria.

Infatti, questi possono chiedere al Centro Provinciale per l'Impiego di assolvere il loro obbligo attraverso l'assunzione di uno dei lavoratori iscritti al collocamento mirato anche se in una posizione più bassa in graduatoria.

Questo può accadere quando, per esempio, il datore di lavoro già abbia avuto modo di apprezzare la professionalità del lavoratore, semmai durante uno stage presso la propria azienda.

N.B. I datori di lavoro pubblici non possono procedere a tale sistema di assunzioni, se non in favore del coniuge o del figlio di chi sia deceduto durante il servizio per le Forze dell'Ordine o per il Corpo dei Vigili del Fuoco o di chi sia rimasto vittima del terrorismo o della criminalità organizzata.

Limite alle assunzioni nominative

Se il datore di lavoro privato ha alle proprie dipendenze un numero di lavoratori **tra 36 e 50**, potrà fare chiamate nominative solo per il **50%** delle assunzioni obbligatorie; mentre se ha un numero di dipendenti **superiore a 50** può chiamare nominativamente fino al **60%** delle assunzioni obbligatorie.

Avviamento dei lavoratori con mansioni analoghe

In assenza di iscritti con le qualifiche richieste dal datore di lavoro vi è la possibilità di un accordo con il datore di lavoro sulle caratteristiche professionali della persona con disabilità da avviare. Se non vi è neppure la possibilità di un accordo, i Centri per l'Impiego avviano lavoratori di **"qualifiche simili"**, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento da realizzarsi anche attraverso convenzioni che coinvolgono cooperative sociali.

Avviamento nominativo delle persone con disabilità psichica

Per facilitare l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica, i datori di lavoro possono ottemperare al loro obbligo mediante convenzioni di programma o di inserimento lavorativo con il Centro per l'impiego per l'assunzione nominativa (al di là dei limiti previsti) di tali lavoratori, fruendo di una serie di agevolazioni, tra le quali la fiscalizzazione degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Rifiuto legittimo del datore di lavoro

Il diritto del lavoratore con disabilità ad essere assunto persiste quando l'avviamento è compatibile con i posti indicati dal datore di lavoro nei prospetti informativi e nelle richieste di avviamento. In caso contrario, si configura legittimo il rifiuto del datore di lavoro di accettare l'avviamento di lavoratori che **non siano per nulla idonei** a ricoprire le specifiche mansioni richieste. Infatti, non esiste un diritto all'assunzione del lavoratore con disabilità a prescindere dal contenuto della richiesta formulata dal datore di lavoro (Corte di Appello di Torino n. 1720 del 21/12/2004).

CONCORSI PUBBLICI

Quota riservata

Nelle procedure concorsuali volte ad assumere lavoratori nelle Pubbliche Amministrazioni devono essere garantiti dei posti riservati nei limiti della complessiva quota d'obbligo di riserva e fino al **50%** dei posti messi a concorso.

Riserva per gli idonei

La riserva interviene quando il concorrente con disabilità, pur risultando idoneo, non si sia però piazzato nelle posizioni di graduatoria utili alla vincita del concorso. Ma è pur sempre necessario che, anche con particolari modalità esecutive delle prove, si appuri l'idoneità del concorrente.

Infatti, le procedure selettive poste in essere dalle Pubbliche Amministrazioni devono, comunque, garantire l'accertamento della specifica professionalità che è richiesta per un determinato posto di lavoro.

N.B. Concorrenti con disabilità risultati idonei possono essere assunti anche se non versano in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso ai fini dell'adempimento dell'obbligo di copertura delle quote di riserva.

Modalità concorsuali

I bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire alle persone con disabilità di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri. Per esempio, i bandi possono prevedere tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte oppure la presenza di interpreti LIS durante l'espletamento delle prove.

È da precisare che le diverse modalità di espletamento non comportano

però la somministrazione di prove, in quanto ad oggetto, diverse da tutti gli altri concorrenti, né tanto meno semplificate.

Recentemente, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 24.06.2014 n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari". In particolare, l'art. 25 comma 9 del Decreto ha inserito alcune novità riguardo le agevolazioni in tema di prove selettive di concorsi pubblici o esami abilitanti alle professioni per persone con disabilità. Infatti all'art. 20 della Legge 104/92 è stato aggiunto il seguente comma:

"2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista". Dunque, ciò significa che tale norma esonera le persone con disabilità dalle preselezioni durante i concorsi pubblici o durante gli esami di abilitazione della professione.

Certificati di sana e robusta costituzione

Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono state abrogate tutte le norme che richiedevano il requisito della sana e robusta costituzione.

LAVORATORE INTERDETTO/ TITOLARE DI INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO/ TITOLARE DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Lavoratore interdetto

Non necessariamente alla persona con una disabilità tale da dar luogo ad interdizione è vietata l'iscrizione alle liste del collocamento mirato o lo svolgimento di un'attività lavorativa. Occorrerebbe, invece, una valutazione del caso concreto per stabilire se la disabilità che ha dato luogo all'interdizione (avente più che altro di mira aspetti giuridici) individua anche una totale incapacità lavorativa per la persona stessa.

Del resto, l'istituto dell'interdizione è visto come una misura di protezione della persona e della sua dignità. Pertanto, impedire alla persona interdetta di svolgere un'attività compatibile con la sua disabilità, significherebbe limitarla ingiustamente nella sua vita di relazione e nella sua capacità di produrre reddito, stravolgendo, quindi, il significato di protezione che è proprio dell'interdizione (Tribunale di Ivrea, sezione lavoro, sentenza 14 giugno 2007, n. 68).

Lavoratore con indennità di accompagnamento

L'art. 1 comma 3 Legge n. 508/1988 indica che **l'indennità di accompagnamento non è incompatibile** con lo svolgimento di un'attività lavorativa. Per esempio, una persona totalmente impossibilitata a deambulare potrebbe anche essere capace di lavorare proficuamente.

Lavoratore titolare di pensione ai superstiti

La Legge n. 31 del 2008 ha previsto (con le precisazioni di cui alla successiva circolazione Inps n. 15/2009) che le persone titolari di pensione "di reversibilità", in quanto inabili al lavoro, non corrono il rischio di perderla nel caso in cui inizino a lavorare, se tale attività ha fini terapeutici e di inclusione sociale (accertata dai centro medico - legali dell'Inps) ed un orario non superiore a 25 ore settimanali. L'attività lavorativa, per far sì che non si perda il beneficio della pensione ai superstiti, deve essere svolta presso laboratori protetti, cooperative sociali o datori di lavoro che assumono persone con disabilità con convenzione di integrazione lavorativa, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

Già la Cassazione, Sezione Lavoro, aveva ritenuto nella sentenza n. 12765/2004 che l'essere considerato inabile al lavoro, anche ai fini della percezione della pensione ai superstiti, non precludesse, in asso-

luto, lo svolgimento di alcune attività, attraverso le quali, però, non poter ritrarre un reddito "apprezzabile". Purtroppo, però, si sarebbe dovuta rimettere alla sensibilità di ciascun operatore l'esatta determinazione di quando un provento da attività lavorativa fosse "apprezzabile".

Col Decreto "Mille Proroghe" del febbraio 2008 si può ritenere che la pensione ai figli superstiti inabili possa spettare anche se pongono in essere un'attività lavorativa con finalità terapeutiche da cui trarre, addirittura, una retribuzione pari almeno al trattamento minimo delle pensioni, incrementato del 30% (ossia 7.448,00 euro per l'anno 2008).

CONVENZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 11-12-12 BIS DELLA LEGGE N. 68/99

Convenzioni di programma

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 legge n. 68/99, i Centri per l'impiego possono stipulare con i datori di lavoro, pubblici e privati, (anche non obbligati) delle convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante all'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Attraverso tali convenzioni, invece di avviare direttamente gli iscritti alle liste speciali, si attua un **graduale inserimento** della persona con disabilità nel contesto lavorativo, semmai predisponendo momenti formativi propedeutici all'ingresso del lavoratore nel mondo del lavoro e/o verificando le soluzioni organizzative adottate per tale momento (vedasi periodi di prova o contratti a tempo determinato). Le convenzioni, infatti, possono prevedere:

- 1) I tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare;
- 2) Lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento;
- 3) Lo svolgimento di periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo di riferimento;
- 4) Facoltà di scelta nominativa dei lavoratori da assumere;
- 5) Assunzioni a tempo determinato.

Anffas Milano Onlus si è posta il problema di accompagnare verso il mondo del lavoro i ragazzi con disabilità ed ha fatto sorgere nel 1988 l'Agenzia Mediazione Lavoro, impegnata a predisporre percorsi personalizzati, partendo dalla formazione professionale.

Un'esperienza per certi aspetti simile è stata attuata anche da Anffas Trentino già rappresentata in un articolo apparso su "La Rosa Blu", numero di luglio 2005, pagg. 27-31.

Convenzioni di integrazione lavorativa

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 legge n. 68/99, i Centri per l'impiego con i datori di lavoro, pubblici o privati, stipulano convenzioni per persone con disabilità che abbiano particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

Tali convenzioni si adattano maggiormente alle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale che, oltre ad avere difficoltà ricollegabili alle loro capacità funzionali, potrebbero avere anche difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro. In queste convenzioni, oltre ad essere stabiliti i tempi, i periodi di prova e le modalità di assunzione, sono previste forme di sostegno, tutoraggio e di consulenza da parte dei servizi competenti per l'inserimento ed il mantenimento del posto di lavoro. A tal proposito, un'importante previsione è quella della periodicità delle verifiche che circa l'andamento del percorso formativo.

Inserimento temporaneo in cooperative sociali, imprese sociali, ditte individuali

Ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 68/99 (così come modificato dall'art. 1 comma 37 della Legge n. 247/07), i datori di lavoro privati, obbligati ad assumere persone con disabilità, possono stipulare una convenzione

con i Centri per l'impiego e una cooperativa sociale di tipo B o un'impresa sociale o un libero professionista con disabilità (anche costituito in ditta individuale) o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti "**soggetti ospitanti**". In virtù di tale convenzione il lavoratore con disabilità, assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro obbligato, sarà inserito, a fini formativi, presso i soggetti ospitanti per un periodo massimo di **12 mesi**, eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi. In contropartita il datore di lavoro obbligato si impegna ad affidare al soggetto ospitante commesse di lavoro per un ammontare non inferiore a quello che consenta a quest'ultimo di applicare la parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Condizioni di inserimento lavorativo

Ai sensi dell'art. 12 bis della legge n.68 /99 (introdotto dall'art. 1 comma 37 della Legge n.247/07), i datori di lavoro privati, obbligati ad assumere persone con disabilità, definiti "soggetti conferenti" possono stipulare una convenzione con i Centri per l'impiego e una cooperativa sociale di tipo B o un'impresa sociale o altro datore di lavoro privato (anche non obbligato), definiti "**soggetti destinatari**".

Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Non avere in corso procedure concorsuali;
- 2) Essere in regola con gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- 3) Essere dotati di locali idonei;
- 4) Non aver proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;
- 5) Avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.

In virtù di tale convenzione, il solo lavoratore con disabilità, che presenti particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, è assunto dai soggetti destinatari che si impegnano, per almeno tre anni, ad averlo alle loro dipendenze a fronte dell'obbligo da parte del datore di lavoro che ha l'impegno di affidare loro commesse per un ammontare non inferiore a quello che consenta di applicare la parte normativa e contributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge e previa valutazione da parte degli uffici competenti, il datore di lavoro può:

- 1) Può rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non superiore ai due anni;
- 2) Assumere il lavoratore disabile con contratto a tempo indeterminato mediante assunzione nominativa, e in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nei limiti disponibili previsti.

La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in Convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo, e nel caso di inadempimento è previsto l'irrogazione di sanzioni amministrative.

Incentivi alle assunzioni

Ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 68/99, le regioni e le province autonome, tramite le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e nei limiti disponibili previsti, possono concedere un incentivo all'assunzione di lavoratori con disabilità che, assunti attraverso le convenzioni di cui all'art. 11 della Legge 68/99, abbiano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tali incentivi vengono concessi:

- 1) Nella misura non superiore al 60% del costo salariale per ogni lavoratore con disabilità assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico

delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

2) Nella misura non superiore al 25% del costo salariale per ogni lavoratore con disabilità assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

3) Per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle condizioni operative dei lavoratori con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, oppure per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano l'integrazione lavorativa della persona con disabilità;

In ogni caso il contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore. E tali incentivi sono anche estesi ai datori di lavoro privati. Pertanto, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità da destinare al finanziamento di programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi. Le regioni e le province comunicano annualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo.

COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B

Condizioni di inserimento lavorativo

La legge n. 381/1991 disciplina le cooperative sociali suddividendole tra quelle:

- 1) **di tipo A**, attraverso le quali si gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, rivolti, quindi, anche alle persone con disabilità;
- 2) **di tipo B**, che svolgono attività lavorative agricole, industriali, commerciali o di servizi attraverso le prestazioni lavorative anche di "persone svantaggiate".

Secondo l'art.4 della L. n. 381/1991 sono considerate "persone svantaggiate": le persone dichiarate invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, le persone in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Il numero complessivo di tali persone deve costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ad esse, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

Finalità delle cooperative sociali

Con la forma giuridica della cooperativa sociale di tipo B si coniuga il carattere della produzione di beni e servizi, proprio di qualsiasi attività imprenditoriale, con l'esigenza sociale di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di alcune persone che, per la loro condizione, potrebbero avere delle grandi difficoltà (c.d. scopo mutualistico). Tale fine si persegue tenendo presente che la cooperativa sociale è un ente che, pur esercitando un'attività economica di impresa, non ha fine di lucro, in quanto non divide gli utili patrimoniali tra i soci, ma li utilizza per il perseguimento del fine solidaristico dell'inclusione lavorativa delle persone svantaggiate, anche, semmai, pianificando degli orari più flessibili o ridotti per le persone svantaggiate.

Agevolazioni per le cooperative

Le finalità ricordate possono perseguirsi anche in virtù di un regime agevolato per tali enti. Infatti, le cooperative sociali, sono per legge (art.

10 D.lgs. 460/1997), **ONLUS** e, quindi, assoggettate al regime tributario e fiscale differente e di maggior favore. Inoltre, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, sono ridotte a zero. Ricordiamo poi che, attraverso le convenzioni di cui agli articoli 12 e 12 bis Legge n. 68/99, possono essere stipulati accordi con i Centri per l'impiego ed i datori di lavoro, obbligati ad assumere persone con disabilità affinché queste ultime, almeno per un certo periodo di tempo, svolgano la propria prestazione lavorativa presso le cooperative sociali, che dovrebbero garantire degli inserimenti più gradualmente e flessibili nel mondo del lavoro.

Persone svantaggiate-socie della cooperativa

Qualora le persone svantaggiate siano socie della cooperativa, hanno **gli stessi diritti degli altri soci** e, quindi, anche il diritto di concorrere alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa.

Invalidità civile e stato di handicap



PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

Correva l'anno 2008 ed Anffas realizzava, per la prima volta, all'interno della Collana "I Manualetti S.A.I.?", un Manualetto dedicato alle procedure per l'accertamento di "Invalidità civile e stato di handicap" per fornire alle persone con disabilità ed alle loro famiglie una visione sistematica dei vari iter da seguire per giungere alle certificazioni che decretano l'accesso, non solo alle provvidenze economiche, ma a tutti i benefici previsti per le persone con disabilità (incluse le agevolazioni fiscali). Precedentemente, l'accertamento era retto da procedure manuali e le domande di invalidità civile e stato di *handicap* venivano presentate a mano dal diretto interessato, che doveva recarsi personalmente presso gli appositi uffici. Adesso, a partire dall'1 gennaio 2010, tutta la procedura di riconoscimento della condizione di invalido civile, della condizione di persona in stato di *handicap* ai sensi della Legge n. 104/1992 e delle relative provvidenze economiche viene attivata e seguita telematicamente, attraverso l'accesso all'area riservata del sito internet dell'Inps che organizza e gestisce l'intero iter. Al di là delle specifiche informative che, nel corso di questi quattro anni, Anffas ha ritenuto di far circolare rispetto a tali nuove procedure, non si era ritenuto opportuno riaggiornare il Manualetto fino a quando tutti gli aspetti innovativi non si fossero ben delineati, evitando quindi di dover modificare dall'oggi al domani tutta una serie di aspetti, che, in questi anni, hanno ricevuto moltissime e stratificate modifiche.

A tal proposito, come non ricordare l'annosa questione dei controlli per stanare i cc.dd "falsi invalidi", suscettibile di una serie di norme, messaggi e circolari Inps, tra di loro contraddittori e lesivi degli interessi dei cittadini veramente "invalidi civili", poi finalmente cassata dalla "storica" sentenza del Tar Lazio n. 3851/2014 che accogliendo le tesi di Anffas, ha fatto chiarezza su tutta una serie di aspetti. Con il recepimento in Italia, con la legge n. 18/2009, della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità c'è ora anche una diversa considerazione delle persone che presentino menomazioni, minorazioni

o patologie, non più considerate come "mancanti di qualcosa" (appunto "in-valide"), ma solo persone che, in virtù dell'interazione tra la loro patologia e l'ambiente/contesto di vita ostile, si ritrovano a vivere una condizione di maggior disagio nell'esercizio dei propri diritti e nell'avere pari opportunità rispetto ad altri nel vivere i vari contesti di vita. Si comprende quindi come il focus sia spostato dall'analisi del mero funzionamento organico della persona alla valutazione dell'interazione di quella persona nei suoi contesti di vita, pensandola quindi non più come somma di funzioni corporee, ma come persona che, con adeguati sostegni, possa sviluppare le proprie attitudini e la propria personalità. Purtroppo, ad oggi, in Italia, tale nuova visione è del tutto mancante, visto che al di là dell'informatizzazione della procedura, la tipologia di valutazione/accertamento è rimasta la stessa ed è a questa, al momento, seppur con gli aggiornamenti del caso, che il presente Manualetto deve far riferimento. Tutto ciò, però, nella consapevolezza che nei prossimi anni tale sistema evolverà ancora verso il nuovo paradigma che ci indica la Convenzione Onu. Del resto, la stessa Linea 1 del I Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità porta come indicazione prioritaria quello di smantellare l'attuale sistema e di procedere alla creazione di una nuova valutazione della persona che guardi al suo funzionamento all'interno dei vari contesti di vita.

Roberto Speciale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

CERTIFICATO DI INVALIDITÀ CIVILE

Definizione e chiarimenti iniziali

È il certificato volto ad attestare **le difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana, a causa di una menomazione fisica, di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito**. In particolare, con tale certificato si attesta, per le persone maggiorenni, la perdita delle generiche capacità lavorative (rappresentata in percentuale di invalidità). Viceversa, la valutazione d'invalidità civile per i minori (non aventi, di per sé, capacità lavorative) tiene conto delle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari età.

Possono essere considerate invalidi civili anche le persone ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, ma ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e dell'eventuale concessione dell'indennità di accompagnamento.

N.B. L'invalidità è civile quando non deriva da cause di guerra, di servizio, di lavoro.

Differenza con il certificato dello stato di handicap

Il certificato di invalidità civile attiene esclusivamente ad una **valutazione medico-legale**, che tenga presente la patologia diagnosticata e quanto questa limita le funzioni neurologiche, deambulatorie, sensitive, di autodeterminazione della persona. Invece, con il certificato dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992, si attestano le ripercussioni sociali e di relazione che una certa *disabilità* può comportare per la persona.

Procedura per il rilascio del certificato

Per ottenere il certificato di invalidità civile occorre seguire delle fasi procedurali che verranno analizzate, in maniera distinta, in ogni singola parte. Occorre, però, da subito precisare che l'intero iter sanitario deve concludersi entro **90 giorni** dalla presentazione dell'istanza (120 giorni per le Regioni non ancora convenzionate), secondo quanto previsto dal "Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi", introdotto con Determina del Presidente Inps n. 47 del 02.07.2010.

Presentazione domanda

Dal 1° gennaio 2010, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento di invalidità civile deve essere presentata, dall'interessato o da chi lo rappresenta o assiste (genitore di minore, tutore, curatore, amministratore di sostegno) **per via telematica all'Inps**. A tal proposito, è stata resa disponibile sul sito internet dell'Inps (www.inps.it) un'apposita applicazione informatica (*InvCiv2010*), capace di gestire le varie fasi telematiche della domanda. La presentazione della domanda per essere sottoposto a visita di invalidità civile si compone di due fasi:

1) **Redazione del certificato medico elettronico ed invio telematico dello stesso all'Inps**. L'interessato deve innanzitutto procurarsi il c.d. "certificato elettronico", in cui siano indicate le patologie invalidanti da cui la persona è affetta con l'indicazione dei codici nosologici e della natura delle stesse. Tale certificato deve essere redatto dal c.d. "medico certificatore", entrando nell'area riservata del sito dell'Inps e compilando l'apposito form, uguale per tutto il territorio nazionale. Possono essere "medici certificatori" tutti quei medici (di base, pediatri, specialisti) che, appositamente abilitati all'Inps, sono in possesso di un codice PIN che permetta loro di entrare nell'area riservata del sito www.inps.it e di provvedere all'invio telematico del certificato medico elettronico (i medici che vogliono ottenere tale PIN devono scaricare l'apposita domanda dal sito e presentarla, debitamente compilata, all'Inps territorialmente competente, ricevendo nello stesso tempo il codice con cui potranno da subito operare). Una volta terminata la compilazione, il medico certificatore deve inoltrare telematicamente all'Inps il certificato elettronico, avendo cura di stamparne una copia e di indicare all'interessato il codice identificativo di questo primo invio.

2) **Compilazione della domanda amministrativa per essere convocati a visita ed invio telematico della stessa**. Il cittadino, una volta in possesso del codice identificativo del certificato elettronico, può procedere personalmente, o attraverso terzi (vedasi dopo "chi può compilare ed inviare la domanda"), alla compilazione della domanda amministrativa per essere convocati a visita di accertamento su apposito form, presente nell'area riservata del sito Inps, avendo cura di inserire anche il codice identificativo del certificato medico elettronico inviato precedentemente. Una volta compilata anche tale domanda, occorre inviarla telematicamente all'Inps.

La domanda di invalidità si intende completata, anche ai fini degli eventuali e correlativi benefici, a partire dal momento dell'incrocio telematico dei due invii (quando, in sostanza sia arrivata la seconda domanda con l'indicazione del codice identificativo della prima).

Il cittadino, in caso di ricovero, può indicare un recapito temporaneo al fine di ottenere l'assegnazione di una visita presso un'Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.

N.B. Nel certificato medico elettronico e nella domanda amministrativa presentata per essere sottoposto a visita di accertamento dell'invalidità civile si può richiedere di essere contestualmente sottoposti anche alla valutazione dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 104/1992, ed a quella della "disabilità" (ovvero, si va anche a valutare la capacità lavorativa per l'inserimento lavorativo nelle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999).

Elementi imprescindibili del certificato medico elettronico

È importante che il certificato medico elettronico sia compilato in ogni sua parte e dia una chiara rappresentazione delle condizioni della persona alla Commissione che, poi, dovrà certificare lo stato invalidante. Pertanto, è utile che siano inserite:

- 1) Tutte le patologie (e non solo la più importante) da cui risulta affetta la persona, con l'esatta indicazione del corrispettivo codice nosografico ICD9;
- 2) L'eventuale ricorrere di requisiti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento;

- 3) L'eventuale intrasportabilità della persona, affinché ci si attivi per un accertamento della Commissione attraverso una visita domiciliare;
- 4) L'eventuale ricorrere delle condizioni di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007, ossia di una patologia che dia luogo all'indennità di accompagnamento e possa ritenersi del tutto stabilizzata o ingravescente, quindi esonerabile da ogni altro futuro controllo.

N.B. Possono essere inseriti fino a cinque codici di patologia per ogni certificato elettronico (nel caso in cui la persona fosse affetta da più di cinque patologie, occorre creare un ulteriore certificato); nella domanda amministrativa di invalidità, possono a loro volta essere inseriti fino a cinque codici identificativi di altrettanti certificati medici elettronici.

Chi può compilare ed inviare la domanda amministrativa

La domanda può essere compilata e presentata da:

- 1) Un patronato abilitato all'invio telematico di massa delle domande;
- 2) Un'Associazione di categoria (ANFFAS, ANMIC, UIC, ENS), limitatamente alle proprie strutture locali appositamente abilitate;
- 3) Direttamente l'interessato, ma solo se munito di apposito codice PIN.

Per ottenere il codice PIN, il cittadino può seguire due strade:

- Presentarsi direttamente all'Inps territorialmente competente e farsi rilasciare il PIN;
- Accedere all'area del sito www.inps.it e richiedere il PIN per la domanda di invalidità civile, ricevendo così, nel giro di pochi istanti, sulla casella di posta elettronica dichiarata, una prima parte del PIN; mentre una seconda parte del PIN arriverà per posta ordinaria nel giro di pochi giorni all'indirizzo dichiarato.

Convocazione per visita

Dopo aver espletato l'intera procedura per richiedere la visita di accertamento dell'invalidità civile, l'interessato vedrà recapitarsi a casa o presso il patronato o l'associazione di categoria (dove ha eventualmente eletto domicilio al momento della presentazione della domanda amministrativa) la convocazione a visita. Nella lettera di invito a visita sono riportati i riferimenti della prenotazione (data, orario e luogo di visita), tutte le indicazioni riguardanti la documentazione da portare all'atto della visita (documento di identità valido, stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore, ecc.) e l'informativa nel caso di mancata presentazione a visita alla data ed all'orario prefissato. Nella stessa lettera viene ricordato che il cittadino potrebbe farsi assistere, durante la visita, dal suo medico di fiducia.

Qualora la persona da visitare sia impossibilitata, in virtù della propria patologia, a presentarsi nel luogo di convocazione, può chiedere (se non già fatto al momento dell'istanza con il certificato medico elettronico) che si esegua una "visita domiciliare", ossia una visita presso il proprio domicilio. Anche in questo caso la procedura è informatizzata e il certificato medico di richiesta di visita domiciliare dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima dalla data già fissata per la visita ambulatoriale.

N.B. L'accertamento dell'invalidità civile o l'*handicap*, riguardanti persone con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà dell'Inps di rivedere il verbale in II grado.

Visita e verbale di invalidità

Le visite di accertamento sono svolte dalla c.d. "Commissione Integrata Asl/Inps di accertamento dell'invalidità civile". Tale collegio medico è composto da:

- 3 medici nominati dall'Asl tra i propri dipendenti o convenzionati (un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e gli altri due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti di medicina del lavoro);
- 1 medico Inps;

- 1 sanitario in rappresentanza, volta per volta, di ANFFAS, ANMIC, UIC, ENS, a seconda del tipo di patologia da cui è affetta la persona da visitare. In particolar modo, il rappresentante Anffas interviene ogni qualvolta si debbano visitare persone affette da patologie afferenti la disabilità intellettiva e relazionale, siano esse minori o maggiorenni, sia stata o meno biffata nella domanda la dicitura “minorato psichico”.

La Commissione redige un verbale della visita che, se confermato dalla Commissione Inps di verifica, diverrà definitivo e costituirà, in sostanza, il c.d. “**certificato di invalidità civile**”.

Sul verbale dell'invalidità civile vengono indicate, oltre alle generalità della persona con disabilità, anche la **diagnosi, il grado di percentuale di invalidità e le residue generiche capacità lavorative** (qualora la persona venga considerata collocabile al lavoro). Tra l'altro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 del Decreto Legge n. 5/2012, sul verbale si deve anche indicare se le patologie accertate danno luogo al diritto al contrassegno speciale di circolazione e sosta per le persone con disabilità, nonché al diritto alle agevolazioni fiscali per gli automezzi al servizio delle persone con disabilità.

N.B. Sull'eventuale rivedibilità, dopo un certo periodo di tempo, della condizione accertata e sull'esonerazione da qualsiasi altra ulteriore visita, si veda oltre.

Verifica del verbale innanzi alla Commissione Inps di verifica ordinaria ed invio al cittadino del verbale definitivo

Una volta avuta la visita di I grado innanzi alla Commissione integrata Asl/Inps, il relativo verbale viene inoltrato all'Inps perché provveda:

- o a convalidarlo, a seguito di un esame fatto esclusivamente sulla congruenza interna del verbale stesso (specie tra patologie accertate e percentuale di invalidità assegnata) e sui documenti acquisiti durante la prima visita;
 - o a chiamare l'interessato per sottoporlo a nuova visita innanzi alle proprie Commissioni di Verifica.
- In genere, secondo la nota del Direttore Generale del 20 settembre 2010, l'Inps non si riconvoca a visita di verifica (detta anche di II grado) nel caso di:
- Minori con patologie validamente documentate soprattutto concernenti la sfera psichica o con patologie di tipo genetico-malfornativo;
 - Persone inserite in strutture di lungodegenza o in residenze protette;
 - Persone interdette;
 - Persone di interesse geriatrico con perdita dell'autonomia personale adeguatamente documentata;
 - Persone con Patologie neoplastiche di comprovata gravità.

Invece, l'eventuale visita di verifica (di II grado), sarà effettuata presso il Centro Medico Legale dell'Inps Provinciale da un collegio così composto:

- Un medico INPS indicato dal Responsabile del Centro Medico Legale (diverso da quello che ha preso parte alla visita di I grado);
 - Un rappresentante di una delle Associazioni ANFFAS, ANMIC, UIC, ENS;
- Anche in tal caso, il cittadino può farsi accompagnare a visita da un proprio medico di fiducia.

Al termine dell'esame per documenti o della seconda visita, il Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps convalida il verbale e lo rende definitivo.

Il verbale viene, quindi, inviato al cittadino dall'Inps in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario.

Se il giudizio finale prevede l'attivazione di benefici economici, il cittadino dovrà presentare una nuova domanda per ottenere le provvidenze economiche (sul punto si veda la relativa parte del Manualetto).

Commissioni Uniche di accertamento dell'invalidità civile

In alcune parti d'Italia non si assiste ad un doppio grado di valutazione dell'accertamento di invalidità civile, visto che le Regioni dal 2011 hanno il potere di delegare le funzioni proprie delle Commissioni Integrate Asl/Inps (di I grado) all'Inps stesso (che già compie le visite di verifica di II grado), permettendo, quindi, all'Istituto di fare una sola ed unica visita presso Commissioni istituite ad hoc (cc.dd “**Commissioni uniche**”), che seguiranno, comunque, le regole di funzionamento già sopra indicate: possibilità di farsi assistere durante la visita da un proprio medico di fiducia, presenza dei medici di categoria, ecc.

Al momento, le Commissioni Uniche operano in Campania (per le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno), in Sicilia (per la sola Provincia di Trapani), in Veneto (per le Province di Venezia e Verona ed il territorio di San Donà di Piave).

CRITERI PER VALUTARE IN PERCENTUALE L'INVALIDITÀ CIVILE

Tabelle ministeriali

Per l'attribuzione delle percentuali di invalidità per ciascuna minorazione o malattia invalidante, la commissione per l'accertamento dell'invalidità civile fa riferimento alle tabelle approvate con Decreto del Ministero della Salute 5 Febbraio 1992. Nelle suddette tabelle sono riportate tutte le patologie e, accanto a ciascuna di esse, vi è o una percentuale di invalidità fissa oppure una fascia di percentuali entro cui la Commissione può stabilire i punti percentuali da riconoscere.

ESEMPIO

Per il tumore di Wilms è prevista una percentuale fissa di invalidità pari al 95%.

Per la psicosi ossessiva è previsto che il minimo sia il 71%, mentre il massimo l'80%. Pertanto la Commissione si potrà attestare su una percentuale di invalidità rientrante nella fascia 71% - 80%.

Qualora la patologia presente nella persona da visitare non sia stata prevista nelle tabelle ministeriali, occorrerà utilizzare il c.d. “criterio analogico”, verificando se tale specifica patologia possa rientrare in senso ampio in un'altra già prevista nelle tabelle.

Compresenza di più infermità

Se per la stessa persona sono ravvisabili più “infermità” o “menomazioni”, occorre valutare se le stesse rientrano all'interno di un'unica compromissione funzionale oppure sono derivanti dalla sola coesistenza di menomazioni relative a differenti apparati.

Nel primo caso, definito “**concorso funzionale di menomazioni**”, all'unica compromissione funzionale non può che corrispondere un'unica previsione tabellare, con la relativa assegnazione di punti percentuali. Mentre nel caso di **coesistenza di menomazioni di differenti apparati**, bisognerà sommare ai punti percentuali, assegnati per la patologia più grave, gli ulteriori punti percentuali per le successive altre patologie, calcolando via via la percentuale di ciascuna patologia così come prevista in tabella proporzionalmente alla differenza tra 100 ed i punti già assegnati per la/le precedente/i patologia/e (c.d. “calcolo riduzionistico”).

ESEMPIO

Una persona che ha una coartazione aortica congenita moderata pari al 50% e una sindrome depressiva endogena lieve avrebbe diritto ad un'invalidità del 65%.

Infatti non si può sommare algebricamente al 50% della prima patologia il 30% previsto dalle tabelle per la seconda patologia. Bisogna, invece sommare al 50% solo un 15% (pari alla percentuale d'invalidità del 30% prevista in tabella, calcolando proporzionalmente la differenza tra 100 e il 50% della prima). Ricapitolando il calcolo sarà: $0,50 + (0,50 \times 0,30) = 0,65$ (ossia 65%).

Eccezioni

La determinazione del grado di invalidità può svincolarsi dal valore espresso nelle tabelle qualora la patologia presenti condizioni eccezionali non considerate nell'inquadramento tabellare (Cass. Sez. Lav. 19 agosto 2004 n. 16251).

Richiesta di aggravamento

Se le condizioni di una persona, già dichiarata invalida civile, peggiorano, questa può chiedere di essere nuovamente sottoposta a visita, affinché si accerti tale **aggravamento** e si assegni, quindi, una percentuale superiore a quella precedentemente assegnata o l'indennità di accompagnamento/comunicazione precedentemente non concessa.

Per essere sottoposti alla visita per l'aggravamento bisognerà seguire nuovamente l'iter delineato, con l'accortezza che il medico di base rediga la richiesta di visita specificando quali siano gli elementi che determinano un aggravamento delle condizioni del paziente e che l'istante depositi, congiuntamente alla domanda, una documentazione sanitaria comprovante le modificazioni intervenute nel quadro clinico preesistente.

INVALIDITÀ CIVILE PER I MINORI

Criteri per accertare l'invalidità civile per i minori

Per i minori, specie in tenera età, non si può ritenere di calcolare l'invalidità civile in tanti punti percentuali quante sono le riduzioni della generica capacità lavorativa a seguito di una certa patologia. Essi, infatti, salvo quanto si dirà dopo, non hanno di per sé capacità lavorativa.

Pertanto, si ritiene di subordinare il riconoscimento dell'invalidità civile dei minori alla condizione che essi abbiano **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età** (che, quindi altri loro pari età, senza quella disabilità potrebbero compiere).

N.B. Vi è da precisare che esclusivamente per i minori con età superiore ai **quindici anni** viene indicata anche la percentuale d'invalidità civile, ai soli fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della legge n. 68/99.

Indennità di accompagnamento ai minori

In passato le Commissioni Asl per l'accertamento dell'invalidità civile erano restie a riconoscere anche ai bambini in tenerissima età l'indennità di accompagnamento, provvidenza economica riconosciuta a chi è considerato impossibilitato a deambulare o necessitante di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita.

Si partiva, infatti, dal presupposto che i bambini, specie se di pochissimi mesi, avrebbero comunque avuto necessità della continua presenza ed assistenza dei genitori.

La Cassazione ha ribadito che **certi bambini con disabilità "possono trovarsi in uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella occorrente ad un bambino sano"** (Cass. 1377/2003).

ESEMPIO

Un bambino potrebbe presentare, sin dalla nascita, una malformazione alla spina dorsale, tale per la quale, se messo a sedere, non riuscirebbe a mantenere una posizione eretta, scivolando lungo la sedia. In tal caso, quel bambino avrebbe necessità di un'assistenza diversa per forme e tempi di esplicazione, rispetto ad un bambino di pari età che riuscirebbe, quanto meno, a rimanere seduto dove il genitore l'ha lasciato.

Compimento del 18° anno di età

Il Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto importanti novità per

coloro che, già titolari durante la minore età di indennità di frequenza o di indennità di accompagnamento per invalidità civile, compiono i diciotto anni.

I commi 5 e 6 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 90/2014 così prevedono:

"Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore."

Ai minori titolari dell'indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell'indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all'articolo 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore."

Pertanto, **per i minori titolari di sola indennità di frequenza**, occorre ripresentare la domanda per l'accertamento sanitario nei 6 mesi antecedenti il compimento della maggiore età, scegliendo però nella domanda non l'opzione "accertamento sanitario ordinario", ma "accertamento sanitario ai sensi dell'art. 25 comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90", che permette di avere già provvisoriamente, nelle more dell'accertamento sanitario, la pensione di invalidità sin dal giorno del diciottesimo anno di età.

Ciò non toglie che, all'esito della visita sanitaria, possa ottenersi anche il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negata durante la minore età, anche se ciò potrebbe verificarsi raramente.

In ogni caso, all'esito dell'accertamento sanitario comunque occorre procedere con l'invio del **modello AP70** per dimostrare l'esistenza degli altri requisiti (di reddito, sociali) richiesti per il riconoscimento delle provvidenze economiche in via definitiva.

Invece, **per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione** è abrogata la previsione di una nuova visita sanitaria e la relativa indennità continua ad essere erogata. Occorre solo che venga tempestivamente inviato all'Inps, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, il modello AP70 che dimostri il possesso dei requisiti extra sanitari per il riconoscimento anche della pensione di invalidità con decorrenza dal giorno del compimento del diciottesimo anno di età.

Se prima del 24 giugno 2014 era stata presentata, per i minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, una domanda per la visita di accertamento sanitario, i medesimi possono non andare più a visita, tranne che non abbiano interesse di farsi riconoscere, in sede di visita sanitaria, il diritto al contrassegno speciale o ad alcune agevolazioni fiscali in materia di auto. In ogni caso, dovrebbe arrivare a casa dei diretti interessati una lettera dell'Inps che specifichi il da farsi, ma questo non limita di poter già agire prima, per esempio inviando il modello AP70.

STATO DI HANDICAP

Definizione

Lo stato di "handicap" è la situazione di svantaggio sociale o di

emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa (art. 3 comma I Legge n. 104/92). Pertanto, attraverso la certificazione dello “stato di handicap”, si mettono in evidenza le **ripercussioni sociali che una certa patologia potrebbe causare a quella specifica persona nel vivere i singoli contesti (scuola, lavoro, luoghi ricreativi) che quotidianamente frequenta.**

Procedura per accertamento stato di handicap

La procedura per la richiesta di accertamento e le modalità di visita sono le stesse dell'invalidità civile (invio del certificato medico elettronico, invio della domanda amministrativa, convocazione a visita, visita di I grado e visita di verifica di II grado), con la sola differenza che, in tal caso, sia la Commissione Asl/Inps sia la Commissione di verifica Inps sono integrate da un operatore sociale o da un “esperto nei casi da esaminare”, che possa meglio evidenziare la specifica essenza dell'accertamento: l'incidenza negativa nella vita di relazione, derivante dalla patologia, accertata per l'invalidità civile.

Proprio perché connesse (anche se, si ripete, non simili), le due valutazioni dell'invalidità civile e dello stato di handicap possono anche essere richieste ed espletate contestualmente e non necessariamente, quindi, in tempi diversi. In ogni caso dovrebbe essere cura della persona che voglia ottenere entrambe le certificazioni, barrare nella domanda da consegnare una doppia istanza per il primo tipo ed il secondo tipo di accertamento.

La commissione deve pronunciarsi **entro 90 giorni dalla domanda**, così come stabilito dall'art. 25 comma 4 del D.L. n. 90/2014.

Handicap con connotazione di gravità

Nella valutazione circa l'esistenza o meno di uno stato di handicap, la Commissione può rilevare anche **una connotazione di gravità** di tale stato, **quando la minorazione sia tale da ridurre l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione** (art. 3 comma III Legge n. 104/92).

A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell'accesso a specifici servizi e programmi.

Rivedibilità

La legge n. 80/2006 prevede che **le persone con patologie stabili o progressive che diano titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione siano esonerate anche dalle visite di controllo finalizzate “all'accertamento della permanenza...dell'handicap”**. Però, l'Inps con il Messaggio 30 ottobre 2008 n. 23991, ha messo in evidenza che, pur a fronte di una patologia statica ed irrecuperabile, vi potrebbe essere l'attivazione di tutta una serie di ausili che rimuovano o attenuino gli “ostacoli sociali”, oggetto di valutazione per la definizione dello stato di handicap. Pertanto, secondo l'Inps, *“può significativamente fondarsi l'esigenza di revisione da parte di una Commissione che non è solo medica, ma che equiperarchicamente prevede l'operatore sociale nella costruzione del giudizio”* (Messaggio Inps 30 ottobre 2008 n. 23991).

Anffas ritiene che per le patologie stabilizzate o ingravescenti indicate dalla Legge n. 80/2006 e, poi, individuate con D.M. 2 agosto 2007, non valgano le considerazioni dell'Inps sopra riportate, perché contra legem.

Certificato provvisorio di handicap

Se la Commissione medica volta all'accertamento dello stato di handicap non si pronuncia **entro 45 giorni** dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia da accertare, in servizio presso l'ASL da cui è assistito l'interessato. Il certificato provvisorio rilasciato dallo specialista ha validità esclusivamente per la fruizione dei permessi

retribuiti e delle agevolazioni per la sede (prima assegnazione e trasferimento) per i lavoratori con disabilità e per i lavoratori che assistano congiunti con disabilità grave, ai sensi dell'art. 33 Legge n. 104/1992.

Inoltre, alla visita di accertamento dello stato di handicap, la Commissione può rilasciare, su richiesta motivata dell'interessato, un certificato provvisorio della visita.

In ogni caso, l'accertamento provvisorio produce effetto fino all'emanazione dell'accertamento definitivo, che, se negativo, porterà l'Inps a richiedere di rimborsare i vantaggi ottenuti col certificato provvisorio.

Certificato dello stato di handicap per la sindrome di down

L'art. 94 comma 3 Legge 289/2002 ha previsto che le persone con sindrome di down sono dichiarate, dalle competenti commissioni ASL o dal proprio medico di base, in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli. La certificazione si ottiene a seguito di richiesta corredata dalla presentazione del **cariotipo**, ossia quell'accertamento diagnostico per immagini che permette di identificare il numero, la distribuzione e la forma dei cromosomi.

RIVEDIBILITÀ PER INVALIDITÀ CIVILE E STATO DI HANDICAP

Previsione della rivedibilità nel certificato

Nel verbale con cui si conclude l'accertamento dell'invalidità civile e dello stato di handicap è possibile che venga indicata una scadenza del medesimo con necessità di revisione della persona con disabilità dopo il periodo di tempo indicato per verificare se possano mantenersi le certificazioni ed i benefici ad esse correlate (questo per esempio può accadere con neoplasie trattabili chirurgicamente che, dopo, un certo periodo, possono veder ridursi la percentuale di invalidità della persona).

Pertanto, prima della scadenza del verbale, per evitare che decadano automaticamente tutte le agevolazioni e le prestazioni economiche precedentemente concesse, occorre ripresentare domanda di accertamento dell'invalidità civile o dello stato di handicap in scadenza, con le medesime procedure sopra ricordate.

Si fa presente che con l'art. 25 comma 6 bis del Decreto Legge n. 90/2014 si è onerato l'Inps della riconvocazione a visita di revisione ordinaria, ma si suggerisce, qualora ciò non avvenga e sia ormai prossima la scadenza del verbale con rivedibilità, di presentare direttamente la domanda per essere sottoposti a nuovo accertamento.

N.B. In ogni caso, nelle more della visita di revisione, i cittadini continuano a beneficiare di tutto quanto riconosciuto a seguito del precedente accertamento.

Esonero della rivedibilità

Ai sensi dell'art. 6 Legge n. 80/2006, le patologie stabili o progressive, che diano titolo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazioni, sono esonerate dal controllo circa la loro persistenza. È stata questa una grande conquista cui Anffas ha contribuito in maniera preponderante, anche partecipando ai vari Tavoli ed Osservatori ministeriali.

Con successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 agosto 2007 si è precisato quali sono le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e revisione. Il Decreto ha individuato 12 gruppi di patologie, indicando per ciascun gruppo la documentazione sanitaria idonea a comprovare la menomazione (da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali qualora non acquisita agli atti). Tale esonero viene certificato nel verbale d'invalidità e determina

l'esclusione anche dai controlli d'ufficio sulla persistenza dell'invalidità, noti come "controlli sui falsi invalidi".

Controlli d'ufficio sulla persistenza dell'invalidità (visite per i "falsi invalidi")

Al fine di contrastare il fenomeno dei cc.dd. "falsi invalidi" l'art. 1, comma 109, della Legge 24 Dicembre 2012 n. 228 ha previsto che l'Inps, nel triennio 2013-2015, controlli, a campione, per ogni anno 150.000 verbali già definiti negli anni addietro.

Tale attività, che sarà svolta da apposite commissioni di verifica straordinaria Inps, sarà in aggiunta con quella già svolta ordinariamente dall'Inps sui verbali definiti in I grado dalle Commissioni Integrate Asl/Inps o con le Commissioni Uniche. Tra l'altro, tali controlli straordinari riguardano non solo i verbali dell'invalidità civile, ma anche quelli dello stato di handicap di cui alla Legge n. 104/1992 e quelli della valutazione della capacità lavorativa per l'inserimento delle categorie protette di cui alla Legge n. 68 del 1999.

A seguito della sentenza del Tar Lazio n. 3851/2014, anche Anffas, insieme ad Anmic, Uic ed Ens, compone la Commissione di verifica straordinaria, istituita presso ciascuna sede Inps Provinciale.

N.B. I cittadini possono essere esonerati dal controllo di verifica straordinaria se il loro verbale portava l'indicazione dell'esonero da rivedibilità ai sensi del Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 per le patologie stabilizzate o ingravescenti.

CONTESTAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE E DELLO STATO DI HANDICAP

Premessa

I verbali sugli accertamenti sanitari per l'invalidità civile, sordità civile, cecità civile e stato di handicap vanno impugnati entro e non oltre **180 giorni** dalla ricezione degli stessi.

Dall'1 Gennaio 2012 sono cambiate le regole che disciplinano l'impugnazione. Infatti, l'art. 38 del Decreto Legge n. 98 del 6 Luglio 2011 (convertito in Legge n. 111/2011) ha modificato il Codice di procedura Civile, introducendo un nuovo articolo specifico: l'art. 445 bis.

Tale articolo prevede che l'interessato, che voglia impugnare i verbali di invalidità civile e stato di handicap deve innanzitutto depositare, presso la Cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale nel cui circondario risiede, **un'istanza di accertamento tecnico preventivo (ATP)**, ossia una richiesta perché il Giudice nomini un consulente tecnico che, accerti, nel contraddittorio tra le parti ed i loro consulenti, la condizione sanitaria della persona. **Qualora, poi, una delle parti (cittadino o Inps) dichiari di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, allora la stessa dovrà depositare**, presso il medesimo giudice che ha disposto l'ATP, entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, **il ricorso introduttivo di un giudizio previdenziale vero e proprio**, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

Il procedimento

Una volta presentata al Tribunale competente istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie, il Giudice nomina un **Consulente tecnico d'ufficio (CTU)**, che ha il compito di espletare la visita medica. Il consulente nominato dovrà inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali, anche per via telematica, una comunicazione al Direttore della sede provinciale Inps competente o ad un suo delegato, per permettere al medico legale dell'Istituto di partecipare alle operazioni.

Finite le operazioni peritali:

1. Il consulente tecnico d'ufficio deve trasmettere, entro il termine stabilito dal Giudice, la bozza di relazione alle parti costituite (Inps e cittadino);

2. A sua volta, l'Inps e il cittadino, entro altro termine sempre stabilito dal Giudice, devono trasmettere al CTU le proprie osservazioni sulla bozza di relazione;

3. Infine, il CTU depositerà presso la cancelleria del Giudice, entro altro termine sempre stabilito dal Giudice, la **relazione definitiva**, contenente anche le osservazioni avanzate dalle parti e una sintetica valutazione sulle stesse.

Una volta terminate le operazioni peritali, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, stabilisce il termine (**massimo 30 giorni**) entro il quale le stesse hanno la possibilità di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, specificando quelli che sono i motivi, con atto scritto depositato in cancelleria. In assenza di contestazione, il Giudice omologa l'accertamento sanitario presentato nella relazione del consulente e si procede all'emissione del decreto definitivo. Tale decreto è inappellabile ed è notificato agli enti competenti, che provvedono, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e dopo aver verificato la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della provvidenza, al pagamento delle stesse entro 120 giorni.

(Anche se il decreto di omologa è tendenzialmente inappellabile, sarà ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso il decreto di omologazione dell'accertamento del requisito sanitario operato dal CTU, limitatamente alla statuizione sulle spese, sia legali che di consulenza, trattandosi, solo in parte qua, di provvedimento definitivo, di carattere decisorio, incidente sui diritti patrimoniali delle parti e non altrimenti impugnabile – Cassazione Sentenza n. 6085/2014).

Se, invece, vi è contestazione sulle conclusioni del CTU, la parte dissenziente, oltre a depositare il proprio dissenso, deve, entro 30 giorni, incardinare il giudizio previdenziale con ricorso da depositare presso la cancelleria del Giudice che ha curato l'ATP.

Il giudizio si concluderà con una sentenza che sarà inappellabile (fatta sempre salva la possibilità di un ricorso per Cassazione per motivi di legittimità).

Spese processuali

Innanzitutto, il ricorrente ha diritto ad essere esonerato dal pagamento del contributo unificato per iscrivere la causa a ruolo se ha un reddito non superiore a **34.107,72 euro**.

Inoltre, se il ricorso viene vinto, non dovranno essere sostenute spese processuali ed i benefici economici ricollegati ad una certa invalidità verranno pagati a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda originaria. Il Giudice, però, può anche valutare che vi sia stato un aggravamento delle condizioni durante la fase amministrativa di accertamento o la fase giudiziaria ed in tal caso i relativi benefici economici saranno riconosciuti non dal momento della domanda originaria, ma da quello successivo dell'aggravamento.

Qualora il ricorso venga respinto, il Giudice non condannerà alle spese la parte ricorrente, se questi abbia avuto, nell'anno precedente all'instaurazione del giudizio, un reddito personale non superiore a **22.738,48 euro**, elevato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente (in tal caso, il ricorso introduttivo dovrebbe contenere copia della dichiarazione dei redditi a riprova di questa circostanza).

Tale norma speciale di favore non si applica quando il ricorrente abbia posto in essere un ricorso pretestuoso (cioè privo di alcun fondamento), non potendosi premiare la temerarietà dello stesso.

N.B. È sempre fatta salva la possibilità di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato qualora il reddito del ricorrente non superi **euro 11.369,24**.

PROVVIDENZE ECONOMICHE

Procedura amministrativa di concessione

Una volta definite, attraverso il verbale di invalidità civile, le condizioni sanitarie della persona con disabilità, occorre iniziare una nuova fase amministrativa, **per verificare che la persona presenti anche una serie di requisiti reddituali e personali compatibili con la concessione di provvidenze economiche assistenziali normativamente previste in favore delle persone riconosciute invalidi civili.**

La domanda per ottenere le provvidenze economiche per invalidità, cecità e sordità civile vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica **entro 90 giorni** dalla data del rilascio del certificato medico, compilando un'apposita domanda (Modello AP70), reperibile nell'apposita area riservata del sito istituzionale dell'Inps (www.inps.it). La domanda può essere compilata ed inviata telematicamente direttamente dall'interessato (che avrà richiesto all'Inps un Pin per accedere alla relativa area riservata) oppure avvalendosi di un patronato.

Una volta inviata la domanda, occorrerà attendere che l'Inps scriva all'interessato riconoscendo le provvidenze, unitamente agli arretrati fino allora maturati (visto che le provvidenze economiche, in ogni caso, devono considerarsi sin dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità). Su tali arretrati l'Inps è tenuta a calcolare anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dal 121° giorno dall'invio della domanda telematica per il riconoscimento amministrativo delle provvidenze.

Nell'analizzare le singole provvidenze economiche, per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, si metterà in evidenza, volta per volta, quali siano i requisiti, anche reddituali e personali, che l'ente erogatore deve accertare.

Gli importi delle varie provvidenze sono contenuti in **tabelle**, aggiornate anno per anno e calcolati in base al reddito dell'anno precedente. In questo volume si fa riferimento alle tabelle 2014 ed i redditi 2013. (Circolare n. 7 del 17 gennaio 2014)

PRESTAZIONI SPETTANTI AGLI INVALIDI CIVILI IN GENERE

Indennità mensile di frequenza

Spetta ai **minori di 18 anni** cui siano state riconosciute **difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età e che abbiano un reddito annuo non superiore (per l'anno 2014) ad euro 4.795,57.**

L'erogazione dell'indennità è subordinata alla frequenza di scuole, centri di formazione o di addestramento professionale, centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semi-residenziale e viene corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza. L'importo mensile dell'indennità è (per l'anno 2014) pari ad **euro 279,19.**

L'indennità mensile di frequenza non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti, l'indennità prevista per i ciechi parziali, l'indennità di comunicazione prevista per i sordi perlinguali.

Assegno mensile di assistenza

Spetta agli **invalidi civili, di età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni, che presentino una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% e che non abbiano un reddito superiore (per l'anno 2014) ad euro 4.795,57.** L'importo mensile è pari (per l'anno 2014) ad

euro 279,19. L'assegno è, di regola, incompatibile con le rendite o le pensioni di invalidità a carico di qualsiasi ente (Stato, Inps, Inail).

Pensione di inabilità

Spetta agli **invalidi civili totali** (ossia a coloro che siano stati dichiarati invalidi al 100%) di età compresa **tra i 18 ed i 65 anni**, che non superino un reddito annuo (per l'anno 2014) di **euro 16.449,85.** L'importo dell'assegno mensile è pari (per l'anno 2014) ad **euro 279,19**, ed è possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Indennità di accompagnamento

Spetta a chi abbia **un'invalidità del 100%** e sia **impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita ed abbia la conseguente necessità di un'assistenza continua.**

L'importo mensile dell'indennità è (per l'anno 2014) di **euro 504,07** ed è **erogato indipendentemente dal reddito e dall'età del beneficiario.**

L'indennità di accompagnamento non è cumulabile con l'indennità mensile di frequenza né con analoghe indennità concesse per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzione del beneficiario per il trattamento più favorevole. Il riconoscimento di tale indennità è **compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.**

RIASSUMENDO...

ETA'	PROVVIDENZE ECONOMICHE
Da 0 a 18 anni	- Indennità di frequenza - Indennità di accompagnamento
Da 18 a 65 anni	- Assegno mensile di assistenza - Pensione di inabilità - indennità di accompagnamento
Oltre 65 anni	- Indennità di accompagnamento

Dichiarazioni periodiche degli invalidi civili

Gli invalidi civili titolari di provvidenze economiche hanno l'obbligo di presentare ogni anno, entro la data indicata da una specifica determinazione del Presidente dell'Inps, una dichiarazione da cui risulti la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento delle provvidenze. Propriamente, le dichiarazioni sono diverse e richiedono l'indicazione della sussistenza, o meno, di un'attività lavorativa o di uno stato di ricovero a seconda della tipologia di invalidità:

- Per l'indennità di accompagnamento occorre dichiarare di non essere stati ricoverati, gratuitamente ed a spese dello Stato, per più di 30 giorni;
- Per la pensione di invalidità parziale di non avere un'attività lavorativa;
- Per l'indennità di frequenza il ricovero in qualsiasi forma.

Dal 2011 tali dichiarazioni vanno presentate per via telematica, compilando l'apposito modello presente nell'area riservata del sito istituzionale dell'Inps (www.inps.it) o direttamente dall'interessato (che sia munito di apposito Pin rilasciato dall'Inps) o avvalendosi di un patronato abilitato a ciò.

PRESTAZIONI SPETTANTI AI "CIECHI CIVILI"

Indennità di accompagnamento per i "ciechi assoluti"

Spetta ai "ciechi assoluti", **indipendentemente dall'età o dal reddito**, ed è pari (per l'anno 2014) ad **863,85 euro** al mese. È cumulabile con l'indennità di accompagnamento prevista in favore degli invalidi civili e con la pensione di reversibilità. È compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, mentre è incompatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Pensione ai ciechi assoluti

Spetta ai "ciechi assoluti" **maggioresni** che non superino come reddito annuale **16.449,85 euro**. Tale pensione ha un importo mensile (per l'anno 2014) di **euro 301,91**. Mentre se la persona è ricoverata in istituto con pagamento della retta, a carico, anche in parte, dallo Stato, l'importo mensile è pari a **279,19 euro**. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Indennità speciale per ventesimisti

Spetta a chi abbia un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, indipendentemente dall'età o dal reddito, ed è pari (per l'anno 2014) ad **euro 200,04** al mese. L'indennità speciale è compatibile con la pensione non reversibile spettante ai "ciechi civili" parziali, mentre è incompatibile con l'indennità di frequenza o con altre indennità simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra.

Pensione ai ciechi parziali ventesimisti

Spetta, **indipendentemente dall'età**, a chi abbia un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione ed abbia un reddito annuale (per l'anno 2014) inferiore a **16.449,85 euro**. L'importo della suddetta pensione è pari (per l'anno 2014) ad euro **279,19 al mese**. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Assegno mensile a vita per decimisti

Spetta ai **maggioresni** che presentino un residuo visivo superiore ad un ventesimo, ma inferiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione e **che ne godevano al momento dell'introduzione della pensione per i ciechi assoluti e ciechi parziali**.

Tale assegno mensile è di importo pari (per l'anno 2014) ad **euro 207,19** e viene erogato solo se il decimista non superi col proprio reddito annuale **7.908,64 euro**. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

PRESTAZIONI SPETTANTI AI "SORDI"

Indennità mensile di frequenza

Spetta ai **minori di 18 anni** che presentano una perdita uditiva superiore ai 60 decibel, nell'orecchio migliore, nella frequenza di 500, 1000, 2000 Hz e che, per la loro minorazione, devono far ricorso a continui e periodici trattamenti riabilitativi o terapeutici.

L'erogazione dell'indennità è subordinata alla frequenza di scuole, centri di formazione o di addestramento professionale, centri ambulatoriali o diurni anche di tipo semi-residenziale e viene corrisposta solo per i mesi effettivi di frequenza.

L'importo mensile (per l'anno 2014) è pari ad **euro 279,19** e non viene corrisposto se il minore è titolare di un reddito annuo superiore ad **euro 4.795,57**.

L'indennità mensile di frequenza non è cumulabile con l'indennità di accompagnamento in favore degli invalidi civili o dei ciechi assoluti, l'indennità prevista per i "ciechi parziali", l'indennità di comunicazione prevista per le persone con sordità prelinguale. È logico che resta salva la facoltà dell'interessato di optare per il trattamento più favorevole.

Pensione ai sordi


Spetta alle persone tra i 18 ed i 65 anni per le quali sia stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (pari o superiore a 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore) tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato.

L'importo mensile della pensione (per l'anno 2014) è pari ad **euro 279,19** e non viene corrisposto se la persona ha un reddito annuo superiore ad **euro 16.449,85**. È possibile cumulare tale provvidenza con qualsiasi altro trattamento pensionistico diretto, concesso a titolo di invalidità (Inps, causa di guerra, lavoro, servizio).

Indennità di comunicazione

Spetta a chi abbia un'ipoacusia congenita o acquisita durante l'età evolutiva tale da aver impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. Qualora il richiedente la prestazione non abbia ancora compiuto il 12° anno di età l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore.

Se invece il richiedente la prestazione ha già compiuto il 12° anno di età occorre un'ipoacusia superiore ai 75 decibel HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 HZ nell'orecchio migliore. L'importo mensile dell'indennità (per l'anno 2014) è pari ad **euro 251,22** al mese ed essa è erogata anche se il titolare è ricoverato in istituto ed indipendentemente dall'età e dal reddito.



PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

Con la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità si è avuto un approccio diverso relativo alla libertà di movimento delle persone con disabilità poiché è nata la considerazione che gli ostacoli a tale libertà di movimento derivassero non già dalle menomazioni in sé della persona, ma dall'interazione di tale condizione personale con un ambiente ostile, in quanto non pensato per il sicuro, libero ed autonomo movimento di qualsiasi persona.

Tutto ciò dovrebbe portare ad attivare interventi non volti ad interventi specifici per la disabilità, ma a realizzare ambienti fruibili per tutti, in qualunque condizione personale essi si trovino (anziani, minori, donne incinte), nell'ottica di quel Universal design, cui appunto la Convenzione è assolutamente ancorata.

Del resto, tale nuovo modo di pensare gli spazi e gli ambienti è totalmente ripreso nella Linea 4 del I Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (adottato con DPR 4 ottobre 2013). Anzi, sia nella Convenzione che nel Piano d'azione del Governo italiano si guarda all'accessibilità non solo degli spazi fisici (appunto, come mobilità), ma anche per i sistemi informativi, i sistemi di comunicazione e quindi la possibilità di partecipazione ad ogni contesto di vita. In questo Manualetto si è ritenuto quindi opportuno rimanere in tale ambito, ripromettendoci di dedicare, poi, un apposito lavoro all'accessibilità tout court ai vari contesti sociali (anche all'esito di prime applicazioni in Italia di norme vincolanti). Sicuramente per quel che riguarda in maniera più specifica la mobilità occorre considerare che vari Regolamenti Europei stiano dando un nuovo impulso, non soltanto all'abbattimento delle barriere architettoniche per i mezzi di trasporto e presso le loro stazioni, ma anche a creare pari opportunità nel vivere tutti i servizi posti in essere dalle compagnie di viaggio, così come messo in evidenza in questa versione aggiornata. È questo solo un primo passo verso quel nuovo modo di progettare, intendere e vivere gli spazi, i luoghi ed i contesti, a cui invece prepotentemente ci chiama

la Convenzione Onu.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

AGEVOLAZIONI AUTO

CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER PERSONE CON DISABILITÀ

A cosa serve

Le auto al servizio dei titolari del **contrassegno** possono sostare nei parcheggi riservati alle persone con disabilità (posizionati nei pressi di luoghi di interesse pubblico ed individuati con apposita segnaletica) e non sono tenute al rispetto dei limiti di tempo nelle aree di sosta a tempo determinato. Il contrassegno, conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4 giugno 1998, è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, il contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo tale che sia visibile per eventuali controlli.

N.B. Le auto munite di **contrassegno** possono circolare nelle zone a traffico limitato. In alcune città d'Italia, all'entrata delle zone a traffico limitato, vi sono varchi elettronici che rilevano automaticamente la targa dell'autoveicolo e la confrontano con quelle presenti negli elenchi delle macchine autorizzate. Pertanto, qualora l'autoveicolo in questione non fosse ricompreso nell'elenco suddetto (perché, semmai, il veicolo è al servizio di una persona con disabilità che vive in altra città) sarebbe elevata contravvenzione. Vi è, però, la possibilità di preavvisare il Comando dei Vigili Urbani o gli Uffici appositamente predisposti nei vari Comuni, che il veicolo in questione entrerà nelle zone a traffico limitato al solo fine di accompagnare una persona con disabilità, titolare del contrassegno, e non correre così rischi di ingiuste contravvenzioni.

A chi spetta

Alle persone invalide con "**capacità di deambulazione sensibilmente ridotta**" e successivamente anche alle **persone "non vedenti"**.

N.B. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota data 23/11/2005, ha sostenuto che la capacità di deambulazione sensibilmente ridotta potrebbe anche essere "non direttamente riconducibile a patologie che riguardano gli arti inferiori", e, quindi intesa come capacità di rispettare, in virtù della propria disabilità, anche non motoria, (ad es., quindi, intellettuale e/o relazionale), le normali regole di comportamento, nonché le norme che regolano la circolazione stradale. Già in precedenza sia la Regione Lombardia, sia la Regione Piemonte, avevano con proprie Circolari indicato il perseguimento di tale accezione più ampia della "capacità di deambulazione".

Come ottenerlo

L'interessato deve essere in possesso della certificazione medica attestante i requisiti sopra detti. Propriamente tale condizione sanitaria può evincersi direttamente dal certificato di invalidità civile, se successivo alla data del 9 Febbraio 2012 (data di entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, che ha inserito un apposito campo nel certificato), oppure dal certificato medico legale appositamente rilasciato dal relativo ufficio dell'Asl di appartenenza.

Quindi, il cittadino munito della certificazione, deve presentare al **Sindaco del comune di residenza** istanza in carta semplice (senza pagamento della marca da bollo) per la concessione del contrassegno.

A questo punto il Sindaco rilascia il contrassegno con una **validità di 5 anni**.

Alla scadenza il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al primo rilascio.

N.B. Il contrassegno può essere rilasciato anche a quelle persone che si trovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro. In tal caso, il contrassegno avrà una durata di tempo determinato a seguito del certificato medico che attesti il periodo stesso di durata dell'invalidità. Trascorso tale periodo, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a fronte dell'attivazione di una nuova procedura.

Dove è valido

Secondo il Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il contrassegno, anche se rilasciato dal Comune di residenza, ha validità sul territorio nazionale.

Dopo che anche l'Italia ha provveduto ad adottare il modello comunitario uniforme di contrassegno, gli italiani possono far valere il proprio contrassegno anche all'estero; al tempo stesso, i cittadini europei possessori di contrassegno rilasciato all'estero, lo possono utilizzare in Italia per fruire di tutte le relative agevolazioni.

In caso di mancata concessione

Essendo il riconoscimento del contrassegno il risultato di un'attività amministrativa che deve solo accertare l'esistenza di certi requisiti nel richiedente (c.d. attività vincolata), senza ulteriori valutazioni, il rigetto di tale richiesta può essere impugnato innanzi al Tribunale Civile. Si suggerisce di presentare prima una diffida al Sindaco, affinché, in via di autotutela, determini una rivalutazione del caso concreto.

Riferimenti normativi

Art. 188 del Codice della Strada;

Art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (modificato da ultimo dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 Luglio 2012, n. 151);

Art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996, n. 503;

Art. 4 del Decreto Legge n. 5/2012 convertito in Legge 4 Aprile 2012, n. 35.

PARCHEGGIO RISERVATO "AD PERSONAM"

In cosa consiste

È uno specifico ed adeguato **spazio di sosta** che può essere assegnato, a titolo gratuito, dal Sindaco alle persone titolari del contrassegno. Può essere individuato sia in prossimità dell'abitazione della persona con disabilità sia in prossimità del suo luogo di lavoro, anche se in una città differente da quella di residenza.

Quando spetta

Il parcheggio riservato viene concesso quando l'abitazione o il luogo di lavoro del titolare del contrassegno sono in una zona ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili".

Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita delle persone con invalidità munite di contrassegno e può prevedere la gratuità della sosta per le persone con invalidità nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

N.B. Anffas ritiene che il parcheggio vada riconosciuto anche alle persone non vedenti, ai minori con disabilità ed a coloro che siano del tutto impossibilitati a condurre un autoveicolo in virtù della loro disabilità, ma

che, comunque, necessitano di essere trasportati in auto.

Come viene segnalato

La zona di sosta è individuata attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruire.

La segnaletica verticale deve contenere (a differenza dei generici parcheggi riservati ai titolari del contrassegno speciale) l'indicazione del numero di contrassegno dello specifico richiedente.

Come ottenerlo

Occorre presentare apposita istanza al **Sindaco del luogo in cui andrebbe individuata la zona di parcheggio** allegando alla domanda la fotocopia del contrassegno ed eventuale ulteriore documentazione attestante la necessità del parcheggio (per es. dichiarazione del datore di lavoro circa la sede lavorativa).

Il Sindaco, effettuata una valutazione comparativa tra gli interessi in gioco (difficoltà di deambulazione della persona con disabilità e sue personali necessità da una parte, generali condizioni di viabilità e di traffico dall'altra), deve adeguatamente motivare un eventuale rigetto, mettendo in risalto tutte le circostanze che lo hanno portato a non dare maggior peso all'interesse costituzionale della tutela delle persone con disabilità.

In genere, il Sindaco per tale decisione assume anche il parere del Comando dei Vigili Urbani.

In caso di mancata assegnazione

Trattandosi di un interesse della persona con disabilità da contemperare con altri interessi pubblici, la mancata assegnazione, con ordinanza, può essere impugnata come qualsiasi altro provvedimento amministrativo negativo innanzi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale).

Riferimenti normativi

Art. 381 comma 5 Regolamento di attuazione del Codice della strada.

PATENTI DI GUIDA SPECIALI

In cosa consiste

Alla persona con disabilità che voglia guidare un autoveicolo possono essere rilasciate le **patenti A, B, C, o D speciali**. La patente speciale è il certificato di idoneità rilasciato, a seguito di visita presso un'apposita Commissione Medico Locale, a persone affette da minorazioni fisiche, funzionali o sensoriali per la guida di veicoli che siano adattati in funzione della disabilità della persona e/o secondo le prescrizioni e limitazioni indicate dalla commissione sanitaria locale.

Qualora la persona fosse diventata persona con disabilità in un momento successivo al conseguimento della patente, per non perdere la validità della stessa, deve sottoporsi ad apposita visita medica per ottenere il rilascio della patente speciale.

Come ottenerla

Per ottenere il rilascio della patente speciale la persona con disabilità dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la **Commissione Medica Locale** che ne verifica l'accertamento.

La Commissione Medico Locale è presieduta dal Responsabile della Medicina Legale dell'Asl in cui è ubicata ed è composta e integrata:

- Da altri due medici effettivi e due supplenti specialisti nelle patologie individuate;
- Da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione;

- Da un dipendente della Direzione Generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti;

- Dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultimo è a titolo gratuito.

L'interessato può richiedere, a sue spese, di essere assistito durante la visita anche dal suo medico di fiducia.

Nel caso in cui la Commissione abbia dei dubbi sull'idoneità alla guida della persona con disabilità, procede ad una prova pratica di guida di un veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze.

Il rinnovo

Le patenti speciali hanno una durata di **validità di 5 anni**, anche se spesso viene indicata una validità inferiore viste le specifiche situazioni.

Per il rinnovo delle patenti speciali è necessario presentare alla Commissione Medica un certificato medico e copia della patente, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità.

Qualora, invece, all'esito della prima o precedente visita, la commissione medica locale aveva certificato la presenza di una patologia stabilizzata e non suscettibile di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida possono essere esperiti secondo innanzi ai medesimi medici cui si possono rivolgere tutti i cittadini per l'ordinario rinnovo della patente (art. 25 c.2 Decreto Legge n. 90/2014).

Riferimenti normativi

Art. 119 del Codice della Strada;

Art. 319 e art. 330 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;

Art. 25 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL SETTORE AUTO

Quali sono

- **Iva agevolata al 4%** per l'acquisto o l'adattamento di un autoveicolo;

- **Detraibilità ai fini Irpef del 19%** delle spese di acquisto o di riparazione dell'autoveicolo (con un limite massimo di spesa di euro 18.075,99);

- **Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dell'autoveicolo** (con esclusione delle persone non vedenti e delle persone sorde);

- **Esenzione dal bollo auto.**

A chi spettano

1. Persone con **capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o pluriamputate**;

2. Persone con **impedita o ridotta capacità di deambulazione**, ma solo se il veicolo è adattato;

3. Persone con **disabilità intellettiva o mentale**, solo se titolari di indennità di accompagnamento;

4. Persone **sorde e non vedenti**.

N.B. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone con disabilità. (Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità – maggio 2014)

Per quali tipi di veicoli

Tutte le autovetture e motocarrozze al servizio della persona con disabilità di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, o ai 2.800 centimetri cubici, se con motore a diesel.

L'autovettura deve necessariamente essere intestata alla persona con disabilità o alla persona cui risulti fiscalmente a carico (ossia risulti dalla dichiarazione dei redditi del richiedente a suo carico, in quanto non avente un reddito personale annuo superiore ad euro 2.840,51).

L'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 4 del 17 gennaio 2007 ha chiarito che nel caso di un figlio con disabilità, l'autoveicolo deve essere intestato o direttamente a lui o solo al genitore per il quale risulti fiscalmente a carico. La stessa Risoluzione ha anche precisato che non è ammissibile la cointestazione del veicolo.

Iva Agevolata al 4%

È applicabile l'iva al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate aventi cilindrata fino a 2.800 centimetri cubici. Inoltre, essa è anche applicabile:

- all'acquisto contestuale di optional;

- alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati, già posseduti dal disabile (e anche se superiori ai limiti di cilindrata);

- alle cessioni di parti staccate ed accessori utilizzati per l'adattamento.

L'iva agevolata si applica solo per gli acquisti effettuati direttamente dalla persona con disabilità o dal familiare di cui è fiscalmente a carico (o per le prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti). Restano esclusi dall'agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati (anche se destinati al solo trasporto delle persone con disabilità).

L'iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica per una sola volta nel corso di quattro anni ed è possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiario è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché destinato alla demolizione o in caso di furto. Se, invece, il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero, il beneficio non spetta.

Come ottenerle

Occorre presentare al concessionario, **al momento dell'acquisto dell'autovettura**:

1) Certificazione attestante la condizione di disabilità rilasciata da una Commissione medica pubblica, ossia più specificatamente:

- per i non vedenti e sordi, un certificato che sia rilasciato da una qualunque commissione medica pubblica e che attesti tale loro condizione;
- per le persone con disabilità intellettiva, il verbale di accertamento dell'handicap grave (ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 104/92) e il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento;
- per le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o pluriamputate, il verbale di accertamento dell'handicap da cui risulti che il soggetto verte in handicap grave in virtù di patologie che comportino una limitazione permanente alla deambulazione.*

2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio antecedente non è stato acquistato analogo veicolo agevolato;

3) Fotocopia della dichiarazione dei redditi (se il veicolo è intestato al familiare della persona con disabilità, dalla dichiarazione dei redditi deve risultare che la stessa è fiscalmente a carico dell'intestatario dell'auto).

***N.B.** La documentazione sanitaria sopra ricordata può essere sostituita per qualunque tipo di disabilità dal nuovo certificato di invalidità civile che, dal 9 Febbraio 2012, riporta anche l'indicazione del diritto a tali agevolazioni fiscali.

Per i soli veicoli adattati occorre anche presentare

- 4) Fotocopia della carta di circolazione da cui risultino i dispositivi prescritti per la conduzione dei veicoli;
- 5) Fotocopia della patente di guida speciale (solo per adattamenti in favore di chi guida);
- 6) Autodichiarazione da cui risulti la condizione di disabilità che comporta ridotte o impedito capacità di deambulazione.

Detrazione Irpef del 19% delle spese di acquisto o di riparazione

Per l'acquisto dei veicoli la persona con disabilità ha diritto ad una detrazione Irpef del 19%, che va calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro.

La detrazione spetta una sola volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio dalla data dell'acquisto. È possibile riottenere il beneficio solo se il veicolo acquistato precedentemente viene cancellato dal PRA in quanto destinato alla demolizione (il beneficio non spetta se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all'estero).

La detrazione può essere usufruita per intero nel periodo di imposta in cui il veicolo è stato acquistato o, in alternativa, in quattro quote annuali di pari importo.

In caso di trasferimento del veicolo, a titolo oneroso o gratuito, prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle stesse. Oltre che per le spese d'acquisto, la detrazione Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi i costi di manutenzione e quelli di esercizio (carburante, lubrificante, premio assicurativo). Occorre allegare alla **dichiarazione dei redditi** il documento comprovante la spesa.

Se la persona con disabilità non è a carico di nessuno, allora tale documento deve necessariamente essere intestato a questa. Viceversa, se la persona con disabilità risulta fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere intestato alla persona con disabilità oppure a chi l'ha in carico.

Esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

I veicoli destinati al trasporto o alla guida delle persone con disabilità sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al PRA dovuta per la registrazione dei passaggi di proprietà.

Il beneficio è riconosciuto sia per la prima iscrizione al PRA di un veicolo nuovo e sia per la trascrizione di un passaggio di proprietà di un veicolo usato.

L'esenzione non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

La richiesta deve essere rivolta esclusivamente al **Pubblico Registro Automobilistico** territorialmente competente e spetta anche in caso di intestazione del veicolo al familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico secondo la modulistica già predisposta dall'Ufficio.

In genere, occorre allegare:

- 1) Fotocopia della certificazione rilasciata dalla Commissione Asl ai sensi della Legge n. 104/92;
- 2) Fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- 3) Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, se il richiedente è persona diversa dalla persona con disabilità.

Esenzione del bollo auto

L'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata alla persona con disabilità sia quando l'intestatario è un familiare del quale egli è fiscalmente a carico.

Occorre presentare apposita istanza **all'ente concessionario del servizio di riscossione e gestione della tassa automobilistica regionale** (c.d. bollo auto).

Essendo la tassa di carattere regionale è necessario accertare chi sia deputato alla gestione di tale tassa, a seguito di specifica delega da parte della Regione di appartenenza.

Tale servizio è delegato all'**ACI** in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento.

Nelle altre Regioni, viceversa, il servizio è di competenza dell'**Agenzia delle Entrate**.

Se la persona con disabilità possiede più veicoli, l'esenzione spetta solo per uno di essi. Infatti, sarà egli stesso ad indicare la targa dell'auto prescelta. Restano esclusi dall'esenzione gli autoveicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (enti locali, cooperative, società di trasporto, ecc.)

Per fruire dell'esenzione, la persona con disabilità deve presentare, solo per il primo anno, all'ufficio competente, oltre all'istanza anche la seguente documentazione:

1. Certificato attestante l'invalidità (solo il verbale d'invalidità per le persone sordomute e non vedenti ed anche il certificato rilasciato ai sensi della Legge n. 104/92 per le persone con disabilità intellettiva, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e per le persone pluriamputate);
2. Fotocopia della carta di circolazione dell'autoveicolo;
3. Fotocopia dell'eventuale patente speciale (solo per chi guida);
4. Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi, in cui la persona con disabilità risulti a carico del richiedente (se persona diversa).

I documenti vanno presentati **entro 90 giorni** dalla scadenza del termine entro cui andrebbe effettuato il pagamento. Una volta riconosciuta, l'esenzione è valida anche per gli anni successivi, senza che l'interessato ripresenti l'istanza e invii nuovamente la documentazione, salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente il venir meno dei requisiti che avevano dato vita all'agevolazione. Non è necessario esporre sull'auto alcun avviso o contrassegno da cui emerga che per il mezzo non è dovuto il pagamento del bollo.

AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

SERVIZI E DIRITTI PER I TRASPORTI FERROVIARI

Il Regolamento Europeo relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, in vigore in Italia dal 4 Dicembre 2009, stabilisce che le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni hanno il dovere di garantire il trasporto pubblico ferroviario delle persone con disabilità e con mobilità ridotta, stabilendo anche quelle che sono le norme di accesso non discriminatorie che devono essere applicate al loro trasporto. Propriamente:

- 1) Le imprese ferroviarie, un'agenzia di viaggi o un tour operator non possono rifiutare di accettare una prenotazione o di emettere un biglietto per una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta;
- 2) L'emissione dei biglietti per le persone con disabilità o con mobilità ridotta non deve avere costi aggiuntivi rispetto a quelli per le altre persone, pur dovendosi assicurare, con azioni positive, tutti i diritti di pari opportunità nella fruizione dei servizi;
- 3) Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono garantire l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta;
- 4) In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore

della stazione fornisce gratuitamente l'assistenza necessaria per salire o scendere dal treno;

5) In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria non dotata di personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano indicate informazioni facilmente accessibili relative alle più vicine stazioni dotate di personale;

6) L'assistenza a bordo soprattutto per permettere l'accesso ai servizi offerti sul treno;

7) Esclusione di limitazioni nel risarcimento del danno quando questo è sulle attrezzature specifiche per la mobilità delle persone con disabilità.

Condizioni per fornire l'assistenza

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator devono cooperare insieme per creare le condizioni necessarie al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità o con mobilità ridotta. Tali condizioni sono:

a) Il tipo di assistenza richiesta dalla persona a mobilità ridotta deve essere notificato con almeno 48 ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Nel caso in cui il biglietto consentisse viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi;

b) Il gestore della stazione o altro soggetto autorizzato deve designare, all'interno e all'esterno della stazione ferroviaria, un certo numero di punti in cui le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono annunciare il loro arrivo in stazione e, se necessario, chiedere assistenza;

c) La persona con disabilità o a mobilità ridotta si deve presentare nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, a condizione che tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. (Regolamento Europeo n.1371/2007 art. 24)

ASSISTENZA IN STAZIONE

Che cos'è

Nelle stazioni ferroviarie più grandi è possibile ottenere l'utilizzo di una sedia a rotelle, l'assistenza con carrelli elevatori per la salita e la discesa per i clienti su sedia a rotelle, l'eventuale servizio gratuito, su richiesta, di portabagagli a mano (per massimo 1 collo).

A chi spetta

A tutte le persone con **disabilità motoria e/o sensoriale**

Come ottenerla

Occorre contattare il **Numero Unico Nazionale per i clienti con disabilità 199.30.30.60** o recarsi presso una delle **Sale Blu** presenti nelle maggiori stazioni italiane o nelle stazioni di Bologna Centrale AV, Civitavecchia, Fiumicino Aeroporto, Genova Brignole, Genova Piazza Principe Sotterranea, Milano Porta Garibaldi, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Napoli Piazza Garibaldi, Padova, Palermo Centrale, Pisa Centrale, Roma Tiburtina, Salerno, Torino Porta Susa e Venezia Mestre, almeno:

- **1 ora prima** della partenza nella fascia oraria dalle 7.45 alle 22.30, per i collegamenti tra le stazioni principali richiesti telefonicamente o presso le Sale Blu;

- **12 ore prima** della partenza nella fascia oraria dalle 22.31 alle 7.44,

per i collegamenti tra le stazioni del circuito di assistenza.

Per assistenza in una delle altre **stazioni del Circuito**:

- **12 ore prima** tenendo in considerazione il periodo di apertura delle Sale Blu (dalle ore 6.45 alle ore 21.30).

In alternativa, per i servizi richiesti tramite e-mail ad una delle 14 Sale Blu, la richiesta va effettuata almeno 24 ore prima del servizio desiderato.

SERVIZI SUI TRENI PER VIAGGIATORI SU SEDIE A ROTELLE E PER NON VEDENTI

Informazioni tratte dal sito di Trenitalia www.trenitalia.com

Cosa sono

Oltre **260 treni** a media e lunga percorrenza Intercity, Eurocity, Eurostar Italia (ETR 460, 480 e 500) dispongono di una carrozza dotata di **posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori** (riconoscibile all'esterno da apposito simbolo internazionale).

Lo spazio destinato alla sistemazione dei viaggiatori su sedia a rotelle, è provvisto di una zona viaggio con finestrino e vari accessori (tavolino, mancorrente, pulsante di chiamata, ecc.) ed è situato di servizi igienici adeguati.

I clienti che hanno la possibilità di trasferirsi dalla propria sedia a rotelle pieghevole al posto a sedere, possono viaggiare anche sui treni non attrezzati, previo accordo con la Sala Blu sulle modalità di assistenza.

Le persone non vedenti hanno la possibilità di far accedere gratuitamente sui treni i loro cani-guida.

A chi spettano

Alle persone con disabilità **su sedia a rotelle** ed alle persone **non vedenti**.

Come ottenerli

Ai viaggiatori su sedia a rotelle viene assicurata la sistemazione nei posti attrezzati, previa verifica della disponibilità, rivolgendosi alle Sale Blu oppure chiamando i Call Center di RFI o Trenitalia.

In caso di inadempienze

L'art. 16 del Decreto Legislativo del 14 Aprile 2014 n. 70 ha previsto delle sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi a tutela del diritto al trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Le sanzioni previste sono:

- sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro in caso di inosservanza, da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori di stazione, dei venditori di biglietti e dei tour operator, degli obblighi riguardanti le prenotazioni e le vendite dei biglietti, le informazioni e l'accessibilità al trasporto ferroviario, l'assistenza nelle stazioni e l'assistenza a bordo di persone con disabilità e con mobilità ridotta;

AGEVOLAZIONI PER I TRASPORTI FERROVIARI

Quali sono

- Carta Blu;

- Agevolazioni tariffarie per le persone non vedenti;

CARTA BLU

Che cos'è

È una tessera gratuita nominativa (valida per cinque anni) che consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto, alla tariffa standard intera prevista per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.

Nel caso di utilizzo di servizio in vettura letto o cuccetta è dovuto anche il pagamento di un biglietto di cambio servizio a prezzo intero.

N.B. Sul sito internet www.trenitalia.com si legge che, per i viaggi sui treni nazionali, se il titolare della Carta Blu è un bambino da 0 a 15 anni non compiuti, il biglietto viene emesso con lo sconto del 50%, fermo restando l'applicazione della gratuità o del prezzo ridotto previsto per l'accompagnatore. L'accompagnatore deve essere maggiorenne.

A chi spetta

Alle persone con disabilità titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di comunicazione, residenti in Italia.

Come ottenerla

Viene rilasciata gratuitamente **presso le più grandi stazioni** (tra cui Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona) a seguito della presentazione di una copia del documento di riconoscimento e del certificato di invalidità civile.

N.B. Qualora l'invalidità sia stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni. Nel caso di richiesta di rinnovo di Carta Blu contrassegnata dalla sigla "P", rilasciata all'avente diritto nel caso di invalidità dichiarata permanente, non è necessario, al momento del rinnovo della carta, procedere alla presentazione della documentazione attestante la titolarità all'indennità di accompagnamento.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LE PERSONE NON VEDENTI

Cosa sono

La persona non vedente può usufruire di una **tessera mod. 28/C** (valida per 5 anni) e di apposite **agevolazioni** (mod. 28) da richiedere, di volta in volta, per i singoli viaggi dell'accompagnatore.

Se la persona non vedente viaggia da sola le spetterà una **riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria**, a cui, comunque, va aggiunto il cambio servizio a prezzo intero se viaggia sui treni IC, ICN, Freccia Bianca, AV, o con vetture cuccette e vagoni letto.

Se, invece, è accompagnata da altra persona, allora potrà acquistare al prezzo di un biglietto un titolo di viaggio valido per entrambi.

N.B. In caso di utilizzo di treno, Freccia Bianca, AV o di servizio cuccette o VL viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari alla somma dei prezzi di un biglietto Base (di 1[^] o 2[^] classe o per i livelli di servizio 1[^] Business, 2[^] Premium o 2[^] Standard) e di un cambio servizio (per il servizio cuccetta o VL il cambio servizio ha un prezzo fisso, per gli altri treni il cambio servizio è pari alla differenza tra i prezzi interi per treni IC e quelli per il treno di categoria superiore con cui intendi viaggiare).

A chi spettano

Alle persone **non vedenti**, ossia ai ciechi assoluti o a chi ha un residuo visivo inferiore ad un decimo.

Come ottenerle

La tessera del modello 28/C ed i modelli 28 sono rilasciati dalle As-

soziazioni **UIC** (Unione Italiana Ciechi), **ANPVI** (Associazione Nazionale Privi della Vista), **AICG** (Associazione Italiana Ciechi di Guerra), senza vincolo di tesseramento alle stesse.

Occorre presentare il certificato medico attestante la condizione di disabilità visiva, ed un documento di riconoscimento.

SERVIZI E DIRITTI PER I TRASPORTI AEREI

Quali sono

1. **Divieto** di rifiutare la prenotazione, l'imbarco, il trasporto di una persona con disabilità da parte della compagnia aerea, di un suo agente o dell'operatore turistico (tranne per giustificati motivi di sicurezza o particolari dimensioni dell'aeromobile, fermo restando l'obbligo di adottare soluzioni alternative);

N.B. Si ritiene che, comunque, continui ad essere in vigore, per gli aeromobili battenti bandiera italiana, il concomitante articolo 192 del codice della navigazione che così prevede:

"Imbarco di passeggeri infermi - L'imbarco di passeggeri manifestamente affetti da malattie gravi o comunque pericolose per la sicurezza della navigazione o per l'incolumità delle persone a bordo è sottoposto ad autorizzazione data nei modi stabiliti da regolamenti speciali."

A norma dei regolamenti stessi può essere vietato per ragioni sanitarie, dalla competente autorità, l'imbarco di altre persone oltre quelle indicate nel comma precedente."

Ecco perché al passeggero che segnalasse la propria disabilità e richiedesse l'assistenza, potrebbe essere sollecitata dalle compagnie aeree anche la presentazione di un modulo sanitario contenente informazioni strettamente personali, quali la diagnosi della malattia (con indicazione se infettiva o trasmissibile) ed i trattamenti somministrati. Il medico compilante tale modulo deve dichiarare che il passeggero è fisicamente idoneo a intraprendere il viaggio aereo, non è contagioso, né affetto da malattie che possano causare disagio o disturbo agli altri passeggeri;

2. **Aiuto ed assistenza** negli spostamenti all'interno dell'aeroporto (anche nell'utilizzo delle varie infrastrutture aeroportuali, nel check-in e presso le postazioni di controllo);

3. **Assistenza** durante l'imbarco e lo sbarco (da effettuare con carrelli elevatori adeguati e con priorità rispetto agli altri passeggeri);

4. Possibilità di portare in cabina il **cane-guida** e di far sistemare nella stiva i propri **apparecchi medici e sedie a rotelle**;

5. **Diritto ad avere informazione adeguata** e con linguaggio comprensibile sulle misure di sicurezza previste per il volo.

A chi spettano

Alle persone la cui **mobilità sia ridotta**, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi **disabilità fisica** (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea) o **mentale**, o **per ragioni di età**, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata o un adattamento del servizio fornito a tutti gli altri passeggeri.

Per quali voli

Per i servizi aerei passeggeri commerciali in partenza, in transito e in arrivo presso un aeroporto dell'**Unione Europea**.

Come richiederli

La richiesta di assistenza deve essere effettuata **alla compagnia aerea, al suo agente o all'operatore turistico** almeno **48 ore prima dell'ora di partenza del volo** ed indicare le specifiche esigenze del passeggero. Tale richiesta deve indicare anche il volo di ritorno, se il

volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.

In caso di mancata tempestiva richiesta, il gestore aeroportuale deve compiere tutti gli sforzi possibili per offrire l'assistenza utile a fare in modo che la persona possa prendere il volo per cui ha una prenotazione.

In caso di inadempienze

Nel caso di disservizi il passeggero con disabilità può presentare eventuali richieste risarcitorie alle Compagnie Aeree e/o alle Società di gestione degli aeroporti interessati.

In ogni caso, il passeggero con disabilità può presentare reclamo all'ENAC, individuato con Decreto Ministeriale 24 Luglio 2007 n. 107/T, quale Organismo Responsabile per l'applicazione del Regolamento. Il reclamo può essere inviato direttamente all'ENAC attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica diritti.passeggeri.disabili@enac.rupa.it.

Bisogna tenere conto che è stato anche emanato un **Decreto Legislativo n. 24 del 24 Febbraio 2009** che disciplina le sanzioni correlate alle violazioni del Regolamento Europeo relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

Tali sanzioni vengono applicate in caso di negata prenotazione, di negato imbarco, di negata informazione, di mancata designazione dei punti di arrivo e di partenza, di mancata assistenza da parte del gestore, di mancata formazione del personale, di mancata assistenza da parte dei vettori aerei. A seconda delle violazioni commesse, le compagnie aeree o le società di gestione degli aeroporti possono pagare sanzioni pecuniarie che ammontano da 2,500 euro a 120,000 euro.

Riferimenti normativi

Regolamento (CE) n. 1107/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 Luglio 2006, entrato interamente in vigore il 26 Luglio 2008;

Decreto Legislativo n. 24 del 24 febbraio 2009.

SERVIZI E DIRITTI PER IL TRASPORTO IN AUTOBUS

Il Regolamento Europeo n. 181/2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus ferroviario ed entrato in vigore il 1° Marzo 2013, prevede, al Capo III, quelli che sono i diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta che viaggiano in autobus all'interno dell'Unione Europea. Tali diritti sono:

1. **Accesso al trasporto senza oneri aggiuntivi.** I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non possono chiedere alle persone con disabilità o alle persone con mobilità ridotta di pagare un costo aggiuntivo per le prenotazioni e i biglietti. Essi non sono autorizzati a rifiutare una prenotazione, fornire un biglietto o accettare a bordo passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta. Le eccezioni sono consentite qualora il trasporto di queste persone non sia conforme alla legislazione applicabile sulla loro sicurezza.

2. **Ottenere informazioni,** da parte dei vettori e degli enti di gestione delle stazioni, riguardo il motivo del rifiuto di una prenotazione o di un imbarco e informare la persona con disabilità o a mobilità ridotta qualsiasi servizio alternativo accettabile gestito dal vettore.

N.B. Se i problemi, per i quali al passeggero in questione è stata rifiutata una prenotazione o l'imbarco, possono essere risolti dalla presenza di una persona in grado di fornire l'assistenza necessaria, il passeggero può chiedere di essere accompagnato da una persona di sua scelta a titolo gratuito.

3. **Fornire assistenza speciale.** Nel caso di servizi regolari a lungo termine, i vettori e gli enti di gestione delle stazioni devono fornire,

nell'ambito delle rispettive competenze, l'assistenza gratuita alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Quest'ultime devono notificare al vettore le loro necessità specifiche almeno 36 ore prima dell'effettiva necessità dell'assistenza e devono presentarsi al punto indicato della stazione degli autobus all'ora convenuta prima dell'orario di partenza (almeno 60 minuti di anticipo).

4. **Risarcimento per perdita o danneggiamento delle attrezzature per la mobilità.** Nel caso in cui un vettore o l'ente gestore della stazione abbia causato la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità (ad esempio sedie a rotelle), deve pagare un risarcimento corrispondente al valore di sostituzione dell'attrezzatura in questione o i costi di riparazione (se la riparazione dell'attrezzatura sia possibile).

5. **Favorire condizioni di trasporto non discriminatorie.** Per garantire il trasporto in autobus delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, è necessario che sia il personale conducente e sia il personale non conducente venga formato in materia di sensibilizzazione alla disabilità fisica, sensoriale, nascoste o di apprendimento.

A chi spettano

Alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (disabilità fisica, mentale, sensoriale, di apprendimento).

Per quali viaggi

Per tutti gli autobus che viaggiano all'interno dell'Unione Europea.

In caso di inadempienze

Segnaliamo che il Governo ha predisposto uno schema di decreto legislativo (18 marzo 2014) che disciplina le sanzioni correlate alle violazioni del Regolamento europeo relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus.

Riferimenti normativi

Regolamento n. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 Febbraio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, entrato in vigore il 1 Marzo 2013.

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

PRESCRIZIONI TECNICHE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Definizione di barriere architettoniche

Ostacoli fisici (per es. gradini) o **mancanza di accorgimenti o segnalazioni** (per es. segnali luminosi o acustici) che determinano una fonte di disagio o di pericolo per la mobilità, il sicuro utilizzo e la riconoscibilità dei luoghi (anche per le persone con disabilità intellettiva).

Per quali luoghi

- **Edifici privati** (per es. condomini);
- **Manufatti di edilizia residenziale pubblica, agevolata o sovvenzionata** (per es. alloggi popolari);
- **Spazi esterni di pertinenza degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica** (per es. cortili condominiali);
- **Edifici privati aperti al pubblico** (per es. cinema);
- **Edifici pubblici e spazi pubblici** (per es. scuole e piazze);
- **Servizi speciali di pubblica utilità** (per es. servizi di trasporto pubblico).

Prescrizioni tecniche

Gli edifici privati, quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli privati aperti al pubblico sono soggetti alle prescrizioni tecniche previste dalla **Legge n. 13/89 e D.M. 236/89**.

Gli edifici pubblici, gli spazi pubblici ed i servizi pubblici sono soggetti, invece, alle prescrizioni previste dal **D.P.R. 503/96**.

Le prescrizioni contenute in tali normative si applicano agli edifici e agli spazi costruiti dopo la loro entrata in vigore o a quelli già esistenti ma sottoposti a ristrutturazioni e/o interventi edilizi successivi a tale data e suscettibili di limitare l'accessibilità a tali luoghi.

Sono ammesse deroghe per gli edifici esistenti per i quali vi sia una dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.

N.B. In ogni caso, dovrebbero essere apportati tutti quegli accorgimenti che possano, quanto meno, migliorare la fruibilità degli edifici e, nel frattempo, dotare l'edificio di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentirne l'accessibilità a tutti.

Certificazioni

Occorre che un professionista abilitato dichiari la conformità del progetto alle prescrizioni tecniche normative o l' idoneità delle eventuali soluzioni alternative alle specificazioni previste nei suddetti decreti.

Il rilascio del permesso a costruire e/o delle autorizzazioni del caso sono subordinati alla verifica di tale conformità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'eventuale dichiarazione di non conformità del progetto o il mancato accoglimento delle soluzioni tecniche alternative devono essere adeguatamente motivati.

N.B. Secondo l'art. 82 del Testo Unico sull'edilizia, tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e che non permettano l'utilizzo degli edifici da parte delle persone con disabilità, sono dichiarate inagibili, mentre il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore sono puniti con un'ammenda da 5.164 a 25.822 euro e la sospensione dai relativi albi professionali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

CONTRIBUTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

A chi spetta

- Alle persone **con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio** e alle persone **non vedenti**;
- A **coloro che hanno a carico le persone con disabilità** di cui al precedente punto;
- Ai **condomini** ove risiedono le suddette categorie di beneficiari;
- Ai **centri o agli istituti residenziali** per i loro immobili destinati all'assistenza delle persone con disabilità di cui al primo punto.

Per quali tipi di interventi

Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti in cui risiedono persone con disabilità.

Gli interventi possono interessare le parti comuni di un edificio privato (quali per es. parti comuni di un condominio) o singole unità immobiliari (per es. appartamenti) di proprietà esclusiva dei singoli. Se non è possibile realizzare l'intervento sull'immobile, il contributo può essere concesso anche per l'acquisto di attrezzature (per es. servoscala) che servano a raggiungere il risultato che si sarebbe ottenuto con l'opera

da realizzare. Se di un unico intervento possono usufruirne più persone con disabilità, viene concesso un solo contributo. Ugualmente quando si devono eliminare più barriere nell'immobile che ostacolano la stessa funzione, anche in tal caso il contributo sarà solo uno. Se, invece, le varie barriere ostacolano più funzioni (per es. assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), la persona con disabilità potrà ottenere più contributi per ogni opera necessaria, presentando una domanda diversa per ogni tipo di intervento.

Come ottenerlo

Entro il primo marzo di ogni anno si può presentare apposita richiesta al **Sindaco** del Comune in cui si trova l'immobile oggetto dell'intervento. All'istanza va allegata:

- 1) **La descrizione** delle opere da realizzare e degli ostacoli che impediscono la mobilità delle persone con disabilità;
- 2) **Il preventivo** di spesa;
- 3) Un'autodichiarazione da cui si evinca l'**ubicazione** dell'immobile dell'interessato;
- 4) Un'autodichiarazione da cui si evinca che gli interventi per cui si chiede il contributo **non sono ancora stati realizzati** e che per gli stessi non si sia percepito altro contributo;
- 5) Un **certificato medico** attestante le disabilità dalle quali derivano menomazioni funzionali, temporanee o permanenti;
- 6) **Il certificato di residenza presso l'immobile** per il quale si chiede il contributo.

L'istanza deve essere sempre sottoscritta dalla persona con disabilità (o da chi ne esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o, se il caso, l'amministrazione di sostegno), anche qualora le spese siano effettivamente sostenute da altra persona. In tal caso, però, occorrerà segnalare nell'istanza anche il nominativo di chi eseguirà la spesa.

N.B. Dopo aver presentato la domanda, gli interessati, sempre muniti di tutti i titoli autorizzativi del caso, possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo circa il riconoscimento del contributo e, quindi, correndo il rischio dell'eventuale mancata concessione di contributo.

Entità del contributo

Il contributo è erogato in proporzione a quanto effettivamente speso, ma mai in misura superiore rispetto a quanto calcolato in sede di presentazione del preventivo. L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera e in base alle fatture debitamente pagate.

Riferimenti normativi

Legge n. 13/1989;

Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n. 1669/U.L.

NORME PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO

A spese del condominio

Le innovazioni da attuare negli edifici privati diretti ad eliminare le barriere architettoniche, la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità delle persone non vedenti all'interno degli edifici privati **possono essere apportate a spese del condominio se approvate** dall'assemblea condominiale, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi.

In tal caso, il condomino con disabilità (personalmente o attraverso la persona che esercita la potestà genitoriale, la tutela, la curatela o,

se il caso, l'amministrazione di sostegno) **dovrà presentare richiesta scritta al condominio**. Sarà poi l'amministratore condominiale a convocare l'assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, anche se l'interesse è solo di un condomino. La richiesta dovrà contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi preposti. In mancanza, l'amministratore dovrà invitare il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.

L'art. 1136 del Codice Civile stabilisce che l'assemblea in prima convocazione deve essere regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide, in prima convocazione, le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, sarà l'assemblea in seconda convocazione a deliberare in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L'assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell'intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.

Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere o non assuma, **entro 3 mesi** dalla richiesta **scritta** del singolo condomino, le deliberazioni inerenti l'abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, il condomino con disabilità (o chi per lui) può, **a proprie spese**, installare esclusivamente un servoscala e/o strutture mobili e facilmente rimovibili (per es. pedana inclinata) o ampliare le porte di accesso all'edificio, agli ascensori ed alle rampe dei garage.

N.B. Nel caso di interventi suscettibili di utilizzo separato (per es. servoscala) ed effettuati da parte di un solo condominio, gli altri condomini, i loro eredi o aventi causa possono, in qualunque momento successivo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo, ognuno per la propria parte, alle spese di esecuzione (rapportate al valore del momento dell'adesione) e di manutenzione dell'opera.

Limite agli interventi

Tutti gli interventi **non devono**:

- 1) Recare pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato;
- 2) Alterare il decoro architettonico dell'edificio;
- 3) Rendere alcune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condominio.

Riferimenti normativi

Artt. 2 e 3 della Legge n. 13/89;

Artt. 1117-1136 del Codice Civile.

L'ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA E RELAZIONALE

Gli spazi, gli ambienti ed i mezzi di trasporto possono risultare non accessibili e non facilmente fruibili, anche quando, pur non avendo degli ostacoli fisici, presentano comunque dei requisiti strutturali che impediscono il senso dell'orientamento, la riconoscibilità dei luoghi ed il sicuro movimento all'interno degli stessi, soprattutto in situazione di emergenza, specie per le persone con disabilità intellettiva.

In questo senso, anche nell'ottica di quanto previsto dalla Convenzione

Onu sui diritti delle persone con disabilità, occorre pensare alla predisposizione di chiare modalità informative (per esempio, cartellonistica con immagini o con linguaggio facile da leggere – "easy to read"), specie per le azioni da compiere in caso di emergenze e per le procedure di sicurezza (per esempio, segnaletica indicante le vie di evacuazione da un luogo o da un mezzo di trasporto). Occorre, altresì, che gli ambienti siano pensati, anche assicurando una semplificazione per l'utilizzo di servizi accessori ai luoghi ed agli spazi che si vivono (per esempio, accensione aria condizionata, ecc.).

Tutela Giuridica



PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

Il Manualetto relativo alla Tutela Giuridica realizzato da Anffas nel 2008 ha offerto sia una panoramica sui meccanismi giuridici esistenti in Italia per proteggere gli interessi personali e patrimoniali delle persone con disabilità che la proposta di un nuovo utilizzo dei medesimi sostegni per promuovere una maggior partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale e civile. All'epoca, infatti, la CRPD era stata adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite, ma non ancora ratificata in Italia, cosa avvenuta con la legge n. 18 del 2009.

Anffas però già sosteneva l'abrogazione di misure giuridiche di protezione invasive come quella dell'interdizione e dell'inabilitazione, a fronte di una misura quale l'amministrazione di sostegno che riconosceva maggiore dignità e partecipazione alla persona beneficiaria, senza che la stessa fosse annullata e sostituita in toto dal tutore/curatore. Inoltre si era dedicato ampio spazio alla definizione del concetto di "discriminazione" per causa di disabilità, evidenziando come molte circostanze, atti e comportamenti, anche della vita quotidiana, potessero generare discriminazione e mancanza di pari opportunità per le persone con disabilità.

Dopo la ratifica italiana alla CRPD e l'adozione nel 2013 del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, si è iniziato a delineare in maniera chiara l'impegno dell'Italia a rendere la propria normativa e le prassi amministrative più consone ai dettami della Convenzione ed per questo motivo che Anffas ha pensato di aggiornare il Manualetto sulla tutela giuridica.

Del resto, come si evince dalla lettura della Linea di intervento del Programma d'azione Biennale dedicata a tale argomento, perché si abbia pieno riconoscimento ed esercizio dei diritti delle persone con disabilità, accanto alla protezione giuridica in senso stretto devono prevedersi anche meccanismi di più ampia promozione delle stesse attraverso la redazione del c.d. "progetto individuale", di cui all'articolo

14 Legge n. 328/00, che stimoli, organizzi e coordini i vari interventi utili a creare condizioni di pari opportunità e di non discriminazione. Nel corso di questi ultimi anni, Anffas ha ottenuto una serie di provvedimenti giudiziari volti proprio a riconoscere il diritto ad un progetto individuale, inteso quale strumento necessario ed opportuno per proteggere e promuovere la persona con disabilità (sul punto vedasi soprattutto la storica sentenza del Tar Catanzaro n. 440/2013).

Dunque, la seconda Edizione del presente Manualetto va letta in un'ottica del tutto inclusiva e di promozione della persona, in ossequio ai dettami della Convenzione Onu.

Roberto Speziale

Presidente Nazionale Anffas Onlus

MISURE DI PROTEZIONE DELLA PERSONA

INTERDIZIONE

Definizione

Istituto attraverso il quale si dichiara l'**assoluta incapacità** di una persona a comprendere il significato ed il valore delle scelte personali (per es. quelle terapeutiche) e degli atti giuridici (per es. comprare un immobile) da porre in essere. Alla dichiarazione di interdizione segue la nomina di un **tutore**, persona che compie tutte le scelte e gli atti giuridici in nome e per conto della persona dichiarata interdetta.

Destinatari

Maggiore di età che si trova in "**abituale infermità di mente**", tale da renderlo **assolutamente** incapace di provvedere ai propri interessi. Può essere interdetto anche il minore anticipato, ossia il minore ultrasedicenne che, avendo contratto matrimonio, non sia più soggetto alla potestà genitoriale.

Chi può richiedere l'interdizione

L'istanza per richiedere l'interdizione può essere presentata dallo stesso interdicendo; dal coniuge; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado; dagli affini entro il secondo grado; dal curatore (se già inabilitato); dal pubblico ministero.

N.B. Se l'interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'interdizione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Raffronti con altri istituti

Si differenzia dall'**inabilitazione** che, invece, si applica al maggiore di età o al minore emancipato che sia in una condizione di "infermità di mente" non così grave da dar luogo all'interdizione.

Si differenzia anche dall'**amministratore di sostegno** che si applica anche a chi non riesca a provvedere ai propri interessi in virtù solo di una condizione di infermità fisica e/o temporanea. Ma anche quando la persona verta in una condizione di disabilità intellettiva, l'amministratore di sostegno non né "annulla" i desideri ed aspirazioni, ma li sostiene, attraverso l'affiancamento dell'amministratore.

N.B. Secondo la Cassazione (sent. n. 13584/06) anche qualora la persona presenti una disabilità intellettiva media e/o grave si deve preferire, all'interdizione o all'inabilitazione, sempre l'amministrazione di sostegno, tranne nei casi in cui:

- Il soggetto, avendo un minimo di relazione, possa intessere contatti con l'esterno che lo portino a compiere atti pregiudizievoli per sé (non così la persona totalmente impossibilitata a comprendere il

minimo valore degli atti giuridici da porre in essere, ma allettata e, quindi, materialmente impossibilitata a manifestare la propria volontà, con firme o altro, su tali atti giuridici);

- b) Per tutelare gli interessi della persona sia necessaria un'attività complessa da svolgere in molteplici direzioni (è il caso della persona che necessita dell'adozione di varie e delicate scelte terapeutiche, oltre alla gestione di un patrimonio composto da cespiti di natura differente, quali anche titoli azionari).

Pertanto, rispetto all'applicazione dell'amministrazione di sostegno, la misura dell'interdizione risulta essere, attualmente, una figura del tutto residuale, comportando l'assoluto annullamento della persona con disabilità e la sua completa "sostituzione" da parte di altra persona (il tutore) che agisce secondo una predeterminata generale disciplina normativa, contenuta nel codice civile. Preferibile, tranne casi eccezionali adeguatamente vagliati, è, quindi, il ricorso alla misura dell'amministrazione di sostegno, attraverso la quale poter calibrare gli interventi di protezione da attivare per la persona beneficiaria, partendo dall'analisi del singolo caso.

Anffas è impegnata a sostenere l'abrogazione degli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione a fronte di un rafforzamento della più flessibile ed efficace misura dell'amministrazione di sostegno, anche attraverso i correttivi individuati durante l'efficiente applicazione, in questi ultimi anni, del più moderno istituto. Infatti, l'associazione ha contribuito fattivamente alla stesura della seconda parte della Linea 3 di intervento del "Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità" (adottato con DPR 4 ottobre 2013), in cui è prevista tale prossima riforma del codice civile con l'abrogazione dell'interdizione.

Regime della tutela

A seguito della dichiarazione di interdizione da parte del Tribunale, il **Giudice Tutelare nomina il tutore che compie tutti gli atti in nome e per conto della persona interdetta**, sostituendosi completamente alla stessa, tranne alcuni specifici atti di ordinaria amministrazione che, nella sentenza di interdizione, in via del tutto eccezionale, possono essere espressamente lasciati nella disponibilità dell'interdetto. Tendenzialmente, però, è sempre il tutore a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti per l'interdetto.

Solo per alcuni atti il tutore ha necessità di un'ulteriore specifica autorizzazione da parte del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale

- 1) La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) La costituzione di pegni e ipoteche;
- 3) Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) La stipula di compromessi e transazione o l'accettazione di concordati.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare

- 1) L'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso della persona interdetta, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 3) L'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 5) L'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle

azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Solo per gli atti in cui l'interesse del tutore sia in conflitto con quello della persona interdetta, gli atti sopra ricordati vengono compiuti dal c.d. protutore, che, tra l'altro, ha anche il compito, in assenza del tutore (decesso, incapacità) di fare tutti gli atti conservativi ed urgenti di amministrazione, in attesa della nomina di altro tutore.

Il tutore compie il suo ufficio **gratuitamente**, tranne nel caso in cui, al momento della nomina, il Giudice Tutelare, in considerazione dell'entità del patrimonio da gestire e della complessità dell'attività da svolgere, stabilisca un'equa indennità in suo favore.

Lo stesso deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e depositare, ogni anno, presso la cancelleria del Giudice Tutelare, un **rendiconto** da cui si evinca la gestione del patrimonio della persona interdetta, oltre che tutte le entrate e le uscite registrate nel corso dell'anno.

Pertanto, nella tutela, particolare attenzione è posta alla gestione patrimoniale del tutore, verificando anche le eventuali responsabilità dello stesso per una non corretta gestione. Viceversa, diverse valutazioni, attengono l'amministrazione di sostegno, dovendosi, più che guardare l'aspetto prettamente economico-contabile, anche valutare l'intera cura ed attenzione avuta verso la persona beneficiaria.

Il tutore non è tenuto a continuare la tutela della persona interdetta oltre i **dieci anni**, ad eccezione del coniuge, degli ascendenti e dei discendenti.

Riferimenti normativi

Articoli 414-432 del codice civile (per l'interdizione in genere);

Articoli 357-389 del codice civile (per l'esercizio della tutela, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. a tali articoli che disciplinano la tutela dei minori).

Procedimento per attivare l'interdizione

Consultare la pagina n. 6 del Manualetto

INABILITAZIONE

Definizione

Istituto attraverso il quale si dichiara **l'incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l'ordinaria amministrazione** (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto, per es., alla semplice riscossione della pensione d'invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio, come per es. l'acquisto di un immobile). Alla dichiarazione di inabilitazione segue la nomina di una persona, c.d. **curatore**, che assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali (e non di semplici ratei mensili), nelle azioni giudiziarie e presta un previo consenso per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che dovrebbero essere autorizzati dal Giudice Tutelare.

Destinatari

- Maggiore di età che si trova in un'abituale condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'interdizione;
- Colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- La persona sordomuta o non vedente dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto un'educazione sufficiente e risulti del tutto incapace di provvedere a se stessa.

Chi può richiedere l'inabilitazione

L'istanza per richiedere l'inabilitazione può essere presentata dallo stesso inabilitando; dal coniuge; dalla persona stabilmente convivente; dai parenti entro il quarto grado; dagli affini entro il secondo grado; dal tutore (se si sta chiedendo di passare dall'interdizione all'inabilitazione); dal pubblico ministero.

N.B. Se l'inabilitando si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l'inabilitazione non può essere promossa che su istanza del genitore medesimo o del pubblico ministero.

Raffronti con altri istituti

Si differenzia dall'interdizione perché prevede un novero di destinatari più ampio (non solo persone con infermità di mente), per i quali comunque viene mantenuta la capacità di compiere almeno gli atti di ordinaria amministrazione (per es. acquistare vestiti, riscuotere pigioni o interessi di somme date in prestito).

Si differenzia dall'amministrazione di sostegno perché quest'ultima può essere istituita anche per una condizione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi personali/patrimoniali temporanea ovvero determinata da una sola disabilità fisica che non infici la consapevolezza dell'atto da porre in essere, ma la sua concreta realizzazione (per es. malato di Sla perennemente allettato).

Anffas ritiene che, ancor di più che per quanto detto a proposito dell'interdizione, la misura dell'inabilitazione debba essere abrogata dal nostro ordinamento giuridico, potendosi le varie ipotesi applicative della stessa ricondurre già nella misura dell'amministrazione di sostegno, specie se questa sia attentamente calibrata per ciascun singolo caso.

Pertanto, Anffas sostiene l'impegno preso dal Governo Italiano nel citato Programma Biennale d'azione per l'eliminazione dal nostro ordinamento anche di tale figura a fronte di un rafforzamento della misura dell'amministrazione di sostegno.

Regime della curatela

La persona inabilitata può compiere autonomamente gli atti di natura personale (quali per es. il matrimonio, il riconoscimento di figli naturali ed il testamento) e di ordinaria amministrazione, mentre per tutti gli atti patrimoniali straordinari deve ricorrere all'assistenza del curatore (c.d. curatela). Solo eccezionalmente nella sentenza che dichiara l'inabilitazione si può prevedere che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore. Il curatore, nominato dal Giudice Tutelare (a seguito della sentenza di inabilitazione del Tribunale), assiste la persona inabilitata nella riscossione dei capitali e nei giudizi attivati da quest'ultima oppure in quelli in cui è lo stesso è chiamata in causa. Invece, per tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione (per es. vendita di bene immobiliare), occorre, oltre al consenso del curatore, anche la specifica autorizzazione del Tribunale (previo parere del Giudice Tutelare) o del solo Giudice Tutelare.

Atti da autorizzare da parte del Tribunale

- 1) La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) La costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) La stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati.

N.B. Per tali atti è sufficiente l'autorizzazione del Giudice Tutelare solo se il curatore è uno dei genitori della persona inabilitata.

Atti da autorizzare da parte del solo Giudice Tutelare

- 1) L'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 2) La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o

allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;

- 3) L'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 4) I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 5) L'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

Nel caso in cui il curatore rifiuti il suo consenso nell'assistenza al compimento di certi atti giuridici, la persona inabilitata può ricorrere al Giudice Tutelare, affinché accerti se tale rifiuto sia ingiustificato e sia, quindi, necessario nominare un curatore speciale al suo posto. Il curatore, a differenza del tutore, non è obbligato alla tenuta della contabilità dei beni. Come per il tutore, anche il curatore non è tenuto a continuare il suo ufficio oltre dieci anni, tranne nel caso in cui sia il coniuge, un ascendente o un discendente della persona inabilitata.

Riferimenti normativi

Articoli 415-432 del codice civile (per l'inabilitazione in genere);

Articoli 390-397 del codice civile (per il regime dell'inabilitazione, stante il rinvio dell'art. 424 del cod. civ. alla disciplina della curatela dei minori emancipati).

Procedimento per attivare l'inabilitazione

Vedasi sotto.

PROCEDURA PER DICHIARAZIONE INTERDIZIONE/INABILITAZIONE

Il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, lo stabilmente convivente, il pubblico ministero o il tutore/curatore (se già nominati) possono presentare istanza per interdizione o inabilitazione della persona che versi in una delle condizioni per le quali si possa accedere a tali forme di protezione giuridica.

L'istanza si presenta con **ricorso**, sottoscritto da un avvocato e depositato presso la cancelleria del Tribunale nel cui circondario la persona da interdire/inabilitare ha la residenza o il domicilio.

Nel ricorso devono essere esposti i fatti sui quali la domanda è fondata e devono essere contenuti il nome, il cognome e la residenza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, degli affini entro il secondo grado e, se vi sono, del tutore o curatore della persona da interdire o inabilitare.

Una volta depositato il ricorso, il Presidente del Tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in cui sentire il ricorrente, la persona da interdire/inabilitare e le persone, tra quelle indicate nel ricorso, le cui informazioni possano considerarsi utili.

L'avvocato del ricorrente ne cura la notifica con il decreto del Presidente del Tribunale alle persone convocate per l'udienza. Mentre la cancelleria provvede all'apposita comunicazione nei confronti del pubblico ministero che deve sempre intervenire nelle cause relative allo stato e alla capacità delle persone.

Durante l'udienza, il giudice designato procede all'esame della persona da interdire/inabilitare, sente i pareri delle persone convocate ed assume tutte le informazioni che ritiene utili ai fini del procedimento.

Nel caso in cui la persona da interdire/inabilitare non possa presentarsi dal Giudice (per es. perché ricoverata presso una struttura sanitaria), è il Giudice stesso che, insieme al pubblico ministero, si reca nel luogo in cui la persona si trova per procedere all'esame di quest'ultima.

Se all'esito di tale esame si reputa necessario ed opportuno, può essere nominato un tutore o un curatore provvisorio per la persona.

Il giudice può anche disporre una consulenza tecnica, nominando un

medico-legale che provveda a visitare la persona e a redigere una perizia sul suo stato di salute.

Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice del Tribunale, dispone, anche su richiesta di parte, la trasmissione del procedimento al giudice tutelare e nel frattempo può adottare i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Se, viceversa, non si ritiene opportuno dar luogo all'amministrazione di sostegno, il Tribunale si pronuncia con sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso.

Contro tale sentenza è ammessa, da parte di tutte le persone che hanno potuto attivare un procedimento, oltre che del neo-nominato tutore/curatore, l'impugnazione innanzi alla Corte d'Appello entro 30 giorni dall'avvenuta notifica nei loro confronti.

La sentenza di interdizione/inabilitazione deve essere immediatamente annotata a cura del cancelliere nell'apposito "Registro delle interdizioni/inabilitazioni", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare e, comunicata, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Definizione

È l'istituto attraverso il quale un Giudice Tutelare "affianca" una persona, c.d. **amministratore di sostegno**, a chi **non sia in grado di provvedere a se stesso, in virtù di una propria condizione di disabilità**.

L'amministratore di sostegno compie tutti gli atti o le categorie di atti specificatamente individuati dal Giudice Tutelare al momento della sua nomina.

Destinatari

Persone con disabilità che, in virtù della loro menomazione fisica o psichica, temporanea o permanente, non sono in grado, in tutto o in parte, di curare i propri interessi patrimoniali/personali.

Raffronti con altri istituti

L'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione non determina l'assoluta incapacità di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione (c.d. "morte civile dell'interdetto") ma, al contrario, lascia impregiudicata per il beneficiario ogni facoltà circa gli atti verso i quali non sia accertata un'impossibilità, totale o parziale, da parte del Giudice Tutelare.

Del resto, la Convenzione Onu, all'art. 12, prevede che ogni intervento di protezione giuridica sia esattamente calibrato alle esigenze della persona con disabilità, non potendo, quindi, essere sproporzionata (come succede con l'interdizione) e tale da ledere la dignità della persona.

Anche nel caso in cui il beneficiario presenti (per usare il termine del codice civile) una "infermità mentale assoluta ed abituale" **dovrebbe sempre preferirsi l'istituto dell'amministrazione di sostegno, essendo questa una misura che tiene in maggior conto la persona del beneficiario**, costruendogli una protezione specifica in relazione alle particolari e concrete esigenze di quella persona, quasi come "un vestito su misura".

Tra l'altro, a differenza dell'interdizione, in cui il tutore sostituisce la persona interdetta ed agisce secondo le indicazioni del codice civile predeterminate in via generale, nell'amministrazione di sostegno, l'amministratore deve sia attenersi agli specifici compiti individuati col decreto di nomina, sia in ogni momento tentare di cogliere anche i soli "fervori" del beneficiario e non scegliere, in totale sostituzione dello

stesso.

A tal proposito si legga l'articolo apparso su "La Rosa Blu" nel numero di maggio 2014, pagg. 22-25.

Diversamente dall'inabilitazione, l'amministrazione si applica anche solo per disabilità motorie ovvero neurologiche, pure temporanee.

Regime dell'amministrazione di sostegno

Il Giudice Tutelare, nel nominare l'amministratore di sostegno, determina anche gli atti per i quali lo stesso deve fornire assistenza al beneficiario o deve provvedere direttamente, in nome e per conto del beneficiario.

In ogni caso, durante la gestione dell'amministrazione di sostegno si deve sempre avere la massima attenzione per la **Persona** del beneficiario.

A tal proposito l'art. 410 del codice civile prevede che l'amministratore di sostegno debba sempre informare il beneficiario degli atti da compiere e, comunque, individuare gli interessi e le aspirazioni di questo, onde orientare in tal senso ogni azione, scelta ed atto da compiere.

Del resto, nel caso in cui vi sia da parte del beneficiario un dissenso, espresso anche solo attraverso dei comportamenti indicativi, l'amministratore di sostegno dovrebbe informare il Giudice Tutelare, anche per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

In ogni caso, vi sono una serie di atti di straordinaria amministrazione che, quando rientrano tra quelli per i quali è stata concessa l'amministrazione di sostegno, devono comunque essere autorizzati, volta per volta, in maniera specifica dal Giudice Tutelare.

Tali atti sono:

- 1) La vendita di beni, eccettuati i frutti ed i beni mobili soggetti a facile deterioramento;
- 2) La costituzione di pegni o ipoteche;
- 3) Le procedure di divisione o di promozione dei relativi giudizi;
- 4) La stipula di compromessi e transazioni o l'accettazione di concordati;
- 5) L'acquisto di beni, ad eccezione dei beni mobili necessari per l'uso dell'interdetto, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
- 6) La riscossione di capitali, il consenso alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, l'assunzione di obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento dell'interdetto e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
- 7) L'accettazione o la rinuncia di eredità, l'accettazione di donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni;
- 8) I contratti di locazione di immobili oltre i nove anni;
- 9) L'instaurazione di procedimenti giudiziari, salvo che si tratti delle azioni di denuncia di nuova opera o di danno temuto, delle azioni possessorie o di sfratto e di quelle utili a riscuotere i frutti (per es. canoni di locazione) o per ottenere provvedimenti conservativi.

L'amministratore di sostegno può essere nominato temporaneamente o permanentemente. In quest'ultimo caso, l'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico sia rivestito dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dagli ascendenti e discendenti. Durante il suo ufficio, l'amministratore di sostegno deve tenere regolare contabilità della sua amministrazione e renderne conto ogni anno al Giudice Tutelare.

A differenza dell'interdizione, in cui si ha attenzione esclusivamente all'aspetto prettamente economico-patrimoniale, nell'amministrazione di sostegno si ha necessariamente riguardo anche agli aspetti umani e relazionali che hanno investito la persona da controllare nel periodo in questione. Infatti, per l'amministrazione di sostegno non si parla di "rendiconto" annuale, ma propriamente di "relazione", evocativa quindi di un diverso approccio.

L'ufficio dell'amministrazione di sostegno è gratuito, fatto salva

la possibilità per il Giudice Tutelare di prevedere, nel decreto di nomina, un'eventuale indennità a favore dell'amministratore, in virtù di una particolare entità del patrimonio e di una particolare difficoltà nell'amministrazione.

Riferimenti normativi

Articoli 404-413 cod. civ. (per l'amministrazione di sostegno in genere);
Articoli 349-353 e 347-388 del codice civile (per il regime dell'amministrazione di sostegno, stante il rinvio dell'art. 411 del cod. civile alla disciplina della tutela dei minori).

Procedimento per attivare l'amministrazione di sostegno

Vedasi sotto.

PROCEDURA PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Il procedimento inizia con la **presentazione di un ricorso al Giudice Tutelare** del Tribunale nel cui circondario è compreso il luogo di residenza o di domicilio della persona per la quale si richiede la nomina dell'amministratore. Tra l'altro, quando il comune di residenza o domicilio è compreso nella circoscrizione di una Sezione Distaccata del Tribunale, il ricorso va presentato presso la Sezione Distaccata. Tale ricorso può essere presentato solo dai soggetti legislativamente previsti nel codice civile, così come riformato dalla Legge n. 6/2004.

I **soggetti legittimati** sono il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, il pubblico ministero, o (eventualmente esista già un'interdizione o un'inabilitazione per il beneficiario) il tutore o il curatore.

La legge riconosce la possibilità di presentare il ricorso anche alla stessa persona beneficiaria. Questo è possibile se si tiene presente che l'amministrazione di sostegno può essere utilizzata anche per nominare un amministratore in previsione di una futura impossibilità a provvedere ai propri interessi (per es. per una futura operazione che determinerà un periodo di coma o convalescenza nel paziente).

Inoltre, l'art. 406 comma 3 del Codice Civile prevede il dovere dei *"responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno"* di proporre al giudice tutelare il ricorso di cui sopra.

Nel ricorso devono essere presenti i seguenti dati:

- 1) Generalità del beneficiario (nome, cognome, domicilio e residenza);
- 2) Dimora abituale;
- 3) Nominativo e domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti, dei fratelli, e dei conviventi del beneficiario;
- 4) Ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, specificando il tipo di disabilità (fisica o psichica, temporanea o permanente, ecc...) del beneficiario e che incidenza la stessa abbia sulla cura dei suoi interessi, allegando, a giustificazione di quanto dedotto, apposita documentazione medica o un'eventuale relazione di assistenti sociali;
- 5) Atti per i quali si richiede l'attività dell'amministratore di sostegno con eventuali suggerimenti dei limiti di disponibilità e di spesa dello stesso;
- 6) Luogo e data del ricorso;
- 7) Sottoscrizione del ricorrente.

È da precisare che la presentazione di tale ricorso è esente dal contributo unificato per l'iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali, né necessita dell'ausilio di un avvocato, essendo tale procedimento di volontaria giurisdizione.

La Corte di Cassazione ha ribadito che il patrocinio di un avvocato si rende necessario solo se i poteri da conferire all'amministratore di sostegno vadano a toccare diritti personalissimi (per es. assunzione di scelte terapeutiche che incidano sul diritto personalissimo della salute).

A seguito della presentazione del ricorso, la Cancelleria del Tribunale invia al ricorrente comunicazione della data di fissazione dell'udienza.

Tale comunicazione, insieme alla copia del ricorso presentato, deve essere notificata, a cura dell'istante e nel termine nella stessa fissata, sia ai familiari indicati nel ricorso sia alla persona per la quale si chiede l'amministrazione, se diversa dall'istante. Per provvedere alle notifiche – da effettuarsi presso l'ufficio notifiche del Tribunale – si devono, quindi, ritirare tante copie del ricorso quante sono le persone destinatarie della notifica. Con la notifica del ricorso e della comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza terminano gli adempimenti per attivare il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

All'udienza fissata, il Giudice Tutelare procede ad alcuni accertamenti. Innanzitutto, deve sentire personalmente la persona a cui il procedimento si riferisce, semmai recandosi, ove occorra, nel luogo in cui questa si trova. In seguito deve acquisire tutte le informazioni necessarie per una ponderata scelta sia della persona da nominare, sia delle attività che dovrà compiere l'amministratore, con i limiti che, via via, dovranno essere esplicitati nel decreto di nomina. Per queste stesse esigenze, il Giudice Tutelare sente i familiari indicati nel ricorso ed a cui lo stesso è stato notificato.

Da ultimo, è facoltà (non vi è un obbligo) del Giudice Tutelare disporre una consulenza tecnica, ossia il conferimento ad un medico legale del compito di porre in essere accertamenti di natura medica, per dissipare alcuni dubbi circa la fondatezza e l'estensione delle circostanze di cui ai punti 4) e 5) del ricorso tipo di disabilità, incidenza della stessa nella vita di relazione, atti per i quali si ritiene utile la nomina di un amministratore di sostegno.

L'intero procedimento avviene con l'intervento del **Pubblico Ministero** (art. 407 u.c. cod. civ.) a maggior tutela proprio della persona da sottoporre ad amministrazione e deve concludersi **entro 60 giorni** dalla presentazione del suddetto ricorso (termine non soggetto neppure alla sospensione feriale dei termini tra l'1 Agosto ed il 15 settembre di ogni anno) con decreto motivato immediatamente esecutivo del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve contenere l'indicazione:

- 1) Delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) Della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) Dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) Della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

L'amministratore di sostegno viene poi convocato dal Giudice per presentare giuramento.

Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici e privati che hanno in cura o in carico il beneficiario (art. 408 cod. civile comma 3).

Il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno è annotato a cura del cancelliere in un apposito "Registro delle amministrazioni di sostegno", tenuto presso l'Ufficio del Giudice Tutelare.

Tale decreto deve essere inoltre comunicato, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato le annotazioni sono cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello (eventuale e successivo) di proroga.

Contro il decreto di nomina del Giudice Tutelare è possibile presentare reclamo innanzi alla Corte d'Appello territorialmente competente e, avverso il decreto di quest'ultima, è proponibile il ricorso per Cassazione.

Comunque sia, per l'art. 407 u.c., le decisioni assunte con il decreto del Giudice Tutelare possono sempre essere integrate o modificate, sia su istanza di parte che d'ufficio, dalla stessa Autorità Giudiziaria (anche relativamente ai poteri dell'amministratore di sostegno).

Tra l'altro, si può sempre procedere, con motivata istanza indirizzata al Giudice Tutelare, a richiedere la sostituzione della persona dell'amministratore ovvero a far terminare l'amministrazione di sostegno per il venir meno delle condizioni che l'avevano determinata. In tali casi, il Giudice Tutelare, dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie e disposto gli opportuni mezzi istruttori, procederà con decreto motivato a sostituire l'amministratore di sostegno o a dichiarare cessata l'amministrazione di sostegno. Nel caso in cui poi, la cessazione dell'amministratore sia stata determinata non dal venir meno delle esigenze di sostegno ma per l'acquisita consapevolezza della non idoneità di tale misura di protezione nel garantire la piena tutela del suo beneficiario, il Giudice Tutelare, qualora ritenesse utile la proposizione di un giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informerà il pubblico ministero affinché questi possa provvedere in tal senso (ma a quel punto la cessazione dell'amministratore di sostegno si avrà solo a partire dalla nomina di un tutore o curatore provvisorio in carica fino alla fine del procedimento di interdizione/inabilitazione).

N.B. È opportuno che, nel caso di minore con disabilità, l'intera procedura per la nomina di un amministratore di sostegno sia avviata nel corso del diciassettesimo anno di età, affinché al compimento del 18° anno di età (momento in cui viene meno la responsabilità genitoriale) il ragazzo con disabilità sia già protetto da altra misura giuridica.

A tal proposito si ricorda che l'art. 405 comma 2 del codice civile così recita: *"Il decreto che riguarda un minore non emancipato (non ultrasedicenne già sposato) può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta"*.

Ugualmente, se l'interessato, già maggiorenne, è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione (art. 405 comma 3 cod. civile).

In caso di cessazione o sostituzione dell'amministrazione di sostegno, si deve procedere con istanza motivata al giudice tutelare.

ART. 14 LEGGE N. 328/00: PROGETTI INDIVIDUALI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Definizione

La Legge 328/2000 prevede che, per ottenere la piena inclusione scolastica, lavorativa, sociale e familiare della persona con disabilità, è necessario che i singoli interventi di integrazione/inclusione siano tra loro coordinati, non solo per evitare inefficaci sovrapposizioni, ma soprattutto per garantire un'adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze della persona beneficiaria.

Per realizzare la piena inclusione delle persone con disabilità, il principale strumento è quello della predisposizione di **progetti individuali** (art. 14 l. 328/00), attraverso i quali poter creare percorsi personalizzati per ciascuno, in cui i vari interventi siano coordinati in maniera mirata, massimizzando così i benefici effetti degli stessi

e riuscendo a rispondere in maniera complessiva ai bisogni e alle aspirazioni del beneficiario. Il progetto individuale, dunque, è quello strumento finalizzato a garantire l'autonomia e la piena inclusione sociale, lavorativa, scolastica e familiare e a superare le condizioni di povertà, di emarginazione e di esclusione sociale della persona con disabilità.

La ratio

Con la predisposizione del progetto individuale, la persona con disabilità viene posta al centro del sistema con la propria dignità e con il diritto a rimanere nella comunità in cui vive con le proprie reti familiari e sociali, assicurandogli non solo prestazioni assistenziali, ma soprattutto sostegni adeguati volti al rafforzamento della sua partecipazione, autonomia e autodeterminazione, per quanto possibile, nei vari contesti di vita (lavoro, sport, ecc.), verificando anche l'eventuale necessità di proporre, ove non ancora esistente, una misura di protezione giuridica (quale l'amministrazione di sostegno – vedasi par. "procedura per la nomina di amministratore di sostegno" nella parte in cui si indicano i compiti dei servizi sociali).

Obiettivo del progetto individuale è quello di aiutare la persona con disabilità e la famiglia a pensarsi in una dimensione di dinamicità, ponendosi obiettivi di crescita e di cambiamento a partire dalle caratteristiche e dai diritti della persona con disabilità, dalle risorse personali, familiari e dal contesto di appartenenza. La presa in carico, infatti, deve assumere una forte componente educativa, finalizzata a rispondere in modo personalizzato ai bisogni riscontrati e deve mettere la persona in grado di fare delle scelte consapevoli rispetto al proprio progetto di vita, promuovendo l'auto-realizzazione e il superamento dello stato di esclusione sociale. Pertanto, la presa in carico delle persone con disabilità non consiste più soltanto nel garantire ad esse il diritto a determinate cure, servizi e agevolazioni, provvidenze, interventi personalizzati, ma diventa a tutti gli effetti una strategia tesa alla tutela dei diritti umani.

Occorre pensare al progetto individuale come un atto di pianificazione che si articola nel tempo e che accompagna la vita di una persona con disabilità nelle sue varie stagioni.

Modalità di predisposizione del progetto

Secondo la l. 328/2000, è il Comune (salvo espresse deroghe in alcune Regioni) che, su richiesta dell'interessato, deve predisporre, d'intesa con l'Asl, il progetto individuale, definendo i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Ciò va fatto partendo, innanzitutto, da una valutazione diagnostico-funzionale della persona con disabilità, non solo studiando la sua documentazione o avendo colloqui con la stessa, ma anche attraverso audizioni o interlocuzioni collegiali e/o scritte con i familiari, con i responsabili dei servizi già erogati alla persona (Pubbliche Amministrazioni, Enti profit/no profit) ed eventualmente altre amministrazioni interessate (per es. scuola se il ragazzo con disabilità sta per iniziare a frequentare tale luogo). Solo in tale maniera, infatti, si possono individuare i bisogni, le aspirazioni e le richieste della persona.

A quel punto, vanno definiti gli interventi più efficaci rispetto alla condizione così individuata, soprattutto:

- 1) Le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- 2) I servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale;
- 3) Eventuali misure economiche dirette e indirette finalizzate al superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale;
- 4) Ulteriori forme di sostegno (per es., anche psicologico) per il nucleo familiare della persona con disabilità.

Il progetto deve essere fatto proprio (e quindi sottoscritto) dalle varie

Amministrazioni interessate che, assumendosi oneri (anche di tipo economico), stringono una sorta di "patto di alleanza" nel perseguimento comune di una presa in carico globale ed efficace.

Tra l'altro, è necessario che si individuino, già all'interno del progetto individuale, un case manager, che abbia il compito di curare l'effettiva attuazione dello stesso, interfacciandosi con i responsabili dei vari servizi indicati nel progetto, oltre che verificandone costantemente l'efficacia per proporre, all'occorrenza, una nuova riparametrazione dello stesso.

Progetto individuale e tutela giuridica

Qualora la persona con disabilità non sia in grado di autorappresentarsi e il Giudice Tutelare abbia nominato per quella persona un amministratore di sostegno, è possibile che quest'ultimo possa assumere un ruolo fondamentale nel progetto individuale. Infatti, l'amministratore di sostegno può fare da portavoce e rappresentare la persona con disabilità nell'ambito del progetto, affinché venga tutelato il principio di esigibilità dei diritti e la centralità della persona.

Pertanto, tale istituto giuridico può essere al servizio del progetto individuale della persona con disabilità, determinando una maggiore partecipazione alla redazione del progetto, nonché facendo convergere vivere giuridico e vivere sociale nella fase di realizzazione dello stesso da parte di tutti gli attori sociali.

L'obiettivo è che l'amministrazione di sostegno sia utilizzata in tutte le potenzialità di affiancamento concreto della persona con disabilità, attraverso interventi e misure che ne limitino quanto meno possibile la sua capacità di agire, ma anzi la valorizzano e la supportano.

TUTELA AVVERSO DISCRIMINAZIONE DIRETTA/INDIRETTA DISCRIMINAZIONE

Introduzione

Spesso, in molti contesti di vita (quali quello scolastico, lavorativo, ricreativo, dei trasporti pubblici ecc.) le persone con disabilità ricevono **un trattamento meno favorevole o pregiudizievole per il solo fatto di versare in una condizione personale di disabilità**. In tal caso, si suole dire che le persone sono vittime di **discriminazione**, diretta o indiretta che essa sia.

Nozione di discriminazione diretta

Si ha discriminazione diretta **quando una persona, in virtù della propria condizione di disabilità, è trattata meno favorevolmente di una persona senza disabilità in una situazione analoga**.

N.B. "Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi confronti" (art. 2 comma 4 Legge n. 67/2006).

ESEMPIO

Un caso di discriminazione diretta potrebbe verificarsi nell'ipotesi di un bar che, pur essendo un esercizio commerciale aperto al pubblico, non consenta alle persone con disabilità di accedervi, ritenendo che queste, in virtù della loro condizione, possano con più probabilità sporcare i locali commerciali, versando per terra parte delle bevande o degli alimenti venduti.

In tal caso, si parla di discriminazione diretta, in quanto, rispetto a tutti gli altri, è vietato l'accesso al bar solo alle persone con disabilità.

Nozione di discriminazione indiretta

Si ha discriminazione indiretta **quando un trattamento apparentemente neutro pone la persona con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto ad altri**.

ESEMPIO

Un caso di discriminazione indiretta potrebbe verificarsi nell'ipotesi dell'accesso ad un edificio pubblico, attraverso tre gradini. Tale situazione, pur essendo uguale per tutti i cittadini, pone, però, alcuni cittadini con disabilità in una situazione di svantaggio rispetto a chi può agevolmente salire i gradini. In questo modo si crea un grave disagio che potrebbe essere facilmente prevenuto attraverso, ad esempio, la predisposizione di scivoli per carrozzine.

N.B. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ricollega il principio di non discriminazione a quello di pari opportunità per le persone con disabilità affinché possano partecipare, anche in via autonoma ed indipendente, alla vita sociale e civile. Pertanto, la Convenzione arriva ad allargare il concetto di discriminazione, considerandola non solo come situazione vessatoria o di mancato riconoscimento di un diritto, ma anche come situazione che impedisce il pieno esplicarsi della persona, anche per la sola assenza di "accomodamenti ragionevoli", ossia di adattamenti necessari ed appropriati a superare la situazione di gap determinata dalla condizione di disabilità.

TUTELA DELLA DISCRIMINAZIONE DAL 2000 AL 2011

Già nel 2000, a livello europeo, si era avuta una prima definizione della discriminazione per disabilità, così come sopra descritta, anche se questa, all'inizio, si riferiva esclusivamente all'ambito lavorativo. Infatti, la Direttiva comunitaria 2000/78/CE aveva iniziato a richiedere che gli Stati membri adottassero norme per prevenire o censurare le discriminazioni per tale ambito e lo Stato Italiano aveva perciò emanato il **D.lgs. n. 216/2003 che all'art. 3 declinava, e tuttora declina, le possibili direttrici dell'attività discriminatoria in ambito lavorativo** in:

"a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni di licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni" (art.3 D.lgs. 216/03).

Pertanto, il legislatore italiano aveva previsto che per le discriminazioni in tale ambito si potesse adottare il procedimento snello già previsto in Italia per le discriminazioni razziali in genere, dando facoltà alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di instaurare il giudizio.

Successivamente, però, con la legge n. 67/2006 la tutela era estesa rispetto a qualsivoglia discriminazione determinata dalla condizione di disabilità della vittima e posta in essere in qualsiasi altro ambito (quindi sociale, sportivo, ecc.) rispetto a quello lavorativo, per il quale, viceversa, rimaneva la previsione specifica del D.lgs. n. 216/2003.

La Legge 67/2006 introduceva anche la possibilità che, avverso le discriminazioni extra-lavorative, le vittime potessero anche essere assistite dalle Associazioni e gli Enti riconosciuti dal Ministero del Lavoro come legittimati ad agire (secondo le modalità di cui si dirà oltre), così come le organizzazioni sindacali per le discriminazioni sul lavoro.

Ma nel 2011, il legislatore ha pensato di riunificare le varie procedure avverso le discriminazioni (razziali, per disabilità, in ambito lavorativo e non) e all'art. 28 del Decreto Legislativo n.

150/2011 ha previsto una disciplina omogenea, mantenendo la possibilità per le varie Associazioni ed Enti appositamente riconosciuti dal Ministero di instaurare o di partecipazione ai giudizi avverso le discriminazioni per disabilità (come meglio si dirà oltre).

ART. 28 DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2011: NUOVO PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE AVVERSO LE DISCRIMINAZIONI

Qualora si ravvisi un'ipotesi di discriminazione, il procedimento potrà essere attivato dalla vittima della discriminazione presentando un ricorso da depositare, anche personalmente, presso la cancelleria del Tribunale del luogo del proprio domicilio.

La persona vittima della discriminazione potrebbe anche delegare (con atto pubblico o scrittura privata autenticata) tale azione giudiziaria alle Associazioni e agli Enti riconosciuti come legittimati ad agire ai sensi del decreto 21 giugno 2007 (di cui si dirà oltre), che sottoscriveranno il ricorso. Inoltre, la legge riconosce che le Associazioni o gli Enti ministerialmente riconosciuti come legittimati ad agire possono anche richiedere, in via diretta e senza delega, l'annullamento di atti lesivi di carattere collettivo, anche senza che sia già individuabile la lesione di una specifica posizione giuridica di singole persone con disabilità.

Il Giudice, sentite le parti, procede, nel modo che ritiene più opportuno, agli atti di istruzione indispensabili in relazione a quanto chiesto nel ricorso. Per esempio, potrebbe decidere di assumere informazioni da persone presenti o informate dei fatti oggetto di causa.

La persona vittima di discriminazione potrebbe anche provare i fatti attraverso delle presunzioni (ossia delle deduzioni) che poggino su elementi di fatto gravi precisi e concordanti. Tra l'altro, col nuovo procedimento vi è anche la possibilità per il ricorrente di fornire elementi di fatto desunti anche da dati statistici, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori: in tal caso spetta, poi, al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione (nel caso delle discriminazioni in ambiente lavorativo i dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata).

Alla fine, il Giudice provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda, a seconda che ravvisi o meno l'esistenza di discriminazione per condizione di disabilità.

Nel caso in cui il Giudice, dichiarando come discriminatorio l'atto, il comportamento o la condotta, accolga la domanda, potrà:

- Ordinare la cessazione della discriminazione (ove ancora sussistente);
- Determinare la rimozione degli effetti della discriminazione;
- Prevedere un risarcimento del danno (anche non patrimoniale) subito dalla vittima;
- Ordinare la pubblicazione di tale provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale o su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato con l'obiettivo di promuovere una diversa coscienza sociale sul problema della discriminazione nei confronti delle persone con disabilità.

N.B. Il procedimento si applica per discriminazioni verso persone con disabilità, ossia verso coloro che abbiano ricevuto la certificazione dello stato di handicap, anche non grave, ai sensi della Legge n. 104/1992.

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ENTI LEGITTIMATI AD AGIRE

Le Associazioni o gli enti legittimati ad agire devono essere riconosciuti come tali con apposito provvedimento ministeriale che si ottiene presentando l'istanza allegata al Decreto Ministeriale 21 giugno 2007 (Allegato A), che chiarisce anche quali siano i requisiti necessari.

Con Decreto del 30 aprile 2008 è stato approvato il primo elenco delle 43 Associazioni o Enti legittimati ad agire nei giudizi avverso le discriminazioni. In questo primo elenco sono presenti ben 11 realtà Anffas. Successivamente con Decreto 5 marzo 2010 sono stati riconosciuti come legittimati ad agire ulteriori 18 Enti, di cui 12 ulteriori realtà Anffas.

Elenco Decreto 30.04.2008

N.	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	AGD di PARMA (Associazione per l'aiuto ai giovani diabetici)	PARMA
2	AIAS - ONLUS	CASTELVELTRANO
3	AIMAR - ONLUS (Associazione Italiana Malformati Ano-rettali)	ROMA
4	ANFFAS - ONLUS CHIETI (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CHIETI
5	ANFFAS ONLUS DI CESENA (Assoc. Naz. Famiglie di Persone con disabilità Intellettiva e Relazionale)	CESENA
6	ANFFAS - ONLUS MODENA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	MODENA
7	ANFFAS - ONLUS PADOVA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	PADOVA
8	ANFFAS - ONLUS VALSESIA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	VARALLO SESIA
9	ANFFAS - ONLUS ALTAMURA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	ALTAMURA
10	ANFFAS - ONLUS DI PATTI (Assoc. Naz. Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e Relazionale)	MARINA DI PATTI
11	ANFFAS - ONLUS CORIGLIANO (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CORIGLIANO CALABRO
12	ANFFAS - ONLUS REGIONE SICILIA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	PALERMO
13	ANFFAS - ONLUS MACERATA (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	MACERATA
14	ANFFAS - ONLUS RIVIERA DEL BRENTA (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	DOLO
15	ANIEP (Associazione Nazionale per la Promozione e la Difesa dei Diritti Civili e Sociali degli Handicappati)	BOLOGNA
16	ANMIC Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili	ROMA
17	ANMIL - ONLUS	ROMA
18	ANTHAI (Associazione Nazionale Tutela Handicappati e Invalidi)	ROMA
19	AS.SO.D. - ONLUS (Associazione Sostegno Disabili)	ISPICA
20	ASSOCIAZIONE AUTISMO ITALIA ONLUS	MILANO
21	ASSOCIAZIONE BAMBINI CEREBROLESII SARDEGNA	CAGLIARI
22	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO (Help Handicap)	AVEZZANO
23	ASSOCIAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA	ROMA
24	ASSOCIAZIONE LEG. ARCO	FIUMICINO

25	ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI (Per la libertà di ricerca scientifica)	ROMA
26	CODICI – ONLUS (Centro per i Diritti del Cittadino)	ROMA
27	COMITATO INIZIATIVA PSICHIATRICA	S. TERESA DI RIVA
28	COORDINAMENTO H PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' NELLA REGIONE SICILIANA – ONLUS	PALERMO
29	COORDINAMENTO PARA – TETRAPLEGICI DEL PIEMONTE – ONLUS	TORINO
30	DEBRA ITALIA – ONLUS	ROMA
31	DPI (Disabled People's International)	LAMEZIA TERME
32	ELO – ONLUS (Epilessia Lombardia Onlus)	MILANO
33	FIABA (Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche)	ROMA
34	FIDIC (Federazione Italiana Disabili Invalidi Civili)	ROMA
35	FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap)	ROMA
36	FUTURO SEMPLICE – ONLUS	PALERMO
37	GRUPPO SOLIDALE AURORA – ONLUS	CERDA
38	LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità)	MILANO
39	MONDO NUOVO (Associazione di Promozione Sociale)	LUCERA
40	UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)	PADOVA
41	UNIAMO – FIMR (Federazione Nazionale Malattie Rare) ONLUS	ROMA
42	UNITASK – ONLUS (Unione Italiana Sindrome Kliefelter)	UDINE
43	UTIM (Unione per la Tutela degli Insufficienti mentali)	TORINO

Elenco Decreto 05.03.2010

N.	DENOMINAZIONE	LOCALITA'
1	A.FA.DI ONLUS (Associazione Famiglie di Disabili)	PALERMO
2	ANFFAS Onlus Udine (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	UDINE
3	ANFFAS Onlus Grottammare (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	GROTTAMMARE
4	ANFFAS Onlus Ostia (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	OSTIA
5	ANFFAS Onlus Cagliari (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CAGLIARI
6	ANFFAS Onlus Reggio Calabria (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	REGGIO CALABRIA
7	ANFFAS Onlus Cremona (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CREMONA
8	ANFFAS Onlus Firenze (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	FIRENZE
9	ANFFAS Onlus Avezzano (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	AVEZZANO
10	ANFFAS Onlus Treviso (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	TREVISO
11	ANFFAS Onlus Crema (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	CREMA
12	ANFFAS Onlus di Ragusa (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	RAGUSA
13	ANFFAS Onlus Tortona (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali)	TORTONA

14	A.N.A.I.M.A. (Associazione Nazionale Assistenza Invalidi e Meno Abienti)	CAVA DEI TIRRENI
15	A.N.G.L.A.T. (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti)	S. CATALDO
16	ASSOCIAZIONE "CON NOI E DOPO DI NOI" ONLUS	MANTOVA
17	ASSOCIAZIONE HORIZON ONLUS	VASTO
18	O.N.M.I.C. (Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili)	SALERNO

SPECIFICHE CONSIDERAZIONI SULLE PARI OPPORTUNITÀ SUL LAVORO

Per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e la piena eguaglianza delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro, i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e l'Italia deve prevedere norme cogenti per la tutela anche del mantenimento del posto di lavoro e della progressione in carriera così come richiesto dall'art. 5 della citata Direttiva 2000/78/CE.

Proprio per questo l'Italia, il 5 luglio 2013, è già stata condannata dalla Corte Europea di Giustizia per non aver adeguatamente garantito quanto richiesto dall'art. 5 della Direttiva, essendo considerata insufficiente la disciplina prevista dalla Legge n. 68/1999 che obbliga soltanto a garantire le quote di assunzione per i lavoratori con disabilità.

Quando non vi è discriminazione

Non sono ritenute discriminatorie quelle differenze di trattamento, connesse alla condizione di disabilità, che però si giustificano in base alla particolare ed intrinseca caratteristica della prestazione lavorativa da porre in essere.

Per esempio, una persona con disabilità motoria non è adibita allo svolgimento di funzioni operative per la Protezione civile o per le Forze di polizia, ma può essere impiegata nei soli servizi amministrativi di questi enti.

PRINCIPI DI DIRITTO SUCCESSORIO

Introduzione

Quando una persona muore, alcune situazioni giuridiche ad essa ricollegabili si trasferiscono ad altri soggetti e si parla di c.d. "successione mortis causa". Per esempio, a seguito della morte di una persona proprietaria di una casa, occorre individuare, attraverso le regole che governano la "successione mortis causa", a chi tale casa debba essere trasferita in proprietà.

Pertanto, occorre partire fornendo una sommaria descrizione dei principi generali in materia di successioni, onde poi poter focalizzare l'attenzione su alcune costruzioni giuridiche che possono servire a trasmettere in successione dei diritti patrimoniali, avendo di mira la salvaguardia di una persona con disabilità, specie se non autosufficiente.

Oggi, poi, la Convenzione Onu prevede per le persone con disabilità, all'art. 12 comma 5, l'uguale diritto alla proprietà o ad ereditarla, il controllo dei propri affari finanziari e pari accesso a prestiti bancari, mutui e altre forme di credito finanziario e quindi prevede anche che non possano aversi delle minori garanzie per le stesse.

Successione legittima (o per legge)

Si verifica quando una persona muore senza aver lasciato alcun valido testamento o nel caso in cui ne abbia lasciato uno senza alcuna disposizione patrimoniale (o con disposizioni solo per una parte del patrimonio caduto in successione).

In tali casi è la legge che stabilisce a chi, tra i prossimi congiunti,

debba essere devoluto il patrimonio ed in quale entità (nel caso di testamento contenente disposizioni patrimoniali inerenti solo una parte del patrimonio, si attuerà la successione legittima per la restante parte). Si riporta, qui di seguito, una tabella ricognitiva circa le suddivisioni dell'asse ereditario in assenza di testamento.

TABELLA DEI SUCCESSORI LEGITTIMI

Coniuge	se concorre con più figli	1/3 dell'eredità
	se, in assenza di figli, concorre con ascendenti o fratelli e sorelle del defunto, oppure con gli uni e con gli altri	2/3 dell'eredità
Un figlio	da soli	tutta l'eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell'eredità in parti uguali
Uno o più figli	da soli	tutta l'eredità in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	2/3 dell'eredità in parti uguali
Genitori (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Se sopravvive solo uno dei genitori sarà a lui devoluta tutta l'eredità
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con fratelli e sorelle	l'eredità si devolve tra tutti in parti uguali, ma i genitori (o quello di essi che succede) è assicurato un minimo (la metà dell'eredità)
Ascendenti (succedono solo in assenza dei figli e di genitori del defunto)	da soli	tutta l'eredità. Per metà agli ascendenti della linea paterna e per metà agli ascendenti della linea materna. Gli ascendenti di grado più vicino (es. nonni) escludono quelli di grado più lontano (es. bisnonni)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il fratello e sorella	spetta agli ascendenti la quota che sarebbe spettata al genitore superstite
	se concorrono contemporaneamente con il coniuge e con i fratelli e le sorelle	gli ascendenti ed i fratelli e sorelle del defunto si dividono la quota di 1/3 dell'eredità. Agli ascendenti è, però, assicurato un minimo (1/4 dell'eredità)
Fratelli e sorelle (succedono solo in assenza di figli del defunto)	da soli	tutta l'eredità in parti uguali. I fratelli e le sorelle unilaterali (figli della stessa madre, ma di diverso padre, oppure figli dello stesso padre, ma di diversa madre) conseguono la metà di quanto conseguono i figli germani (figli degli stessi genitori)
	se concorrono con i genitori	l'eredità si divide in parti uguali tra tutti, ma i genitori hanno diritto ad almeno la metà dell'eredità. Se entrambi i genitori non possono o non vogliono succedere, la quota che sarebbe loro spettata si devolve agli ascendenti (se, ovviamente, ci sono)
	se concorrono con il coniuge	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il coniuge e con gli ascendenti	fratelli, sorelle e ascendenti si dividono la quota di 1/3 dell'eredità, ma agli ascendenti è riservato almeno 1/4 della stessa

**Solo nel caso in cui non vi siano né figli, né coniuge, né genitori, né ascendenti, né fratelli o sorelle o loro ascendenti, sono chiamati a succedere i parenti entro il sesto grado (escludendo il più vicino in grado quello più lontano e dividendosi pro quota i parenti di pari grado).*

Entro il termine di 6 mesi dal decesso, gli eredi devono presentare all'Ufficio del Registro del luogo dove era stabilito l'ultimo domicilio del defunto la denuncia di successione, con l'elencazione di tutto ciò che compone l'eredità. È sempre fatta salva la facoltà di rinuncia all'eredità, da attuarsi con dichiarazione innanzi ad un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto).

N.B. Nella successione legittima non si tiene conto di eventuali condizioni di disabilità dei chiamati all'eredità.

Successione testamentaria

Si verifica quando la persona deceduta (c.d. "de cuius") aveva redatto, nel corso della sua vita, un valido testamento contenente disposizioni inerenti tutte o parte delle sue sostanze economiche, oltre che disposizioni di carattere non patrimoniale.

N.B. Tra le disposizioni non patrimoniali può includersi anche la designazione di un tutore, di un curatore o di un amministratore di sostegno per il proprio figlio con disabilità.

Forme del testamento

Il testamento può essere olografo, segreto, in forma pubblica.

È detto **olografo** il testamento interamente redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore. Tale testamento soddisfa l'esigenza della segretezza e dell'economicità, ma è suscettibile di alterazione, smarrimento, sottrazione.

È detto **segreto** il testamento che viene sottoscritto di proprio pugno dal testatore (potendo essere redatto anche da un terzo) e poi consegnato in busta chiusa e sigillata (o da sigillare) ad un notaio, che ricevutolo, ne dovrà curare la conservazione e la pubblicazione, una volta avuta la notizia della morte del testatore. Tale testamento dà la possibilità di tenere segreto il contenuto del testamento, assicurando però la certezza della data e l'intangibilità dello stesso, in quanto in custodia del notaio.

È detto **pubblico** il testamento redatto secondo le prescritte formalità da un notaio, che raccoglie le volontà del disponente innanzi a due testimoni (quattro se il testatore non sa leggere o scrivere o è sordomuto) e le riversa in un documento scritto avente forma pubblica e sottoscritto del medesimo, dal testatore e dai testimoni. Tale testamento ha il vantaggio di essere redatto attraverso la consulenza di un professionista, quale un notaio e di essere difficilmente impugnabile, avendo natura di atto pubblico, facente piena prova delle dichiarazioni del testatore, fino a querela di falso. Purtroppo, però, in tale forma testamentaria viene meno il carattere della segretezza.

Contenuto del testamento

Il "de cuius" può nominare nel testamento uno o più **eredi** e uno o più **legatari**.

Gli eredi subentrano in tutti o in una parte dei rapporti giuridici trasmissibili che facevano capo al "de cuius", acquisendo la sua stessa posizione giuridica e, quindi, rimanendo vincolati anche per i debiti e gli oneri gravanti su questi rapporti giuridici cui sono succeduti, anche se superiori a quanto ereditato. È comunque fatta salva la possibilità di accettare l'eredità con "**beneficio d'inventario**", rispondendo così delle passività ereditarie solo nei limiti di quanto ereditato in attivo.

I legatari, invece, sono coloro che entrano in un determinato e specifico rapporto giuridico rientrando nel patrimonio del "de cuius" e rispondono con il loro patrimonio di eventuali passività fino e solo alla concorrenza del valore del legato.

Tra l'altro, nel testamento si può disporre:

1) **Un onere testamentario in favore di una persona con disabilità.** Con tale previsione il testatore stabilisce che l'erede abbia l'obbligo di fare, di dare, di non fare o di non dare qualcosa in favore di una persona, che possa anche essere con disabilità. Qualora l'onere avesse valore determinante oppure fosse espressamente prevista l'ipotesi di non ottemperanza dell'obbligo, l'onere vedrebbe risolta la disposizione

testamentaria in suo favore e la titolarità del bene o del diritto ricevuto in successione passerebbe ad un nuovo titolare (sostituto), su cui graverebbe l'obbligo di adempimento dell'onere.

2) **Un diritto di usufrutto in favore di una persona con disabilità.** Con tale previsione il testatore stabilisce che all'erede con disabilità spetti l'usufrutto su un immobile (per es. casa di abitazione) e all'altro erede la nuda proprietà. Attraverso tale costruzione giuridica si assicura alla persona con disabilità (per es. uno dei propri figli) il diritto a rimanere a vivere, per tutta la sua esistenza, nella casa fino ad allora di proprietà del genitore defunto, e nello stesso tempo si assicura all'altro erede (per es. altro fratello in vita) la nuda proprietà, di cui godrebbe in pieno alla morte dell'usufruttuario con disabilità.

3) **Una maggioranza della quota ereditaria per una persona con disabilità.** Il testatore può liberamente disporre del proprio patrimonio, privilegiando una persona con disabilità, che semmai, abbia necessità di ingenti risorse per l'attivazione di tutti gli interventi utili per la propria cura e sostegno. Pertanto, si può avere un testamento in cui si ha come erede universale proprio una persona con disabilità, anche non parente del "de cuius", o una maggiore predilezione rispetto ad altri eredi che siano anche stretti congiunti.

Successione necessaria

In ogni caso, tali disposizioni testamentarie non possono ledere le cc.dd. "quote di riserva", quote minime dell'asse ereditario necessariamente spettanti ai parenti più prossimi del "de cuius": figli, coniuge ed ascendenti (cc.dd. legittimari). Infatti, qualora al momento dell'apertura della successione esistessero alcuni dei parenti sopra detti, sull'asse ereditario andrebbe calcolata la quota indisponibile ed eventualmente ridotta l'entità di quanto maggiormente disposto dal testatore rispetto alla quota disponibile (determinata dalla differenza tra asse ereditario, comprensivo di donazioni fatte in vita, e disposizioni testamentarie a favore di persone diverse dai legittimari).

Qui di seguito, si propone la tabella contenente i parenti più prossimi e le quote di riserva spettanti loro.

TABELLA DEI LEGITTIMARI

Un figlio	da solo	½ dell'eredità
	se concorre con il coniuge	1/3 dell'eredità
Uno o più figli	da soli	2/3 dell'eredità da dividere in parti uguali
	se concorrono con il coniuge	½ dell'eredità in parti uguali
Coniuge (al coniuge spetta in ogni caso il diritto di continuare ad abitare la casa familiare e di usare i mobili in essa contenuti)	da solo	½ dell'eredità
	se concorre con un figlio	1/3 dell'eredità
	se concorre con più figli	¼ dell'eredità
	se concorre, in quanto non ci sono figli, con gli ascendenti	½ dell'eredità
Ascendenti (è a loro riservata una quota di eredità solo se chi muore non lascia figli)	da soli	1/3 dell'eredità
	se concorrono con il coniuge	¼ dell'eredità

SOSTITUZIONE FEDECOMMISSARIA

Definizione

È l'istituto giuridico attraverso il quale un genitore, un ascendente in linea retta (nonno, bisnonno) o il coniuge di una persona *interdetta* istituisce quest'ultima erede testamentario, imponendole l'obbligo di conservare e restituire il bene, alla sua morte, alla persona, fisica o giuridica (c.d. "sostituto") che, sotto la vigilanza del tutore, si è presa cura della stessa.

N.B. La stessa disposizione si applica anche al minore di età se si trova nelle condizioni di abituale *infermità di mente* tali da far presumere che al compimento del diciottesimo anno di età interverrà la pronuncia di interdizione; ma tale disposizione perde efficacia se il procedimento di interdizione non sia, poi, effettivamente iniziato entro i due anni successivi al raggiungimento della maggiore età.

Ratio

Il meccanismo della sostituzione fedecommissaria (fedecompresso) permette di fare in modo che la persona con disabilità intellettiva grave riceva, successivamente al decesso del testatore, la cura e l'assistenza di chi si ritenga idoneo al compito. Ciò si ottiene stabilendo che colui il quale presta assistenza, riceve, alla morte dell'interdetto, i beni oggetto del fedecompresso, escludendo, invece, dalla successione i parenti che avrebbero ereditato per legge alla persona interdetta (essendo quest'ultima impossibilitata a redigere un proprio testamento).

N.B. Il testatore può anche disporre che la cura e l'assistenza della persona interdetta venga posta in essere, oltre che da persone fisiche, anche da Enti, quali Associazioni o fondazioni, che, ugualmente possono risultare destinatarie dei beni alla morte dell'interdetto.

In ogni caso, qualora vi sia stata una pluralità di persone o di Enti che abbiano avuto in cura la persona interdetta, i beni ereditari sarebbero attribuiti proporzionalmente al tempo durante il quale gli stessi abbiano avuto cura di quest'ultima.

Regole del fedecompresso

Il "de cuius" può disporre un fedecompresso solo in favore di una persona interdetta, non già anche di un beneficiario di amministrazione di sostegno, pur se questi venga dichiarato, nel decreto di nomina dell'amministratore, incapace di fare testamento. La sostituzione fedecommissaria perde effetto nel caso in cui l'interdizione venga revocata ovvero le persone o gli enti che risultano destinatari finali dei beni (c.c.dd. "sostituiti") abbiano violato gli obblighi di assistenza (art. 692 cod. civile).

La persona interdetta può godere, anche attraverso l'operato del tutore, dei soli frutti derivanti dai beni dati in fedecompresso, non potendo vendere i beni stessi, se non dietro specifica autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria che viene concessa nei casi di assoluta ed evidente necessità della persona.

ESEMPIO

Se un genitore col fedecompresso lascia in eredità al proprio figlio interdetto un appartamento, quest'ultimo può, attraverso la locazione dell'immobile, trarre un'utilità dai canoni di locazione (cc.dd. "frutti civili"), ma mai venderlo, se non con l'autorizzazione del Tribunale e provando l'assoluta necessità di avere liquidità o di re-impiegare in altro modo il capitale. Tra i beni del fedecompresso possono anche rientrare quelli costituenti la c.d. "legittima", ossia la quota indisponibile che dovrebbe necessariamente spettare ai parenti più prossimi (vedi pag. 21).

Differenze con Trust

Vedasi oltre.

TRUST

Definizione

È l'istituto giuridico in virtù del quale un soggetto (in genere, il genitore), c.d. "disponente", trasferisce la proprietà di un certo patrimonio ad altro soggetto, cosiddetto "trustee", affinché lo gestisca secondo la sua volontà per uno scopo stabilito (per esempio la cura ed il mantenimento del figlio con disabilità).

Ratio

Attraverso il trust si crea un patrimonio (insieme di diritti, beni mobili o immobili) da affidare ad una persona di fiducia, affinché lo utilizzi per l'assistenza e la cura della persona con disabilità. Al tempo stesso, si dà la possibilità a colui che costituisce il trust di prevedere non solo il vincolo di destinazione, ma anche le specifiche modalità organizzative dell'assistenza (per es. può prevedere che il trustee provveda col danaro affidatogli di far fare il controllo dentistico semestrale al figlio con disabilità).

Regole del trust

Il disponente, nel destinare i propri beni al trust non può intaccare la c.d. "legittima", ossia la quota del suo patrimonio non disponibile, in quanto per legge destinata ai congiunti più prossimi (vedi pag. 51 del Manualetto).

Una volta costituito il trust, il patrimonio è soggetto a due vincoli:

- 1) **Di destinazione**, in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente;
- 2) **Di separazione**, in quanto giuridicamente separato dal patrimonio del trustee, quindi né nella disponibilità di questo per il raggiungimento di propri fini, né aggredibile dai creditori di quest'ultimo.

Nell'atto istitutivo del trust, il disponente può prevedere che la figura del trustee sia ricoperta o da una persona fisica o da una persona giuridica (per esempio un'Associazione che si occupi della tutela di persone con disabilità). Al tempo stesso, il disponente può anche prevedere che vi sia un "**garante**" (c.d. protector o guardiano) che controlli l'operato del trustee, ed eserciti nei suoi confronti poteri consultivi. I poteri del garante possono, addirittura, spingersi alla revoca del trustee ed alla sostituzione dello stesso, in caso di mancato rispetto dello scopo del trust.

In genere, viene nominato "garante" colui che, rispetto alla persona con disabilità, sia tutore, curatore o amministratore di sostegno, dato il suo ufficio di protezione giuridica del beneficiario.

Nell'atto istitutivo il disponente prevede anche quali debbano essere i beneficiari finali del trust, ossia coloro ai quali il trustee debba trasferire la proprietà dei beni alla morte del beneficiario con disabilità.

N.B. I Giudici Tutelari sono sempre più convinti di legittimare l'attivazione di un trust da parte dell'amministratore di sostegno al fine di tutelare e dare protezione a quei soggetti deboli privi del tutto o in parte di autonomia.

Differenze con fedecommesso

Con il trust si può provvedere per qualsiasi persona con disabilità che, quindi, può anche non essere interdetta o non essere figlia, discendente, coniuge del disponente, così come, invece, espressamente richiesto per l'utilizzo del fedecommesso.

A differenza del fedecommesso, che è una disposizione testamentaria, il trust può essere istituito ed iniziare ad operare anche nel corso della vita del disponente. Tra l'altro, in tal maniera, il disponente potrà iniziare durante la sua vita a capire se il trustee sia persona idonea a perseguire gli scopi previsti nell'atto istitutivo anche dopo la sua morte.

ALTRI ISTITUTI

Fondazione

È quell'ente che una persona, fisica o giuridica, (c.d. fondatore) costituisce per gestire, secondo le indicazioni date nell'atto costitutivo, un patrimonio messo a disposizione per il raggiungimento di un preciso scopo di pubblica utilità. Vi può anche essere una fondazione (c.d. "fondazione di famiglia") costituita per beneficiare i discendenti del fondatore che si trovino in una situazione soggettiva di particolare rilevanza sociale, quale una condizione di disabilità.

Con la fondazione, però, si avranno non singoli specifici beneficiari (come nel trust, nel fedecommesso o altri istituti di diritto successorio), ma categorie di beneficiari che rientrino nelle situazioni previste dal fondatore. Proprio per tale motivo, sia la gestione della fondazione sia la devoluzione del patrimonio a seguito di estinzione della fondazione sono sottoposte al controllo dell'autorità pubblica.

Contratto di mantenimento e rendita vitalizia

Sono due contratti in virtù dei quali una persona vende un bene o cede un capitale ad altra persona che si obbliga, come corrispettivo, a dare una somma periodica di denaro (nella rendita vitalizia) o ad assicurare un'assistenza nei confronti del beneficiario (nel contratto di mantenimento). Il beneficiario può anche essere diverso dal venditore/cedente ed essere individuato in una persona con disabilità (per es. figlio del venditore).

Per entrambi questi meccanismi giuridici occorre tener presente che vi è incertezza circa la durata delle obbligazioni assunte per il mantenimento o la rendita, essendo collegata alla durata della vita del beneficiario. Inoltre, per il solo contratto di mantenimento si potrebbe ravvisare anche un'incertezza circa le necessità della persona beneficiaria, che potrebbero aumentare con l'avanzare dell'età.

Contratto di assicurazione sulla vita

È il contratto in virtù del quale un assicuratore si impegna, a seguito del pagamento di un premio, a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita dell'assicurato. Pertanto, un genitore potrebbe stipulare una polizza assicurativa che preveda, alla sua morte, il pagamento da parte dell'assicuratore di una rendita nei confronti del figlio con disabilità, istituito come beneficiario della polizza stessa.

Tale contratto è utilizzabile più che altro, in assenza di altri beni patrimoniali (tipo immobili), garantendo, a fronte del pagamento di piccole rate di premio, un certo capitale o una certa rendita al proprio figlio con disabilità.

Tra l'altro, la prestazione erogata dall'assicuratore si limita alla corresponsione di denaro e non già altre forme di assistenza.

N.B. Il contratto di assicurazione è cosa ben diversa da altri prodotti venduti da compagnie assicurative, che invece, sono da ricondurre, più che altro a veri e propri prodotti finanziari.

Europe in Action:

dove divertimento e politiche si mescolano per creare un cambiamento vero



Il 22 e 23 maggio 2015 si terrà a Roma Europe in Action.

Europe in Action significa Europa in Azione.

Europe in Action è la conferenza di Inclusion Europe a cui partecipano associazioni di tutta Europa.

A Europe in Action partecipano persone con disabilità intellettiva, famiglie e operatori da tanti paesi europei.

Ogni anno Europe in Action si tiene in una Nazione diversa e quest'anno si terrà in Italia.

Quest'anno la conferenza è organizzata anche da Anffas Onlus.

Il tema di Europe in Action sarà
l'auto-rappresentanza delle persone con disabilità.

L'auto-rappresentanza significa che le persone con disabilità intellettiva possono parlare in prima persona dei propri diritti ed essere coinvolte nelle decisioni che le riguardano.

Durante la conferenza si parlerà di come le famiglie, gli operatori e i politici possono dare aiuto alle persone con disabilità per auto-rappresentarsi.

La conferenza sarà accessibile per le persone con disabilità intellettiva.

Per saperne di più su Europe in Action e per partecipare potete visitare il sito: **www.europeinaction.org** o **chiamare Anffas Onlus al numero 06/3212383.**

Partecipare ad Europe in Action, l'evento annuale di Inclusion Europe, è ormai una tradizione per moltissime persone con disabilità intellettive, le loro famiglie, operatori ed organizzazioni. La conferenza, che supera di solito i 200 partecipanti, è stata nel tempo dedicata a diversi argomenti, dall'inserimento lavorativo al percorso di crescita quando si ha una disabilità intellettiva.

Indipendentemente dall'argomento scelto, Europe in Action è sempre stata per i partecipanti un'opportunità di scambio di esperienze, pratiche e politiche tra persone che la pensano in modo simile nella maggior parte dei paesi Europei. Non sorprende quindi che il feedback da parte dei partecipanti sia sempre estremamente positivo.

Roy McConckey, Professore di Disabilità evolutive all'Università di Ulster, ha descritto l'evento dell'anno passato come "professionale e ben organizzato ma al tempo stesso amichevole ed incoraggiante", mentre Aimee Richardson, self-advocate e oramai personaggio pubblico grazie alla famosa serie televisiva irlandese di nome "Punky" nella quale da la voce ad un personaggio con sindrome di Down ha definito "meraviglioso" il lavoro svolto da parte degli organizzatori della conferenza.

Come organizzazione dedicata a sostenere la causa della disabilità intellettiva in Europa, e che assicura che le persone con disabilità intellettiva siano rispettate come membri della società in condizioni di eguaglianza, Inclusion Europe è consapevole di

quanto sia importante organizzare eventi accessibili. Per questo motivo, Europe in Action è sempre accessibile per le persone con disabilità intellettive, ed al tempo stesso è un evento al quale è divertente partecipare .

Siete interessati? Se sì, siete fortunati, perché Europe in Action arriverà a Roma nel 2015.

Il 21 e 22 maggio 2015 Inclusion Europe insieme ad Anffas realizzerà un evento davvero coinvolgente su reali ed innovative soluzioni per rafforzare i movimenti per la self-advocacy (movimenti di persone con

mix di storie personali dei self-advocates e sessioni condotte da esperti e decisori politici di rilievo europeo. La dimensione personale e politica della self-advocacy sarà centrale nel programma, con particolare riguardo a questioni come la capacità giuridica, la partecipazione politica, l'accessibilità, la salute, l'istruzione e la vita nella comunità.

I partecipanti avranno l'opportunità di discutere le nozioni di base della self-advocacy, condividere modelli per una self-advocacy sostenibile all'interno delle proprie organizzazioni e strumenti per l'organizzazione di gruppi di self-advocacy a livello



disabilità intellettiva che si auto-rappresentano, ndr) a livello locale, regionale e nazionale, discutendo al tempo stesso l'impatto della self-advocacy sulle famiglie. La conferenza sarà anche un'occasione per discutere sulle strategie attraverso le quali famiglie e le persone con disabilità possono lavorare insieme per promuovere l'implementazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UN CRPD).

Il programma della Conferenza, sviluppato con l'intento di rispondere sia alle necessità delle persone con disabilità intellettiva che dei rappresentanti delle organizzazioni e degli specialisti e dei ricercatori nel campo delle disabilità intellettive, presenterà un

locale. Saranno inoltre affrontate le questioni legali relative al tema e presentate le prime esperienze di self-advocacy in Italia. Come perfetto esempio del potere della self-advocacy nel determinare cambiamenti politici, la Piattaforma Europea dei Self-Advocates avrà anche l'opportunità di presentare il proprio lavoro.

La conferenza si propone di promuovere un interessante scambio di idee tra persone provenienti da diversi paesi che si impegnano a migliorare le politiche Europee e ad imparare gli uni dagli altri, scambiandosi buone prassi. Europe in Action fornirà inoltre ai partecipanti un'occasione per incontrare

decisori politici di rilievo nazionale ed europeo, di condividere le preoccupazioni e di lavorare affinché la voce delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie sia ascoltata.

Attraverso l'adozione e promozione di una risoluzione finalizzata ad un maggiore e più strutturale supporto alla self-advocacy a tutti i livelli, Europe in Action 2015, vuole inoltre promuovere un cambiamento tangibile ed offrire alle istituzioni nazionali ed Europee uno strumento concreto per farlo.

Come per gli anni scorsi, saranno diversi gli ulteriori incontri ed appuntamenti che si terranno nella stessa settimana della conferenza, ed in particolare:

- Il **20 maggio**, si terrà un **Seminario sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti**

delle persone con disabilità

- Il **23 e 24 maggio**, Anffas Onlus celebrerà la propria **assemblea nazionale**. Questo evento sarà riservato ai rappresentanti delle associazioni socie di Anffas.

Inclusion Europe ed Anffas non vedono l'ora di dare il benvenuto a tutti i partecipanti per due giorni di interessanti ed illuminanti dibattiti, nella splendida cornice di Roma. Come di consueto, i partecipanti saranno coinvolti in una serie di attività culturali, in quella che è certamente una delle più belle città al mondo.

Tutte le informazioni su Europe in Action 2015 saranno presto disponibili sul sito www.europeinaction.org. Per qualunque necessità, potete contattare Inclusion Europe scrivendo a information@inclusion-europe.






1 voto, 200,000 aiuti concreti - nuova edizione de Il Mio Dono!


Questa edizione de "La rosa blu" è realizzata anche grazie ai contributi al progetto "S.A.I.? Nazionale" raccolti nei mesi scorsi tramite il portale "ilmiodono" promosso da UniCredit.

Potete continuare a sostenere questo importantissimo servizio, che fornisce informazioni, ascolto ed orientamento gratuito alle persone con disabilità ed alle loro famiglie di tutta Italia, anche dal

4 dicembre 2014 al 19 gennaio 2015
collegandovi al portale www.ilmiodono.it

È possibile esprimere gratuitamente la vostra preferenza a favore di Anffas Onlus per sostenere il Servizio S.A.I.? attraverso 3 opzioni:

 **Votare sul sito www.ilmiodono.it** con il proprio account **Facebook, Twitter o Google Plus**: si effettua il login sulla pagina dedicata e si conferma il voto con un click

 **Votare** inserendo nome, cognome e indirizzo e-mail **all'interno del form dedicato**: per confermare il voto si verifica l'indirizzo di posta elettronica



Votare con Carta per il Mio Dono inserendo il codice di riferimento che trovate sulla carta, all'interno del box dedicato

Tramite il portale www.ilmiodono.it Potete sostenere Anffas Onlus anche con:

Donazione con carta di credito: PagOnline Carte
Donazione con addebito in conto corrente: PagOnline
Donazione con Bonifico in Agenzia senza commissioni

*Sostieni Anffas Onlus e
 passaparola!
 Grazie per il tuo gesto!*